



Sede legale in Largo Mattioli 3, 20121 Milano
iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5570
Società appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A.
Capitale Sociale Euro 962.464.000
N. iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 04377700150

PROSPETTO DI BASE

relativo al Programma *Equity Protection Certificates*

per l'offerta e/o l'ammissione a quotazione di *certificates* denominati:

"EQUITY PROTECTION CERTIFICATES

SU AZIONI, INDICI, MERCI, *FUTURES* SU MERCI, TASSI DI CAMBIO, TASSI DI INTERESSE, FONDI, PANIERI DI AZIONI, PANIERI DI INDICI, PANIERI DI MERCI, PANIERI DI *FUTURES* SU MERCI, PANIERI DI TASSI DI CAMBIO, PANIERI DI TASSI DI INTERESSE E PANIERI DI FONDI"

I Certificati, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non appropriate.

Si consideri che, in generale, l'investimento nei Certificati, in quanto strumenti finanziari di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, l'investitore dovrà valutare il rischio dell'operazione e l'intermediario dovrà verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore ai sensi della normativa vigente.

Il presente documento incorpora per riferimento il Documento di Registrazione relativo all'Emittente, quest'ultimo pubblicato mediante deposito presso la Consob in data 7 giugno 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 13050287 del 6 giugno 2013 (di seguito, il "**Documento di Registrazione**") e costituisce un Prospetto di Base relativo al Programma *Equity Protection Certificates*, ai sensi dell'articolo 5.4 della Direttiva 2003/71/CE come successivamente modificata e integrata (di seguito, il "**Prospetto di Base**").

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione presso il mercato regolamentato securitised derivatives exchange – Mercato SeDeX, segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A. dei *certificates* oggetto del presente Programma *Equity Protection Certificates* con provvedimento n. LOL-001731 del 5 settembre 2013.

Il Prospetto di Base è stato pubblicato mediante deposito presso la Consob in data 20 settembre 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0075477/13 del 20 settembre 2013, ed è stato pubblicato sul sito web dell'Emittente www.bancaimi.com.

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il presente Prospetto di Base, unitamente ai documenti incorporati mediante riferimento, è a disposizione del pubblico per la consultazione, ed una copia cartacea di tale documentazione sarà consegnata gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta presso la sede dell'Emittente in Milano, nonché presso Borsa Italiana S.p.A.. Il presente Prospetto di Base, unitamente ai documenti incorporati mediante riferimento, sarà inoltre consultabile sul sito internet dell'Emittente www.bancaimi.com.

In occasione delle singole emissioni, l'Emittente predisporrà delle condizioni definitive che descriveranno le caratteristiche definitive degli *Equity Protection Certificates* (le "**Condizioni Definitive**"), cui sarà allegata la nota di sintesi relativa alla singola emissione (la "**Nota di Sintesi della Singola Emissione**").

INDICE

I	PERSONE RESPONSABILI	4
II	DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA " <i>EQUITY PROTECTION CERTIFICATES</i> "	5
III	NOTA DI SINTESI.....	8
IV	FATTORI DI RISCHIO LEGATI ALL'EMITTENTE E AL TIPO DI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'EMISSIONE	24
V	DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE ED ALTRI DOCUMENTI INCLUSI MEDIANTE RIFERIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO CE N. 809/2004.....	25
VI	NOTA INFORMATIVA	26
1.	PERSONE RESPONSABILI	26
2.	FATTORI DI RISCHIO	27
3.	INFORMAZIONI ESSENZIALI	44
3.1	Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione / all'offerta	44
3.2	Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi	45
4.	INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E/O DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE.....	46
4.1	Informazioni riguardanti gli <i>Equity Protection Certificates</i>	46
4.2	Informazioni relative alle Attività Sottostanti	114
5	CONDIZIONI DELL'OFFERTA	118
5.1	CONDIZIONI, STATISTICHE RELATIVE ALL'OFFERTA, CALENDARIO PREVISTO E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA.....	118
5.2	RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE	123
5.3	FISSAZIONE DEL PREZZO.....	124
5.4	COLLOCAMENTO E SOTTOSCRIZIONE	125
6	AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE	127
6.1	Quotazione ed impegni dell'Emittente	127
6.2	Altri mercati di quotazione	127
6.3	Intermediari sul mercato secondario	128
7	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	129
7.1	Consulenti legati all'emissione degli strumenti finanziari	129
7.2	Informazioni sottoposte a revisione	129
7.3	Pareri o relazioni di esperti	129
7.4	Informazioni provenienti da terzi.....	129
7.5	Informazioni successive all'emissione	129
VII	MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE	130

I PERSONE RESPONSABILI

Nome e qualifica delle persone fisiche e/o denominazione e sede delle persone giuridiche che si assumono la responsabilità del Prospetto di Base

Banca IMI S.p.A. con sede legale in Milano, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Prospetto di Base.

Dichiarazione di responsabilità

Banca IMI S.p.A. attesta che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto di Base sono, per quanto a sua conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. L'Emittente attesta altresì che non vi sono altre persone responsabili di alcune parti del Prospetto di Base.

II DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA "EQUITY PROTECTION CERTIFICATES"

Il programma "*Equity Protection Certificates*" (di seguito, il "**Programma**") concerne l'offerta al pubblico e/o l'ammissione a quotazione di *certificates* (di seguito congiuntamente, sia al plurale che singolare - se non diversamente indicato - gli "**Equity Protection Certificates**", i "**Certificates**" o i "**Certificati**") da emettersi da parte di Banca IMI S.p.A. (l'"**Emittente**"). Ai sensi del Programma, potranno essere emesse le seguenti tipologie di *Certificates*:

- *Equity Protection Long Certificates* di Stile 1,
- *Equity Protection Long Certificates* di Stile 2,
- *Equity Protection Short Certificates* di Stile 1,
- *Equity Protection Short Certificates* di Stile 2.

Si precisa che nella denominazione degli strumenti di cui all'elenco delle tipologie sopra riportato, potranno essere indicate una o più delle seguenti caratteristiche, come di seguito descritte: *Best Of/ Worst Of, Autocallable, Rainbow, Plus, Cap*.

I Certificati potranno essere legati alle seguenti Attività Sottostanti: Azioni, Indici, Merci, *Futures* su Merci, Tassi di Cambio, Tassi di Interesse, Fondi, Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Merci, Panieri di *Futures* su Merci, Panieri di Tassi di Cambio, Panieri di Tassi di Interesse e Panieri di Fondi (le "**Attività Sottostanti**") (per maggiori informazioni sulle Attività Sottostanti si veda il paragrafo 4.2 della Nota Informativa). Il presente Prospetto di Base sarà valido per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di approvazione.

In occasione di ciascuna emissione, l'Emittente predisporrà delle condizioni definitive comprensive di nota di sintesi relativa alla singola emissione (le "**Condizioni Definitive**"), secondo il modello riportato nel presente Prospetto di Base, che descriveranno le caratteristiche dei Certificati e che saranno pubblicate prima dell'inizio dell'offerta sul sito internet dell'Emittente e contestualmente trasmesse alla CONSOB, in caso di offerta al pubblico, o prima dell'inizio delle negoziazioni in borsa.

Come previsto dalla Nota Informativa, i Certificati conferiscono al Portatore il diritto al pagamento di determinati importi che saranno eventualmente corrisposti nel corso della durata degli strumenti e/o alla scadenza.

In caso di offerta, nelle relative Condizioni Definitive saranno riportate di volta in volta, per ciascuna Serie, le informazioni relative all'offerta e al calendario previsto.

I *Certificates* possono essere di tipo "*Quanto*" e di tipo "*Euro*". Nel caso di *Equity Protection Certificates Quanto*, l'Attività Sottostante viene sempre valorizzata convenzionalmente in Euro qualunque sia la valuta del mercato al quale tale Attività Sottostante fa riferimento, permettendo quindi al Portatore di neutralizzare il rischio di cambio derivante da fluttuazioni nel tasso di cambio. Nel caso di *Euro Equity Protection Certificates* il valore dei *Certificates* sarà influenzato dal Tasso di Cambio, nel caso in cui l'Attività Sottostante non sia denominata in Euro, quindi il Portatore è esposto al rischio di cambio nel caso in cui l'Attività Sottostante non sia espressa in Euro.

I *Certificates* sono strumenti finanziari di natura opzionaria e di stile europeo, vale a dire che l'opzione che incorporano viene esercitata, nel caso in cui l'opzione sia "*in the money*", solamente alla scadenza in maniera automatica. Potrà essere tuttavia prevista un'opzione di esercizio anticipato del certificato (ove sia prevista la caratteristica "*Autocallable*", come in seguito descritta, nelle relative Condizioni Definitive).

Essi sono strumenti del tipo *investment certificates*, che offrono all'investitore la possibilità di ricevere dall'Emittente degli importi nel corso della loro durata (ove previsto, l'importo di

Esercizio Anticipato e/o l'Importo *Plus*) nonché l'Importo di Liquidazione alla scadenza, salvo qualora si sia verificato un Evento di Esercizio Anticipato (ove sia prevista la caratteristica *Autocallable*).

In particolare, gli *Equity Protection Long Certificates* permettono all'investitore di ottenere un risultato positivo in caso di **rialzo** dell'Attività Sottostante e cioè qualora il Valore di Riferimento Finale sia superiore al Valore di Riferimento Iniziale. In tal caso, dunque, i potenziali investitori indirizzeranno il loro investimento sull'aumento del valore dell'Attività Sottostante.

Diversamente, gli *Equity Protection Short Certificates* permettono all'investitore di ottenere un risultato positivo in caso di **ribasso** dell'Attività Sottostante e cioè qualora il Valore di Riferimento Finale sia inferiore al Valore di Riferimento Iniziale e vi sia una Percentuale di Protezione pari o superiore al 100%. In tal caso, dunque, i potenziali investitori indirizzeranno il loro investimento sulla diminuzione del valore dell'Attività Sottostante.

Ove specificato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie, i *Certificates* potranno presentare le seguenti caratteristiche accessorie:

CARATTERISTICHE RELATIVE AGLI IMPORTI

Caratteristica "Plus"

- la caratteristica "*Plus*"; in tal caso, i *Certificates* possono prevedere, il pagamento di uno o più Importi *Plus* prefissati dall'Emittente nelle rispettive Condizioni Definitive, indipendentemente dal verificarsi, o meno, di qualsiasi evento;

Caratteristica relativa all'Importo di Esercizio Anticipato

- la caratteristica "*Autocallable*", costituita da un'opzione di esercizio anticipato rispetto alla scadenza naturale (c.d. *autocallability*).

Caratteristica relativa all'Importo di Liquidazione

- la caratteristica "*Cap*"; in tal caso, occorre tenere presente che l'Importo di Liquidazione non risulterà mai superiore al c.d. "*CAP*" precisato nelle relative Condizioni Definitive;

CARATTERISTICHE RELATIVE ALLE MODALITA' DI RILEVAZIONE

Caratteristiche riguardanti la rilevazione dell'Importo di Liquidazione e dell'Importo di Esercizio Anticipato (ove previsto) in relazione a *Certificates* legati a due o più attività finanziarie

- la caratteristica "*Best Of*" (qualora le attività finanziarie non siano intese come *Paniere*); in tal caso ai fini del calcolo dell'Importo di Esercizio Anticipato (ove applicabile) e dell'Importo di Liquidazione, verrà tenuta in considerazione la (prima, o seconda, o terza, e così via, in base al numero delle Attività Sottostanti e secondo quanto specificato dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive) *performance* migliore registrata rispetto alle altre attività finanziarie;
- la caratteristica "*Worst Of*" (qualora le attività finanziarie non siano intese come *Paniere*); in tal caso ai fini del calcolo dell'Importo di Esercizio Anticipato (ove applicabile) e dell'Importo di Liquidazione, verrà tenuta in considerazione la (prima, o la seconda, o la terza, e così via, in base al numero delle Attività Sottostanti e secondo quanto specificato dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive) *performance* peggiore registrata rispetto alle altre attività finanziarie;
- la caratteristica "*Rainbow*" (qualora le attività finanziarie siano intese come *Paniere*), che attiene a una specifica modalità di allocazione dei pesi all'interno del *Paniere*. In tal caso, l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive (i) le attività finanziarie che rappresentano gli Elementi Costitutivi del *Paniere*, (ii) le percentuali dei pesi all'interno

del Paniere senza preliminarmente indicarne la rispettiva attribuzione ad una specifica attività finanziaria, nonché (iii) i criteri oggettivi in base ai quali sarà effettuata l'allocazione dei pesi da parte dell'Agente di Calcolo. L'allocazione dei pesi all'interno del Paniere potrà pertanto risultare diversa in ciascuna data di rilevazione, a seconda dell'andamento degli Elementi Costitutivi del Paniere.

Con riferimento alle singole emissioni dei *Certificates*, le Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie riporteranno (i) l'ammontare totale dell'emissione ed i relativi Lotti Minimi di Esercizio, (ii) il periodo di validità dell'offerta di tale Serie, (iii) il prezzo, o i criteri per determinarlo, al quale saranno offerti gli strumenti finanziari compresi in tale Serie, (iv) l'indicazione del nome e dell'indirizzo degli intermediari che di volta in volta effettueranno il collocamento dei *Certificates*, e (v) i dati identificativi relativi al soggetto che di volta in volta sarà responsabile del collocamento ai sensi della normativa applicabile.

Con riferimento ai *Certificates* che, sulla base del Prospetto di Base, saranno di volta in volta oggetto di richiesta di ammissione alla quotazione (senza, tuttavia, alcuna garanzia da parte dell'Emittente circa il buon esito della relativa procedura), la Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'articolo 2.4.6, comma 5 del Regolamento di Borsa, adotterà il relativo provvedimento di ammissione alla quotazione, con il quale verranno tra l'altro determinati i lotti minimi di negoziazione. I *Certificates* ammessi alla quotazione potranno essere acquistati sul SeDeX, segmento *Investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A. (il "**SeDeX**"), in conformità alle regole e procedure stabilite da Borsa Italiana S.p.A..

L'Emittente potrà (a) richiedere direttamente l'ammissione a quotazione di alcune Serie di *Certificates* presso il SeDeX, senza tuttavia garantire che esse saranno ammesse a quotazione in tale mercato, (b) procedere alla sola offerta in sottoscrizione al pubblico della Serie senza richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX, o (c) procedere all'offerta in sottoscrizione al pubblico della Serie riservandosi la facoltà di richiedere successivamente per tale Serie l'ammissione a quotazione presso il SeDeX, come di volta in volta riportato, per ciascuna Serie, nelle Condizioni Definitive. Il Programma di emissione *Equity Protection Certificates* è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con delibera in data 11 marzo 2013.

III NOTA DI SINTESI

La Nota di Sintesi è costituita da una serie di informazioni denominate "Elementi".

La presente Nota di Sintesi contiene tutti gli elementi richiesti in relazione alla tipologia di strumenti e di emittente.

Dal momento che alcuni Elementi non devono essere riportati, la sequenza numerica degli Elementi potrebbe non essere completa.

Nonostante alcuni Elementi debbano essere inseriti in relazione alla tipologia di strumento e di emittente, può accadere che non sia sempre possibile fornire alcuna informazione utile in merito ad essi. In questo caso sarà presente una breve descrizione dell'Elemento con l'indicazione "non applicabile".

Sezione A – INTRODUZIONE E AVVERTENZE

A.1	Avvertenze	<p>La presente Nota di Sintesi è redatta in conformità al Regolamento 809/2004/CE, così come successivamente modificato ed integrato.</p> <p>La Nota di Sintesi deve essere letta come introduzione al Prospetto di Base predisposto dall'Emittente in relazione al Programma Equity Protection Certificates concernente l'offerta al pubblico e/o l'ammissione a quotazione dei Certificates. Qualsiasi decisione d'investimento negli strumenti finanziari dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del Prospetto di Base completo.</p> <p>Si segnala che, qualora sia presentato un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel prospetto, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del prospetto prima dell'inizio del procedimento.</p> <p>La responsabilità civile incombe solo sulle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la Nota di Sintesi risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del prospetto o non offra, se letta congiuntamente alle altre sezioni del prospetto, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori a valutare l'opportunità di investire nei Certificates.</p>
A.2	Consenso all'utilizzo del Prospetto da parte di altri intermediari per la successiva rivendita o per il collocamento finale dei Certificati	<p><u>Non applicabile</u> - L'Emittente non acconsente all'utilizzo del presente Prospetto di Base, né intende assumersi alcuna responsabilità per il suo contenuto, relativamente a una successiva rivendita o al collocamento finale dei Certificates da parte di qualsiasi intermediario finanziario.</p>

Sezione B – EMITTENTE ED EVENTUALI GARANTI

B.1	Denominazione legale e commerciale dell'emittente	La denominazione legale dell'Emittente è Banca IMI S.p.A., o in forma abbreviata anche IMI S.p.A.. La denominazione commerciale dell'Emittente coincide con la sua denominazione legale.
B.2	Domicilio e forma giuridica dell'emittente, legislazione in base alla quale opera l'emittente e suo paese di costituzione	<p>L'Emittente è una banca italiana costituita in forma di società per azioni. La sede legale ed amministrativa dell'Emittente è in Largo Mattioli 3, 20121 Milano. L'Emittente ha uffici in Roma e Napoli e una filiale a Londra, 90 Queen Street, London EC4N1SA, Regno Unito.</p> <p>L'Emittente è costituito ed opera ai sensi della legge italiana.</p> <p>L'Emittente è iscritto nel Registro delle Imprese di Milano al n. 04377700150. L'Emittente è inoltre iscritto all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al numero meccanografico 5570 ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari ed è aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.</p> <p>L'Emittente, sia in quanto banca sia in quanto appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, è assoggettato a vigilanza prudenziale da parte della Banca d'Italia. L'Emittente è inoltre società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A..</p>
B.4b	Tendenze note riguardanti l'emittente	Non esistono tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente almeno per l'esercizio in corso.
B.5	Gruppo di cui fa parte l'Emittente e posizione che esso occupa	<p>L'Emittente è società parte del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (il "Gruppo"), società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A., capogruppo del gruppo bancario, ed è controllato direttamente al 100% del proprio capitale sociale dalla capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A..</p> <p>Banca IMI mira ad offrire alla clientela una gamma completa di prodotti e di servizi appositamente studiati per soddisfare al meglio le esigenze della clientela e rappresenta il punto di riferimento per tutte le strutture del Gruppo relativamente ai prodotti di competenza. Banca IMI svolge le proprie attività in stretto coordinamento con le unità organizzative di relazione della <i>Divisione Corporate e Investment Banking</i> e le altre unità di relazione o società del Gruppo Intesa Sanpaolo.</p>
B.9	Previsione o stima degli utili	<u>Non applicabile</u> - Non è effettuata una previsione o stima degli utili.
B.10	Revisione legale dei conti	<p>La società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. ha rilasciato le proprie relazioni in merito al bilancio d'impresa per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 ed al bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, senza sollevare osservazioni, rilievi, rifiuti di attestazione o richiami di informativa.</p> <p>La società di revisione KPMG S.p.A. ha rilasciato le proprie relazioni in merito al bilancio d'impresa per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 ed al bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, senza sollevare osservazioni, rilievi, rifiuti di attestazione o richiami di informativa.</p>
B.12	Informazioni finanziarie relative all'Emittente	<p>In data 17 aprile 2013 si è tenuta l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Emittente che ha approvato i risultati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012.</p> <p><u>Dati finanziari e patrimoniali selezionati relativi all'Emittente su base non consolidata, al 31 dicembre 2012 e 31 dicembre 2011</u></p> <p>Si riportano nella sottostante tabella alcuni indicatori di solvibilità e di qualità del credito significativi relativi all'Emittente su base non consolidata al 31 dicembre 2012, confrontati con i corrispondenti dati per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011. I dati di seguito riportati sono desunti da prospetti contabili obbligatori dell'Emittente sottoposti a revisione.</p>

	31.12.2012	31.12.2011
Tier 1 capital ratio	13,41%	12,26%
Core Tier 1	13,41%	12,26%
Total capital ratio	13,52%	12,27%
Rapporto sofferenze lorde/impieghi lordi	0,17%	0,21%
Rapporto sofferenze nette/impieghi netti	0,04%	0,05%
Rapporto partite anomale lorde/impieghi lordi	2,06%	1,64%
Rapporto partite anomale nette/impieghi netti	1,69%	1,34%
Patrimonio di vigilanza (importi in Euro/milioni)		
Patrimonio di base (Tier 1)	Euro 2.789,1	Euro 2.541,5
Patrimonio supplementare (Tier 2)	Euro 21,9 ¹	Euro 2,3
Patrimonio totale	Euro 2.811,0	Euro 2.543,8
Attività di rischio ponderate	Euro 20.792 ²	Euro 20.732,2

Si riportano inoltre nelle sottostanti tabelle alcuni dati economici e patrimoniali selezionati tratti dal bilancio d'impresa sottoposto a revisione per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2012, confrontati con i corrispondenti dati per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2011. I dati di seguito riportati sono desunti da prospetti contabili obbligatori dell'Emittente sottoposti a revisione.

Dati economici

Importi in Euro/milioni	31.12.2012	31.12.2011	Variazione percentuale
Margine di interesse	560,9	549,9	2,0%
Margine di intermediazione	1.462,4	1.165,9	25,4%
Costi operativi	349,4	317,1	10,2%
Risultato netto della gestione finanziaria	1.352,5	1.111,2	21,7%
Utile della operatività corrente al lordo delle imposte	1.003,0	794,1	26,3%
Utile della operatività corrente al netto delle imposte	641,0	512,1	25,2%
Utile d'esercizio	641,0	512,1	25,2%

Dati patrimoniali

Importi in Euro/milioni	31.12.2012	31.12.2011	Variazione percentuale
-------------------------	------------	------------	------------------------

¹ Il patrimonio supplementare è stato anche interessato dall'eccedenza delle rettifiche di valore del portafoglio creditizio rispetto alle risultanze dei modelli interni AIRB.

² Il dato è stato determinato tenendo conto della riduzione del 25% dei requisiti patrimoniali prevista per le banche appartenenti a Gruppi Bancari, in omogeneità col 2011. Quando non si tenesse conto di tale riduzione, il dato risulterebbe pari a 27.612,4 milioni, rispetto a 27.531,1 milioni a fine 2011.

Impieghi netti	22.584,8	18.397,5	22,8%
Raccolta netta	26.471,0	23.580,7	12,3%
Raccolta indiretta	-	-	n.a.
Attività finanziarie	75.938,7	66.329,3	14,5%
Totale attivo	151.428,8	138.652,3	9,2%
Patrimonio netto	3.382,3	2.705,2	25,0%
Capitale sociale	962,5	962,5	0,0%

Dati finanziari e patrimoniali selezionati relativi all'Emittente su base consolidata, al 31 dicembre 2012 e 31 dicembre 2011
Si riportano nella sottostante tabella alcuni indicatori di solvibilità e di qualità del credito significativi relativi all'Emittente su base consolidata al 31 dicembre 2012, confrontati con i corrispondenti dati per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011. I dati di seguito riportati sono desunti da prospetti contabili obbligatori dell'Emittente sottoposti a revisione.

	31.12.2012	31.12.2011
Tier 1 capital ratio	n.a.	n.a.
Core Tier 1	n.a.	n.a.
Total capital ratio	n.a.	n.a.
Rapporto sofferenze lorde/impieghi lordi	0,17%	0,21%
Rapporto sofferenze nette/impieghi netti	0,04%	0,05%
Rapporto partite anomale lorde/impieghi lordi	2,05%	1,63%
Rapporto partite anomale nette/impieghi netti	1,69%	1,33%
Patrimonio di vigilanza		
Patrimonio di base (Tier 1)	n.a.	n.a.
Patrimonio supplementare (Tier 2)	n.a.	n.a.
Patrimonio totale (milioni)	n.a.	n.a.
Attività di rischio ponderate	n.a.	n.a.

Si riportano inoltre nelle sottostanti tabelle alcuni dati economici e patrimoniali selezionati tratti dal bilancio consolidato sottoposto a revisione per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2012, confrontati con i corrispondenti dati per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011. I dati di seguito riportati sono desunti da prospetti contabili obbligatori dell'Emittente sottoposti a revisione.

Dati economici

Importi in Euro/milioni	31.12.2012	31.12.2011	Variazione percentuale
Margine di interesse	567,1	562,7	0,8%
Margine di intermediazione	1.475,4	1.180,5	25,0%
Costi operativi	362,2	327,0	10,8%
Risultato netto della gestione finanziaria	1.364,9	1.130,5	20,7%
Utile della operatività corrente al lordo delle imposte	1.007,1	805,2	25,1%
Utile della operatività corrente al netto delle imposte	642,5	516,5	24,4%
Utile d'esercizio	642,5	516,5	24,4%

Dati patrimoniali

Importi in Euro/milioni	31.12.2012	31.12.2011	Variazione percentuale
Impieghi netti	22.653,2	18.508,6	22,4%
Raccolta netta	26.435,7	23.583,3	12,1%
Raccolta indiretta	-	-	n.a.
Attività finanziarie	75.973,7	66.368,2	14,5%
Totale attivo	151.792,5	139.229,7	9,0%
Patrimonio netto	3.477,1	2.800,2	24,2%
Capitale sociale	962,5	962,5	0,0%

Dati finanziari e patrimoniali selezionati relativi all'Emittente su base non consolidata, al 31 marzo 2013

L'Emittente ha redatto, su base volontaria, la relazione finanziaria trimestrale per il trimestre chiuso al 31 marzo 2013; si precisa che tale relazione non è stata sottoposta a revisione contabile.

Si riportano nella sottostante tabella alcuni indicatori di solvibilità e di qualità del credito significativi relativi all'Emittente su base non consolidata al 31 marzo 2013, confrontati con i corrispondenti dati per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012. I dati di seguito riportati sono desunti dalla relazione trimestrale redatta dall'Emittente su base volontaria e non sottoposta a revisione contabile.

	31.3.2013	31.12.2012
Tier 1 capital ratio	12,60%	13,41%
Core Tier 1	12,60%	13,41%
Total capital ratio	12,60%	13,52%
Rapporto sofferenze lorde/impieghi lordi	n.a.	n.a.
Rapporto sofferenze nette/impieghi netti	n.a.	n.a.
Rapporto partite anomale lorde/impieghi lordi	n.a.	n.a.
Rapporto partite anomale nette/impieghi netti	n.a.	n.a.
Crediti deteriorati/esposizioni creditizie lorde	4,80%	3,80%
Rettifiche collettive/esposizioni creditizie in bonis	1,70%	1,70%
Patrimonio di vigilanza (importi in Euro/milioni)		
Patrimonio di base (Tier 1)	Euro 2.739,8	Euro 2.789,1
Patrimonio supplementare (Tier 2)	-	Euro 21,9
Patrimonio totale	Euro 2.739,8	Euro 2.811,0
Attività di rischio ponderate	Euro 21.741,3	Euro 20.792

Si riportano inoltre nelle sottostanti tabelle alcuni dati economici e patrimoniali selezionati tratti dalla relazione finanziaria trimestrale per il trimestre chiuso al 31 marzo 2013, confrontati (su base non consolidata) con i corrispondenti dati per il trimestre chiuso al 31 marzo 2012 per quanto riguarda il conto economico e con quelli al 31 dicembre 2012 per quanto riguarda lo stato patrimoniale. I dati di seguito riportati sono desunti dalla relazione trimestrale redatta dall'Emittente su base volontaria e non sottoposta a revisione contabile.

Dati economici

Importi in Euro/migliaia	31.3.2013	31.3.2012	Variazione percentuale
Margine di interesse	129.644,6	165.687,0	-21,8%

Margine di intermediazione	369.877,0	470.631,5	-21,4%
Costi operativi	89.164,9	88.618,4	0,6%
Risultato netto della gestione finanziaria	320.573,7	453.715,5	-29,3%
Utile della operatività corrente al lordo delle imposte	231.408,8	365.097,0	-36,6%
Utile della operatività corrente al netto delle imposte	146.408,8	233.097,0	-37,2%
Utile d'esercizio	146.408,8	233.097,0	-37,2%

Dati patrimoniali

Importi in Euro/milioni	31.3.2013	31.12.2012	Variazione percentuale
Impieghi netti	24.018,9	22.584,8	6,3%
Raccolta netta	26.839,5	26.471,0	1,4%
Raccolta indiretta	-	-	n.a.
Attività finanziarie	72.172,1	75.938,7	-5,0%
Totale attivo	150.795,9	151.428,8	-0,4%
Patrimonio netto	3.512,4	3.382,3	3,8%
Capitale sociale	962,5	962,5	0,0%

Dati finanziari e patrimoniali selezionati relativi all'Emittente su base consolidata, al 31 marzo 2013

Si riportano nella sottostante tabella alcuni indicatori di solvibilità e di qualità del credito significativi relativi all'Emittente su base consolidata al 31 marzo 2013, confrontati con i corrispondenti dati per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012. I dati di seguito riportati sono desunti dalla relazione trimestrale redatta dall'Emittente su base volontaria e non sottoposta a revisione contabile.

	31.3.2013	31.12.2012
Tier 1 capital ratio	n.a.	n.a.
Core Tier 1	n.a.	n.a.
Total capital ratio	n.a.	n.a.
Rapporto sofferenze lorde/impieghi lordi	n.a.	n.a.
Rapporto sofferenze nette/impieghi netti	n.a.	n.a.
Rapporto partite anomale lorde/impieghi lordi	n.a.	n.a.
Rapporto partite anomale nette/impieghi netti	n.a.	n.a.
Crediti deteriorati/esposizioni creditizie lorde	4,80%	3,80%
Rettifiche collettive/esposizioni creditizie in bonis	1,70%	1,70%
Patrimonio di vigilanza		
Patrimonio di base (Tier 1)	n.a.	n.a.
Patrimonio supplementare (Tier 2)	n.a.	n.a.
Patrimonio totale (milioni)	n.a.	n.a.
Attività di rischio ponderate	n.a.	n.a.

Si riportano inoltre nelle sottostanti tabelle alcuni dati economici e patrimoniali selezionati tratti dalla relazione trimestrale

		<p>per il trimestre chiuso al 31 marzo 2013, confrontati (su base consolidata) con i corrispondenti dati per l'esercizio chiuso al 31 marzo 2012 per quanto riguarda il conto economico e con quelli al 31 dicembre 2012 per quanto riguarda lo stato patrimoniale. I dati di seguito riportati sono desunti dalla relazione trimestrale redatta dall'Emittente su base volontaria e non sottoposta a revisione contabile.</p> <p>Dati economici</p> <table><tr><th>Importi in Euro/migliaia</th><th>31.3.2013</th><th>31.3.2012</th><th>Variazione percentuale</th></tr><tr><td>Margine di interesse</td><td>130.579</td><td>168.109</td><td>-22,3%</td></tr><tr><td>Margine di intermediazione</td><td>371.774</td><td>475.365</td><td>-21,8%</td></tr><tr><td>Costi operativi</td><td>92.410</td><td>91.351</td><td>1,2%</td></tr><tr><td>Risultato netto della gestione finanziaria</td><td>322.471</td><td>458.449</td><td>-29,7%</td></tr><tr><td>Utile della operatività corrente al lordo delle imposte</td><td>230.919</td><td>367.936</td><td>-37,2%</td></tr><tr><td>Utile della operatività corrente al netto delle imposte</td><td>145.036</td><td>235.090</td><td>-38,3%</td></tr><tr><td>Utile d'esercizio</td><td>145.036</td><td>235.090</td><td>-38,3%</td></tr></table> <p>Dati patrimoniali</p> <table><tr><th>Importi in Euro/milioni</th><th>31.3.2013</th><th>31.12.2012</th><th>Variazione percentuale</th></tr><tr><td>Impieghi netti</td><td>24.079,1</td><td>22.653,2</td><td>6,3%</td></tr><tr><td>Raccolta netta</td><td>26.800,6</td><td>26.435,7</td><td>1,4%</td></tr><tr><td>Raccolta indiretta</td><td>-</td><td>-</td><td>n.a.</td></tr><tr><td>Attività finanziarie</td><td>72.211,9</td><td>75.973,7</td><td>-5,0%</td></tr><tr><td>Totale attivo</td><td>151.489,8</td><td>151.792,5</td><td>-0,2%</td></tr><tr><td>Patrimonio netto</td><td>3.604,0</td><td>3.477,1</td><td>3,6%</td></tr><tr><td>Capitale sociale</td><td>962,5</td><td>962,5</td><td>0,0%</td></tr></table> <p>Per maggiori dettagli in merito alle informazioni finanziarie e patrimoniali dell'Emittente si rinvia a quanto indicato al capitolo 11 del Documento di Registrazione. Inoltre tali dati non sono indicativi del futuro andamento dell'Emittente. Non vi è alcuna garanzia che eventuali futuri andamenti negativi dell'Emittente non abbiano alcuna incidenza negativa sul regolare svolgimento dei servizi d'investimento prestati dall'Emittente o sulla capacità dell'Emittente di adempiere ai propri obblighi di pagamento alle scadenze contrattualmente convenute.</p>	Importi in Euro/migliaia	31.3.2013	31.3.2012	Variazione percentuale	Margine di interesse	130.579	168.109	-22,3%	Margine di intermediazione	371.774	475.365	-21,8%	Costi operativi	92.410	91.351	1,2%	Risultato netto della gestione finanziaria	322.471	458.449	-29,7%	Utile della operatività corrente al lordo delle imposte	230.919	367.936	-37,2%	Utile della operatività corrente al netto delle imposte	145.036	235.090	-38,3%	Utile d'esercizio	145.036	235.090	-38,3%	Importi in Euro/milioni	31.3.2013	31.12.2012	Variazione percentuale	Impieghi netti	24.079,1	22.653,2	6,3%	Raccolta netta	26.800,6	26.435,7	1,4%	Raccolta indiretta	-	-	n.a.	Attività finanziarie	72.211,9	75.973,7	-5,0%	Totale attivo	151.489,8	151.792,5	-0,2%	Patrimonio netto	3.604,0	3.477,1	3,6%	Capitale sociale	962,5	962,5	0,0%
Importi in Euro/migliaia	31.3.2013	31.3.2012	Variazione percentuale																																																															
Margine di interesse	130.579	168.109	-22,3%																																																															
Margine di intermediazione	371.774	475.365	-21,8%																																																															
Costi operativi	92.410	91.351	1,2%																																																															
Risultato netto della gestione finanziaria	322.471	458.449	-29,7%																																																															
Utile della operatività corrente al lordo delle imposte	230.919	367.936	-37,2%																																																															
Utile della operatività corrente al netto delle imposte	145.036	235.090	-38,3%																																																															
Utile d'esercizio	145.036	235.090	-38,3%																																																															
Importi in Euro/milioni	31.3.2013	31.12.2012	Variazione percentuale																																																															
Impieghi netti	24.079,1	22.653,2	6,3%																																																															
Raccolta netta	26.800,6	26.435,7	1,4%																																																															
Raccolta indiretta	-	-	n.a.																																																															
Attività finanziarie	72.211,9	75.973,7	-5,0%																																																															
Totale attivo	151.489,8	151.792,5	-0,2%																																																															
Patrimonio netto	3.604,0	3.477,1	3,6%																																																															
Capitale sociale	962,5	962,5	0,0%																																																															
B.13	Fatti recenti relativi all'Emittente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità	Non si sono verificati eventi recenti nella vita dell'Emittente che siano sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità.																																																																
B.14	Dipendenza dell'Emittente da altri soggetti all'interno del gruppo	L'Emittente appartiene al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo ed è società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A..																																																																
B.15	Principali attività dell'Emittente	Banca IMI S.p.A., <i>investment bank</i> appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, è frutto dell'integrazione tra la società già Banca d'Intermediazione Mobiliare S.p.A. e Banca Caboto S.p.A. che rientra nel più ampio quadro di razionalizzazione delle attività e delle società facenti parte dei preesistenti gruppi bancari Banca Intesa e Sanpaolo IMI. Oltre che in Italia, dove ha sede principale a Milano e uffici a Roma, Banca IMI è operativa a Londra e in Lussemburgo – per il tramite della propria controllata IMI Investments - e a New York – per il tramite della controllata Banca IMI Securities Corp. Le strutture organizzative di <i>business</i> sono articolate in quattro macro-aree: <i>Capital Markets, Finance &</i>																																																																

		<p><i>Investments, Investment Banking e Structured Finance.</i> L'attività di <i>Capital Markets</i> comprende, oltre all'intera offerta di servizi di negoziazione - raccolta ordini, esecuzione e regolamento - alla clientela, l'attività di consulenza specialistica sulla gestione dei rischi finanziari ad aziende, banche e istituzioni finanziarie, l'attività di assistenza rivolta a banche e istituzioni finanziarie nella strutturazione di prodotti di investimento indirizzati alla propria clientela <i>retail</i> - obbligazioni indicizzate, strutturate, polizze <i>index linked</i> - , l'attività di <i>specialist</i> sui titoli di Stato italiani e di <i>market maker</i> sui titoli di stato e sulle principali obbligazioni italiane ed europee e su derivati quotati. Le attività di <i>Finance & Investments</i>, a carattere più strutturale, comprendono le funzioni di tesoreria, portafoglio di investimento e direzionale, emissioni obbligazionarie. L'attività di <i>Investment Banking</i> comprende l'attività di collocamento di titoli azionari, di titoli obbligazionari di nuova emissione (<i>investment grade e high yield bonds</i>) e di strumenti ibridi (<i>convertible bonds</i>) nonché l'attività di consulenza nel campo dell'M&A (<i>merger and acquisition</i> ossia fusioni e acquisizioni) e più in generale dell'advisory tramite la promozione, lo sviluppo e l'esecuzione delle principali operazioni di fusione, acquisizione, dismissione e ristrutturazione. L'attività di <i>Structured Finance</i> comprende l'offerta di prodotti e servizi di finanziamenti complessi a favore di società operanti nei settori Energy, Telecom Media & Technology e Transportation e per lo sviluppo delle infrastrutture collegate a questi settori, di <i>acquisition finance</i>, di operazioni di finanziamento strutturato per il mercato immobiliare domestico e internazionale, di <i>corporate lending</i>, le attività, a supporto e a servizio della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, finalizzate a originare, organizzare, strutturare e perfezionare operazioni di Finanza Strutturata, l'acquisizione di mandati di <i>loan agency</i>. Banca IMI mira ad offrire alla clientela una gamma completa di prodotti e di servizi appositamente studiati per soddisfare al meglio le esigenze della clientela e rappresenta il punto di riferimento per tutte le strutture del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (il "Gruppo Intesa Sanpaolo") relativamente ai prodotti di competenza. Banca IMI svolge le proprie attività in stretto coordinamento con le unità organizzative di relazione della Divisione <i>Corporate e Investment Banking</i> e le altre unità di relazione o società del Gruppo Intesa Sanpaolo.</p>
B.16	Compagine sociale e legami di controllo	<p>Intesa Sanpaolo S.p.A. detiene direttamente il 100% del capitale sociale dell'Emittente, pari a Euro 962.464.000 interamente sottoscritto e versato, diviso in numero 962.464.000 azioni ordinarie. Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto. Banca IMI S.p.A. è soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A., nonché società appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, di cui Intesa Sanpaolo S.p.A. è capogruppo.</p>

Sezione C – STRUMENTI FINANZIARI

C.1	<p>Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti e/o ammessi alla negoziazione, compresi eventuali codici di identificazione degli strumenti finanziari</p>	<p>Gli <i>Equity Protection Certificates</i> sono prodotti derivati di natura opzionaria e di stile europeo, vale a dire che l'opzione che incorporano, qualora sia "<i>in the money</i>", viene esercitata solamente alla scadenza in maniera automatica. Potrà essere tuttavia prevista nella struttura dei Certificati un'opzione di esercizio anticipato, qualora sia applicabile la caratteristica <i>Autocallable</i>. Gli <i>Equity Protection Certificates</i> sono inquadrabili nella categoria degli <i>investment certificates</i> di classe B, ossia quegli strumenti finanziari derivati cartolarizzati che incorporano una o più opzioni accessorie. Le tipologie di <i>Certificates</i> che potranno essere emesse ai sensi del Programma sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Equity Protection Long Certificates di Stile 1,</i> - <i>Equity Protection Long Certificates di Stile 2,</i> - <i>Equity Protection Short Certificates di Stile 1,</i> - <i>Equity Protection Short Certificates di Stile 2.</i> <p>Nella denominazione degli strumenti di cui all'elenco delle tipologie sopra riportato, potranno essere indicate una o più delle seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Cap,</i> - <i>Plus,</i> - <i>Autocallable,</i> - <i>Best Of/ Worst Of,</i> - <i>Rainbow.</i> <p>Pertanto, in base alle combinazioni previste in sede di strutturazione tra le tipologie e le varie caratteristiche, i Certificati potranno avere la seguente denominazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - [Euro] <i>Equity Protection [Long/Short] [Autocallable] [Cap] [Best Of/ Worst Of] [Rainbow] [Plus] Certificates [Quanto] [di Stile 1/ di Stile 2]</i> <p>Si segnala che, nel caso di <i>Certificates</i> di tipo <i>Quanto</i>, l'Attività Sottostante è sempre valorizzata convenzionalmente in Euro qualunque sia la valuta del mercato di riferimento.</p> <p>Diversamente, nel caso di <i>Certificates</i> di tipo <i>Euro</i>, l'Attività Sottostante è valorizzata nella valuta del relativo mercato di riferimento, esponendo quindi l'investitore al rischio di cambio per quanto attiene al calcolo dell'Importo di Liquidazione qualora l'Attività Sottostante non sia espressa in Euro.</p> <p>L'acquisto di un <i>Equity Protection Certificate</i> rappresenta pertanto un investimento caratterizzato da una rischiosità elevata e che può rappresentare una certa complessità. L'investitore deve tenere in conto che potrà perdere parzialmente la somma utilizzata per l'acquisto del Certificato.</p> <p>Il codice identificativo ISIN di ciascuna Serie emessa e il relativo Lotto Minimo di Esercizio verrà indicato di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive.</p>
C.2	Valuta di emissione degli strumenti finanziari	<p>I Certificati sono denominati in Euro.</p>

C.5	Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari	I <i>Certificates</i> non sono soggetti ad alcuna restrizione alla libera negoziabilità in Italia. Tuttavia i <i>Certificates</i> che saranno emessi nell'ambito del Programma non sono stati né saranno registrati ai sensi del <i>Securities Act</i> del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (" Securities Act ") né delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta dei <i>Certificates</i> non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli " Altri Paesi ") e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.
C.8	Descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari, compreso il ranking e le restrizioni a tali diritti	I Certificati conferiscono al Portatore il diritto al pagamento in contanti (c.d. <i>cash settlement</i>) di determinati importi in Euro - l'Importo di Liquidazione, l'Importo di Esercizio Anticipato (ove applicabile), l'Importo <i>Plus</i> (ove applicabile) - che saranno eventualmente corrisposti nel corso della durata della relativa Serie o alla scadenza. Non è pertanto prevista la consegna fisica dell'Attività Sottostante (c.d. <i>physical delivery</i>). I <i>Certificates</i> , essendo di stile europeo, saranno esercitati automaticamente alla Data di Scadenza, tranne in caso di esercizio anticipato (qualora sia prevista la caratteristica <i>Autocallable</i>). Il Portatore ha la facoltà di rinunciare all'esercizio automatico, inviando un'apposita Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio in Eccezione. I diritti derivanti dai <i>Certificates</i> costituiscono obbligazioni dirette, non subordinate e non garantite dell'Emittente. Non sussistono clausole di postergazione dei diritti inerenti ai <i>Certificates</i> rispetto ad altri debiti chirografari dell'Emittente.
C.11	Ammissione a quotazione dei Certificati	L'Emittente potrà (a) richiedere direttamente l'ammissione a quotazione di una Serie presso il Mercato Telematico dei <i>securitised derivatives</i> (" SeDeX "), segmento <i>investment certificates</i> , di Borsa Italiana S.p.A., presso sistemi multilaterali di negoziazione o internalizzatori sistematici, oppure (b) procedere alla sola offerta in sottoscrizione al pubblico della Serie senza richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso tali piattaforme, o (c) procedere all'offerta in sottoscrizione al pubblico della Serie e richiedere successivamente per tale Serie l'ammissione a quotazione presso tali piattaforme.
C.15	Incidenza dell'andamento dell'Attività Sottostante sul valore dei Certificati	<p>Il valore dei <i>Certificates</i> è legato all'andamento dell'Attività Sottostante, come di volta in volta indicata nelle Condizioni Definitive e da altri fattori quali la volatilità, i dividendi attesi (in caso di Attività Sottostante costituita da azioni o indici azionari), i tassi di interesse, il tempo trascorso dalla Data di Emissione e la correlazione tra gli Elementi Costitutivi del Paniere (in caso l'Attività Sottostante sia un Paniere). Si riportano in seguito le finalità d'investimento relative agli <i>Equity Protection Certificates</i>:</p> <p><u>EQUITY PROTECTION LONG CERTIFICATES</u></p> <p>Gli <i>Equity Protection Long Certificates</i> sono caratterizzati dalla "Strategia Long" e potranno essere di Stile 1 e di Stile 2. In generale, per "Strategia Long" si intende la strategia finanziaria che permette all'investitore di ottenere un risultato positivo in caso di rialzo dell'Attività Sottostante e cioè qualora il Valore di Riferimento Finale sia superiore al Valore di Riferimento Iniziale. In tal caso, dunque, i potenziali investitori indirizzeranno il loro investimento sull'aumento del valore dell'Attività Sottostante.</p> <p><u>EQUITY PROTECTION SHORT CERTIFICATES</u></p> <p>Gli <i>Equity Protection Short Certificates</i> sono caratterizzati dalla "Strategia Short" e potranno essere di Stile 1 e di Stile 2. In generale, per "Strategia Short" si intende la strategia finanziaria che permette all'investitore di ottenere un risultato positivo in caso di ribasso dell'Attività Sottostante e cioè qualora il Valore di Riferimento Finale sia inferiore al Valore di Riferimento Iniziale e vi sia una Percentuale di Protezione pari o superiore al 100%. In tal caso, dunque, i potenziali investitori indirizzeranno il loro investimento sulla diminuzione del valore dell'Attività Sottostante.</p>
C.16	La data di scadenza degli strumenti derivati – la data di esercizio o la data di riferimento finale	I <i>Certificates</i> hanno durata corrispondente alla relativa Data di Scadenza, che sarà indicata, con riferimento alle singole emissioni, nelle Condizioni Definitive.
C.17	Descrizione delle modalità di regolamento degli strumenti derivati	L'Emittente adempirà agli obblighi nascenti dall'esercizio automatico dei <i>Certificates</i> mediante regolamento in contanti e il pagamento dell'Importo di Liquidazione, se positivo, sarà effettuato dall'Emittente accreditando o trasferendo l'importo sul conto del Portatore aperto dall'intermediario negoziatore presso l'Agente per la Compensazione.
C.18	Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi degli strumenti derivati	<p>I Certificati conferiscono al Portatore il diritto al pagamento di determinati importi che saranno eventualmente corrisposti nel corso della durata della relativa Serie o alla scadenza.</p> <p>1. Importi che saranno eventualmente corrisposti nel corso della durata della relativa Serie</p> <p style="text-align: center;">IMPORTO DI ESERCIZIO ANTICIPATO (OVE APPLICABILE)</p> <p>I Certificati possono prevedere la possibilità di un esercizio anticipato automatico, qualora si verifichi un Evento di Esercizio Anticipato, vale a dire qualora il valore dell'Attività Sottostante, in corrispondenza di un Periodo di Valutazione <i>Autocallable</i> sia inferiore, pari o superiore (come specificato nelle relative Condizioni Definitive) al relativo Livello di Esercizio Anticipato, il <i>certificate</i> si estinguerà anticipatamente e il Portatore avrà diritto a percepire – nel Giorno di Pagamento Anticipato - il pagamento dell'Importo di Esercizio Anticipato.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p style="text-align: center;">IMPORTO PLUS (OVE APPLICABILE)</p> <p>Nel corso della loro durata, i Certificati possono prevedere, qualora stabilito dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive, il pagamento di uno o più Importi <i>Plus</i>, in corrispondenza del rispettivo Giorno di Pagamento <i>Plus</i>. Il pagamento degli Importi <i>Plus</i> non dipenderà dal verificarsi (o meno) di alcun evento relativo all'andamento dell'Attività Sottostante.</p> <p style="text-align: center;">***</p>

		<p>2. Importi da corrispondersi alla scadenza, qualora non si sia verificato l'Evento di Esercizio Anticipato (ove la caratteristica <i>Autocallable</i> sia applicabile)</p> <p style="text-align: center;">IMPORTO DI LIQUIDAZIONE</p> <p style="text-align: center;"><u>A. EQUITY PROTECTION LONG CERTIFICATES DI STILE 1</u></p> <p>In tal caso, potranno verificarsi i seguenti scenari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <u>qualora il Valore di Riferimento Finale sia superiore al Valore di Riferimento Iniziale (performance positiva dell'Attività Sottostante)</u>, l'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza sarà superiore all'importo inizialmente investito e varierà in funzione del Fattore di Partecipazione. Tuttavia, nel caso in cui il Livello di Protezione ed il Fattore di Partecipazione siano entrambi inferiori al 100%, potrebbe verificarsi una perdita anche in caso di performance positiva dell'Attività Sottostante; <u>qualora il Valore di Riferimento Finale sia inferiore al Valore di Riferimento Iniziale (performance negativa dell'Attività Sottostante)</u>, potranno verificarsi due diversi casi: <ol style="list-style-type: none"> Valore Riferimento Finale inferiore o uguale al Livello di Protezione: in questo caso l'investitore riceverà un Importo di Liquidazione equivalente ad una percentuale del capitale inizialmente investito pari al Livello di Protezione. Valore Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione: in questo caso la perdita dovuta alla performance negativa dell'Attività Sottostante viene influenzata dal Fattore di Partecipazione. Qualora il Fattore di Partecipazione sia inferiore al 100%, ciò amplificherà l'andamento negativo dell'Attività Sottostante aumentando il rischio di perdita del capitale inizialmente investito; qualora il Fattore di Partecipazione sia superiore al 100%, ciò attenuerà l'andamento negativo dell'Attività Sottostante e potrebbe anche determinare un Importo di Liquidazione superiore all'importo inizialmente investito. <p><u>Qualora le relative Condizioni Definitive prevedano la caratteristica <i>Cap</i>:</u></p> <p>In tal caso, l'importo che potrà ricevere l'investitore alla scadenza non potrà in alcun modo essere superiore al CAP indicato nelle relative Condizioni Definitive.</p> <p style="text-align: center;"><u>B. EQUITY PROTECTION LONG CERTIFICATES DI STILE 2</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <u>qualora il Valore di Riferimento Finale sia superiore o uguale al Valore di Riferimento Iniziale (performance positiva o nulla dell'Attività Sottostante):</u> In tal caso, l'investitore riceverà alla scadenza un Importo di Liquidazione che sarà pari all'importo inizialmente investito più un importo legato alla performance positiva dell'Attività Sottostante in funzione del Fattore di Partecipazione. <u>qualora il Valore di Riferimento Finale sia inferiore al Valore di Riferimento Iniziale (performance negativa dell'Attività Sottostante) ma superiore o uguale al Livello di Protezione:</u> In tal caso, l'investitore riceverà alla scadenza un Importo di Liquidazione che sarà in linea con la performance dell'Attività Sottostante. <u>qualora il Valore di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Protezione (performance negativa dell'Attività Sottostante):</u> In tal caso, l'investitore riceverà alla scadenza un Importo di Liquidazione che sarà equivalente ad una percentuale del capitale inizialmente investito. <p><u>Qualora le relative Condizioni Definitive prevedano la caratteristica <i>Cap</i>:</u></p> <p>Il CAP sarà applicabile solamente nello scenario n.1 di cui sopra, e in tal caso, l'importo che potrà ricevere l'investitore alla scadenza non potrà in alcun modo essere superiore al CAP indicato nelle relative Condizioni Definitive.</p> <p style="text-align: center;"><u>C. EQUITY PROTECTION SHORT CERTIFICATES DI STILE 1</u></p> <p>In tal caso, l'investitore riceverà alla scadenza un importo pari alla somma tra (i) l'Importo <i>Short</i> e (ii) l'eventuale differenza positiva, moltiplicata per il Fattore di Partecipazione, tra il Valore di Riferimento Finale ed il Livello di Protezione.</p> <p><u>Qualora le relative Condizioni Definitive prevedano la caratteristica <i>Cap</i>:</u></p> <p>In tal caso, l'importo che potrà ricevere l'investitore alla scadenza non potrà in alcun modo essere superiore al CAP indicato nelle relative Condizioni Definitive.</p> <p style="text-align: center;"><u>D. EQUITY PROTECTION SHORT CERTIFICATES DI STILE 2</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <u>qualora il Valore di Riferimento Finale sia inferiore o uguale al Valore di Riferimento Iniziale (performance negativa dell'Attività Sottostante):</u> In tal caso, l'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza sarà pari all'importo inizialmente investito più un importo inversamente proporzionale alla performance negativa in funzione del Fattore di Partecipazione. <u>qualora il Valore di Riferimento Finale sia superiore al Valore di Riferimento Iniziale (performance positiva dell'Attività Sottostante) ma inferiore o uguale al Livello di Protezione:</u> In tal caso, l'investitore riceverà un Importo di Liquidazione dato dalla somma dell'Importo <i>Short</i> con l'eventuale risultato positivo derivante dalla differenza tra Livello di Protezione e Valore di Riferimento Finale moltiplicata per il Multiplo.
--	--	--

		<p>3. <u>qualora il Valore di Riferimento Finale sia superiore al Livello di Protezione:</u></p> <p>In tal caso, l'investitore riceverà un Importo di Liquidazione pari all'Importo <i>Short</i>.</p> <p><u>Qualora le relative Condizioni Definitive prevedano la caratteristica Cap:</u></p> <p>Il CAP sarà applicabile solamente nello scenario n.1 di cui sopra, e in tal caso, l'importo che potrà ricevere l'investitore alla scadenza non potrà in alcun modo essere superiore al CAP indicato nelle relative Condizioni Definitive.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p style="text-align: center;">IMPORTO PLUS (OVE APPLICABILE)</p> <p>Alla scadenza, i Certificati possono prevedere, qualora stabilito dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive, il pagamento di uno o più Importi <i>Plus</i>, in corrispondenza del rispettivo Giorno di Pagamento <i>Plus</i>. Il pagamento degli Importi <i>Plus</i> non dipenderà dal verificarsi (o meno) di alcun evento relativo all'andamento dell'Attività Sottostante.</p> <p style="text-align: center;">*****</p> <p style="text-align: center;"><u>CARATTERISTICHE RELATIVE A CERTIFICATES LA CUI ATTIVITA' SOTTOSTANTE NON E' RAPPRESENTATA DA UN PANIERE</u></p> <p style="text-align: center;">MODALITÀ DI CALCOLO BEST OF</p> <p>Ai fini della determinazione del valore dell'Attività Sottostante, si può applicare il metodo di calcolo c.d. "<i>Best Of</i>".</p> <p>Pertanto, il funzionamento dei Certificati con caratteristica <i>Best Of</i> presenta le medesime caratteristiche relative alle tipologie sopramenzionate, di conseguenza saranno utilizzate le medesime formule sopra riportate per il calcolo dell'Importo di Liquidazione. A tal fine, l'Agente di Calcolo prenderà in considerazione il Valore di Riferimento Iniziale, il Valore di Riferimento Finale, il Livello di Esercizio Anticipato (ove applicabile), l'eventuale Livello <i>Cap</i> e l'eventuale Livello di Protezione relativi al Sottostante <i>Best Of</i> selezionato (o del Sottostante <i>Second Best Of</i>, o del Sottostante <i>Third Best Of</i> ecc. come indicato nelle rispettive Condizioni Definitive).</p> <p style="text-align: center;">MODALITÀ DI CALCOLO WORST OF</p> <p>Ai fini della determinazione del valore dell'Attività Sottostante, si può applicare il metodo di calcolo c.d. "<i>Worst Of</i>".</p> <p>Pertanto, il funzionamento dei Certificati con caratteristica <i>Worst Of</i> presenta le medesime caratteristiche relative alle tipologie sopramenzionate, di conseguenza saranno utilizzate le medesime formule sopra riportate per il calcolo dell'Importo di Liquidazione. A tal fine, l'Agente di Calcolo prenderà in considerazione il Valore di Riferimento Iniziale, il Valore di Riferimento Finale, il Livello di Esercizio Anticipato (ove applicabile), l'eventuale Livello <i>Cap</i> e l'eventuale Livello di Protezione relativi al Sottostante <i>Worst Of</i> selezionato (o del Sottostante <i>Second Worst Of</i>, o del Sottostante <i>Third Worst Of</i> ecc. come indicato nelle rispettive Condizioni Definitive).</p> <p style="text-align: center;"><u>CARATTERISTICHE RELATIVE A CERTIFICATES LA CUI ATTIVITA' SOTTOSTANTE E' RAPPRESENTATA DA UN PANIERE</u></p> <p style="text-align: center;">MODALITÀ DI CALCOLO RAINBOW</p> <p>Ai fini della determinazione del valore dell'Attività Sottostante, si può applicare il metodo di calcolo c.d. "<i>Rainbow</i>".</p> <p>Pertanto, il funzionamento dei Certificati con caratteristica <i>Rainbow</i> presenta le medesime caratteristiche relative alle tipologie sopramenzionate, di conseguenza saranno utilizzate le medesime formule sopra riportate per il calcolo dell'Importo di Liquidazione.</p> <p>In caso di caratteristica <i>Rainbow</i>, l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive (i) le attività finanziarie che rappresentano gli Elementi Costitutivi del Paniere, (ii) le percentuali dei pesi all'interno del Paniere senza preliminarmente indicarne la rispettiva attribuzione ad una specifica attività finanziaria, nonché (iii) i criteri oggettivi in base ai quali sarà effettuata l'allocazione dei pesi da parte dell'Agente di Calcolo.</p> <p>Nel corso della durata dei Certificati – ossia nei Giorni di Negoziazione coincidenti con la Data di Determinazione, il Periodo di Osservazione del Valore di Riferimento Iniziale, il Periodo di Valutazione <i>Autocallable</i> (ove applicabile) – nonché alla scadenza – ossia nei Giorni di Negoziazione coincidenti con il Giorno di Valutazione o il Periodo di Osservazione del Valore di Riferimento Finale –, l'Agente di Calcolo attribuirà i pesi ai rispettivi Elementi Costitutivi del Paniere sulla base delle <i>performance</i> fatte registrare in quegli specifici Giorni di Negoziazione e secondo i criteri oggettivi stabiliti nelle relative Condizioni Definitive. L'allocazione dei pesi all'interno del Paniere potrà pertanto risultare diversa in ciascuno dei suddetti periodi, a seconda dell'andamento degli Elementi Costitutivi del Paniere.</p> <p>Una volta determinata la ponderazione del Paniere nella specifica data di rilevazione, l'Agente di Calcolo determinerà il complessivo valore del Paniere secondo le modalità applicate negli strumenti normalmente legati a Panieri.</p>
C.19	Il prezzo di esercizio o il prezzo di riferimento definitivo dell'Attività Sottostante	<p>A seconda dell'Attività Sottostante dei <i>Certificates</i>, il livello o prezzo dell'Attività Sottostante verrà rilevato secondo le modalità indicate per ciascuna tipologia di Attività Sottostante nella definizione di Valore di Riferimento contenuta all'interno del presente Prospetto di Base.</p> <p>Il Valore di Riferimento Iniziale e il Valore di Riferimento Finale, o i criteri per determinarli, saranno riportati nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie emessa nell'ambito del Programma.</p>
C.20	Descrizione del tipo di sottostante e di	<p>I <i>Certificates</i> possono avere come Attività Sottostante: (i) azioni quotate in Italia, sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ovvero quotate sui mercati azionari di altri paesi europei o extraeuropei; (ii) indici italiani o stranieri appartenenti alle seguenti categorie: azionari, valutari, obbligazionari, di merci, di <i>futures</i>, di inflazione, di OICR</p>

	dove siano reperibili le informazioni relative all'Attività Sottostante	armonizzati, di <i>Exchange Traded Fund</i> (gli " ETF "), di volatilità, di tassi di interesse; (iii) tassi di cambio fra l'Euro e la valuta di uno Stato ovvero fra valute di diversi Stati sempre che tali tassi di cambio siano rilevati con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e le relative valute siano convertibili; (iv) tassi di interesse; (v) merci; (vi) <i>futures</i> su merci ³ ; (vii) Fondi, cioè: (a) gli organismi d'investimento collettivo del risparmio (" OICR ") (aperti o chiusi) italiani o esteri costituiti ai sensi della Direttiva 2009/65/CE e successive modificazioni (c.d. fondi armonizzati); nonché (b) gli <i>Exchange Traded Fund</i> (" ETF ") (x) italiani od esteri costituiti ai sensi della Direttiva 2009/65/CE e successive modificazioni (c.d. fondi armonizzati), e (y), in caso di richiesta di ammissione a quotazione dei Certificati presso il SeDeX, quotato nei mercati regolamentati dell'Unione Europea e sottoposto alle Direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE; (ix) relativi panieri delle Attività Sottostanti di cui ai punti (i), (ii), (iii) (iv), (v), (vi), e (vii) che precedono. Le informazioni relative alle Attività Sottostanti saranno disponibili sui maggiori quotidiani economici nazionali (quali " <i>Il Sole 24 Ore</i> " e " <i>MF</i> "), e internazionali (" <i>Financial Times</i> " e " <i>Wall Street Journal Europe</i> ") (qualora il mercato regolamentato di riferimento sia un mercato regolamentato di un paese diverso dall'Italia).
--	--	--

Sezione D – RISCHI

D.2	Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per l'Emittente	<p><u>Rischi connessi al contesto macroeconomico</u></p> <p>La capacità reddituale e la stabilità dell'Emittente sono influenzati dalla situazione economica generale e dalla dinamica dei mercati finanziari e, in particolare, dalla solidità e dalla prospettive di crescita delle economie dei Paesi in cui l'Emittente opera, inclusa la loro affidabilità creditizia.</p> <p><u>Rischio legato alla circostanza che la crisi e volatilità dei mercati finanziari nell'area euro possano negativamente influenzare l'attività di Banca IMI</u></p> <p>La crisi finanziaria nell'Area Euro si è intensificata nel corso del 2011 come dimostrano i ripetuti downgrade subiti da numerosi paesi dell'Area Euro. Poiché l'attività e i ricavi di Banca IMI sono per lo più legati alle operazioni nel mercato italiano e dell'Area Euro, essi potranno essere sottoposti a oscillazioni.</p> <p><u>Rischio di credito</u></p> <p>Il rischio di credito sorge dalla possibilità che una controparte possa non adempiere alle obbligazioni contratte nei confronti dell'Emittente o nel caso in cui subisca una diminuzione del merito di credito.</p> <p><u>Rischio di mercato</u></p> <p>Il rischio di mercato è il rischio di perdite di valore degli strumenti finanziari detenuti dall'Emittente per effetto dei movimenti delle variabili di mercato. Ciò comporta potenziali cambiamenti nel valore degli strumenti finanziari.</p> <p><u>Rischio operativo</u></p> <p>Il rischio operativo è il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni e danni causati da processi interni, personale, sistemi o causati da eventi esterni.</p> <p><u>Rischio di liquidità dell'Emittente</u></p> <p>Il rischio di liquidità è il rischio che la Banca non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento anche a causa di circostanze indipendenti dall'Emittente.</p> <p><u>Rischio relativo ai contenziosi rilevanti in capo a Banca IMI S.p.A.</u></p> <p>L'emittente è parte in diversi procedimenti giudiziari da cui potrebbero derivare obblighi risarcitori anche per importi rilevanti a carico dello stesso.</p> <p><u>Rischi connessi all'esposizione di Banca IMI al rischio di credito sovrano</u></p> <p>Banca IMI risulta esposta nei confronti di governi o altri enti pubblici dei maggiori Paesi europei nonché di Paesi al di fuori dell'Area Euro. L'aggravarsi della situazione del debito sovrano potrebbe avere effetti negativi sui risultati operativi, sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente.</p> <p><u>Rischio legato alla circostanza che l'attività di Banca IMI è esposta all'intensificarsi della concorrenza all'interno dell'industria dei servizi finanziari</u></p> <p>L'attuale concorrenza o il relativo incremento possono determinare fluttuazioni negative sui prezzi per i prodotti e servizi di Banca IMI, causare una perdita di quote di mercato e richiedere a Banca IMI ulteriori investimenti nelle sue aree di operatività al fine di mantenersi competitiva.</p> <p><u>Rischio legato alla circostanza che l'attività di Banca IMI è sensibile alle condizioni macroeconomiche negative presenti in Italia</u></p> <p>L'Italia costituisce il mercato principale in cui opera Banca IMI, pertanto ogni riduzione del rating dello Stato italiano o la previsione che tale riduzione possa avvenire, può avere impatti negativi sui risultati operativi, sulle condizioni finanziarie e sulle prospettive di Banca IMI. La capacità reddituale e la stabilità dell'Emittente sono influenzati dalla situazione economica generale e dalla dinamica dei mercati finanziari. Non può escludersi che, a seconda dell'andamento della situazione economica dei Paesi in cui opera, l'Emittente possa subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzione del valore delle attività detenute.</p> <p><u>Rischio operativo e gestionale legato alla circostanza che Banca IMI opera in un settore altamente regolamentato</u></p> <p>Nello svolgimento della propria attività, l'Emittente è tenuto al rispetto di numerosi requisiti legali e regolamentari che richiedono un costante monitoraggio da parte di quest'ultimo, nonché un continuo adeguamento delle procedure interne all'istituto.</p>
D.6	Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per gli	<p>I Certificati, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non appropriate. Si consideri che, in generale, l'investimento nei Certificati, in quanto strumenti finanziari di particolare</p>

³ Si segnala che in caso di *Certificates* la cui Attività Sottostante sia rappresentata da *Futures* su Mercati, la durata di tali strumenti rispecchierà quella dei relativi *futures* sottostanti.

strumenti finanziari	<p>complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, l'investitore dovrà valutare il rischio dell'operazione e l'intermediario dovrà verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore ai sensi della normativa vigente.</p> <p><u>Fattori di rischio relativi ai Certificati</u></p> <p><u>Rischio Emittente e assenza di garanzie specifiche di pagamento dell'eventuale ammontare dovuto dall'Emittente in relazione ai Certificati</u></p> <p>L'investimento in Certificati è connesso all'eventualità che l'Emittente, per effetto di un deterioramento della propria solidità patrimoniale, non sia in grado di corrispondere l'Importo di Liquidazione dei Certificati alla scadenza.</p> <p><u>Rischio di perdita del capitale investito</u></p> <p>Il rischio di perdita del capitale investito relativo ai Certificati dipende dal Livello di Protezione, dalla Percentuale di Protezione e dal Fattore di Partecipazione fissati dall'Emittente. Inoltre, qualora la Valuta di Liquidazione non corrisponda alla Valuta di Riferimento dell'Attività Sottostante, il capitale investito potrà essere esposto al cosiddetto "rischio di cambio".</p> <p><u>Rischio relativo ad una Percentuale di Protezione inferiore al 100%</u></p> <p>Sia nel caso di <i>Equity Protection Long Certificates</i> che di <i>Equity Protection Short Certificates</i>, più bassa sarà la Percentuale di Protezione fissata dall'Emittente più alta sarà l'eventuale perdita che l'investitore subirà poiché il Prezzo di Emissione del Certificato non sarà interamente protetto e l'investitore potrebbe vedersi riconosciuto a scadenza un Importo di Liquidazione inferiore al Prezzo di Emissione.</p> <p><u>Rischio relativo ad un Fattore di Partecipazione inferiore al 100%</u></p> <p>Nel caso di <i>Equity Protection Long Certificates</i>, minore è il Fattore di Partecipazione, minore sarà la partecipazione dell'investitore alla <i>performance</i> dell'Attività Sottostante. Nello specifico, qualora tale percentuale assuma un valore inferiore al 100%, sarà riconosciuta all'investitore solo una parte della <i>performance</i> dell'Attività Sottostante.</p> <p><u>Rischio connesso alla presenza di un Livello Cap</u></p> <p>In caso di <i>Equity Protection Long Certificates</i>, il "Livello Cap" è il livello dell'Attività Sottostante al di sopra del quale sarà corrisposto l'ammontare massimo dell'Importo di Liquidazione che l'investitore può percepire alla Data di Scadenza; in caso di <i>Equity Protection Short Certificates</i>, il livello dell'Attività Sottostante al di sotto del quale sarà corrisposto l'ammontare massimo dell'Importo di Liquidazione che l'investitore può percepire alla Data di Scadenza.</p> <p><u>Rischio di cambio specifico degli Euro Equity Protection Certificates</u></p> <p>Per i Certificati in cui la Valuta di Liquidazione non corrisponda alla Valuta di Riferimento dell'Attività Sottostante, l'Importo di Liquidazione verrà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio. Fluttuazioni nei tassi di cambio possono anche parzialmente vanificare eventuali rendimenti positivi dell'<i>Equity Protection Certificate</i>, così come ridurre eventuali andamenti negativi. Diversamente, in caso di <i>Equity Protection Certificates Quanto</i>, la Valuta di Riferimento dell'Attività Sottostante viene invece sempre convenzionalmente espressa in Euro, senza applicazione di alcun Tasso di Cambio neutralizzando pertanto gli effetti del tasso di cambio sugli importi pagati in relazione ai Certificati. Non può, tuttavia, essere escluso a priori che fluttuazioni nei cambi possano avere effetti negativi sull'andamento dell'Attività Sottostante e quindi, indirettamente, anche sugli <i>Equity Protection Certificates Quanto</i>.</p> <p><u>Rischio di prezzo-Andamento dell'Attività Sottostante ed altri elementi che determinano il valore degli Equity Protection Certificates</u></p> <p>L'evoluzione nel tempo del valore delle singole componenti opzionarie che costituiscono i Certificati dipende in misura significativa dal valore corrente e dalla volatilità delle Attività Sottostanti, dalla vita residua delle opzioni costituenti i Certificati, dal livello dei tassi di interesse del mercato monetario e dai dividendi attesi (in caso l'Attività Sottostante sia rappresentata da azioni o indici azionari), dalle attività commerciali dell'emittente dell'Attività Sottostante, dalle contrattazioni speculative e da altri fattori.</p> <p>Il prezzo dei Certificati potrebbe essere negativamente influenzato da un deterioramento della solidità patrimoniale dell'Emittente.</p> <p><u>Rischio relativo al verificarsi dell'Evento di Esercizio Anticipato (ove applicabile)</u></p> <p>Qualora, in relazione ai Certificati, in corrispondenza di un Periodo di Valutazione <i>Autocallable</i> si verifichi un Evento di Esercizio Anticipato e dunque il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante sia inferiore, pari o superiore al relativo Livello di Esercizio Anticipato (come specificato nelle relative Condizioni Definitive), i Certificati saranno esercitati anticipatamente (e dunque si estingueranno) e sarà corrisposto all'investitore – nel Giorno di Pagamento Anticipato - il relativo Importo di Esercizio Anticipato.</p> <p>In tal caso, l'Importo di Esercizio Anticipato da corrispondersi al Portatore non dipenderà dal valore dell'Attività Sottostante (come avviene per l'Importo di Liquidazione) – che in quel dato momento potrebbe essere anche in aumento - ma sarà costituito da un importo in Euro determinato dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive.</p> <p>Si segnala che, al verificarsi dell'Evento di Esercizio Anticipato, maggiore sarà il tempo alla scadenza e maggiore sarà il rendimento annuo dell'Importo di Esercizio Anticipato versato all'investitore in relazione al Certificato estinto.</p> <p><u>Rischio relativo alle caratteristiche Best Of e Worst Of</u></p> <p>Come stabilito dall'Emittente nelle Condizioni Definitive, in relazione alle caratteristiche <i>Best Of</i> e <i>Worst Of</i> relative ai Certificati, il rendimento dei Certificati potrebbe non essere necessariamente legato all'attività finanziaria con la prima miglior <i>performance</i> in assoluto (nel caso di caratteristica <i>Best Of</i>) o con la prima peggior <i>performance</i> in assoluto (nel caso di caratteristica <i>Worst Of</i>) tra le attività finanziarie nell'ambito dell'Attività Sottostante. Pertanto, in caso di caratteristica <i>Best Of</i>, più in basso sarà collocata la <i>performance</i> indicata dall'Emittente tra le attività finanziarie nell'ambito dell'Attività Sottostante, minore sarà il guadagno che potrà percepire l'investitore. Diversamente, in caso di caratteristica <i>Worst Of</i>, più in alto sarà collocata la <i>performance</i> indicata dall'Emittente tra le attività finanziarie nell'ambito dell'Attività Sottostante, minore sarà il guadagno che potrà percepire l'investitore.</p> <p><u>Rischio di liquidità</u></p> <p>I Certificati potrebbero presentare problemi di liquidità tali da rendere difficoltoso o non conveniente per l'investitore rivenderli sul mercato prima della scadenza naturale ovvero determinarne correttamente il valore. L'Emittente procederà alla sola offerta al pubblico dei Certificati, in tutti i casi in cui, essendovi un ridotto aggiornamento delle informazioni sui prezzi relative all'Attività Sottostante, tali Certificati potrebbero non essere ammessi alla quotazione sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A..</p>
-----------------------------	---

	<p>Nel caso di quotazione, l'Emittente riveste le funzioni di Specialista in relazione ai <i>Certificati</i>. Non sussiste alcun obbligo per lo Specialista, alla data del Prospetto di Base, di effettuare proposte in acquisto e vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo indicato nelle Istruzioni di Borsa (c.d. obblighi di <i>spread</i>). Nei casi di offerta in sottoscrizione di una Serie di Certificati non seguita né da quotazione presso il SeDex o presso altri mercati regolamentati, né da ammissione alle negoziazioni degli stessi presso sistemi multilaterali di negoziazione o su sistemi di internalizzazione sistematica, l'Emittente non assume l'onere di controparte non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di Certificati su iniziativa dell'investitore. Pertanto, l'investitore potrebbe trovarsi nell'impossibilità di disinvestire il proprio investimento nei Certificati. L'Emittente potrebbe tuttavia decidere di riacquistare i Certificati dall'investitore e successivamente procedere alla relativa cancellazione.</p> <p><u><i>Rischio relativo all'assenza di interessi/dividendi</i></u></p> <p>I Certificati non conferiscono al portatore alcun diritto alla consegna di titoli o di altri valori sottostanti, ma esclusivamente il diritto a ricevere il pagamento dell'Importo di Liquidazione. Pertanto, non danno diritto a percepire interessi o dividendi e quindi non danno alcun rendimento ricorrente. Il prezzo dei Certificati già sconta il flusso dei dividendi attesi, tuttavia ogni variazione sulle stime degli stessi può influenzare il valore dei Certificati.</p> <p><u><i>Rischio connesso alla presenza di commissioni</i></u></p> <p>Nelle Condizioni Definitive sarà indicato l'ammontare delle commissioni di collocamento e/o di garanzia poste a carico dei sottoscrittori, il cui ammontare fissato dall'Emittente sarà corrisposto ai Collocatori e/o al Responsabile del Collocamento. Qualora tali commissioni siano previste dall'Emittente per la fissazione del Prezzo di Emissione, nelle Condizioni Definitive sarà riportato, di volta in volta e per ciascuna Serie, il valore percentuale delle medesime rispetto al prezzo di sottoscrizione. In caso di successiva quotazione di una Serie precedentemente offerta al pubblico, potrebbe verificarsi una divergenza tra il Prezzo di Sottoscrizione dei Certificati offerti al pubblico ed il prezzo di negoziazione degli stessi in sede di quotazione. In tal caso sussiste il rischio di un deprezzamento degli strumenti pari al valore di tali commissioni. I Portatori saranno sostenere altri costi operativi ovvero commissioni in relazione alla sottoscrizione nonché alle successive eventuali operazioni di acquisto o vendita dei Certificati; tali costi non saranno applicati dall'Emittente.</p> <p><u><i>Rischio connesso alla coincidenza dei Giorni di Valutazione con le date di stacco di dividendi azionari in caso di Equity Protection Certificates con Strategia Long</i></u></p> <p>Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da un'azione, ovvero da un indice azionario, sussiste un rischio legato alla circostanza che i Giorni di Valutazione possano essere fissati in corrispondenza delle date di pagamento dei dividendi relativi alla azione sottostante ovvero ad uno o più dei titoli che compongono l'indice azionario sottostante.</p> <p><u><i>Rischio relativo ai Panieri di Attività Sottostanti – Rischio relativo alla caratteristica Rainbow - Rischio di correlazione</i></u></p> <p>Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia costituita da un Paniere di Attività Sottostanti, il valore e il rendimento dei Certificati dipendono dal valore di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, dalla ponderazione attribuita a ciascun Elemento Costitutivo del Paniere e dalla correlazione tra gli Elementi Costitutivi. Inoltre, ove prevista, la caratteristica <i>Rainbow</i> comporta che il Paniere avrà una ponderazione variabile per tutta la durata dei Certificati, in funzione delle performance degli Elementi Costitutivi del Paniere e, di conseguenza, ciò avrà impatto sul valore complessivo dello stesso. L'investitore deve quindi considerare che, in caso di caratteristica <i>Rainbow</i>, al variare dell'andamento di anche un solo Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento del Paniere potrebbe essere nettamente diverso dal Valore di Riferimento registrato nella data di rilevazione precedente.</p> <p><u><i>Rischio relativo agli indici di futures</i></u></p> <p>Con riferimento alle Attività Sottostanti costituite da indici di <i>futures</i>, l'investitore deve tener presente che lo <i>Sponsor</i> di tali indici deve considerare nel calcolo degli stessi la sostituzione periodica dei <i>futures</i> sottostanti (c.d. <i>roll-over</i>) e la conseguente rettifica del loro valore oltre ai costi conseguenti a tali attività (c.d. commissioni di <i>roll-over</i>).</p> <p><u><i>Rischio relativo ai Certificati su Fondi</i></u></p> <p>I Certificati su Fondi possono comportare il rischio di scelte di investimento che non sono note a priori poiché spettano esclusivamente al management o al gestore del fondo. Tale investimento può essere influenzato negativamente in misura non indifferente da premi di emissione, commissioni di amministrazione o gestione addebitati dal fondo.</p> <p><u><i>Rischio relativo ai Certificati su Exchange Traded Funds</i></u></p> <p>Qualora l'Attività Sottostante dei Certificati sia rappresentata da quote di un <i>Exchange Traded Fund</i> vi è il rischio che un generale andamento negativo di determinati mercati o borse, nonché mutamenti politici, restrizioni alla conversione valutaria, controlli sui cambi, imposte, limitazioni agli investimenti di capitali esteri, riflussi di capitale ecc. si ripercuota negativamente sui prezzi delle quote.</p> <p><u><i>Rischio derivante da un ridotto aggiornamento delle informazioni sui prezzi relativi ad alcune Attività Sottostanti</i></u></p> <p>Si segnala che l'Emittente potrà emettere Certificati aventi come Attività Sottostanti: Fondi, Indici di Fondi, Indici di volatilità, Indici di inflazione o Panieri di tali Attività Sottostanti e le informazioni relative ai prezzi delle suddette Attività Sottostanti potrebbero non essere continue ed aggiornate, non consentendo all'investitore di valutare con continuità, il proprio investimento nei Certificati.</p> <p><u><i>Rischio connesso alla divergenza di prezzo in caso di quotazione</i></u></p> <p>In caso di successiva quotazione di una Serie precedentemente offerta, potrebbe verificarsi una divergenza tra il Prezzo di Sottoscrizione dei Certificati offerti al pubblico ed quello di negoziazione degli stessi in sede di quotazione.</p> <p><u><i>Rischio di assenza di rating</i></u></p> <p>Non è previsto che i Certificati emessi a valere sul Programma siano oggetto di un separato rating.</p> <p><u><i>Rischio nel caso in cui il mercato di riferimento dell'Attività Sottostante sia localizzato in un paese c.d. "emergente"</i></u></p> <p>L'impatto dei fattori che incidono sull'Attività Sottostante potrebbe essere maggiore nel caso in cui il mercato di riferimento dell'Attività Sottostante sia localizzato in un paese c.d. "emergente".</p> <p><u><i>Rischio di potenziali conflitti di interessi</i></u></p> <p>Possono sussistere interessi autonomi in conflitto con l'interesse del Portatore, particolarmente nel caso di coincidenza dell'Emittente con lo Specialista, con l'Agente di Calcolo, con lo Sponsor dell'Indice o con il gestore del sistema di internalizzazione sistematica, nei rapporti tra l'Emittente e le società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso, nonché relativamente all'attività dei Collocatori. Ulteriori conflitti di interessi potrebbero verificarsi quando la</p>
--	---

		<p>controparte di copertura finanziaria dell'Emittente in relazione ai Certificati sia una società controllante, controllata o soggetta a comune controllo dell'Emittente. L'attività di sostegno della liquidità dei Certificati tramite il riacquisto degli stessi potrebbe inoltre determinare un conflitto di interessi nei confronti degli investitori.</p> <p><u>Rischio di estinzione anticipata per Eventi Rilevanti</u></p> <p>Al verificarsi di Eventi Rilevanti, l'Emittente può rettificare le caratteristiche contrattuali dei Certificati o procedere ad estinguere anticipatamente i Certificati con il pagamento del loro congruo valore di mercato così come determinato, con la dovuta diligenza ed in buona fede dall'Agente di Calcolo. In caso di fallimento di una società emittente un'Azione che sia Elemento Costitutivo del Paniere di Azioni sottostante, il prezzo dell'Azione sarà fissato dall'Agente di Calcolo a valore zero fino alla scadenza a prescindere dal valore che l'azione possa mantenere dopo il fallimento.</p> <p><u>Rischio relativo al verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato</u></p> <p>Al verificarsi di uno dei cosiddetti "Eventi di Sconvolgimento del Mercato" che causino la turbativa della regolare rilevazione dei valori dell'Attività Sottostante, la stessa è effettuata dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato.</p> <p><u>Rischio di decadenza dell'offerta al raggiungimento del Livello Massimo</u></p> <p>Qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore dell'Attività Sottostante sia pari o superiore al Livello Massimo indicato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive.</p> <p><u>Rischio relativo al ritiro dell'offerta</u></p> <p>L'Emittente si riserva di dichiarare revocata o ritirare l'Offerta, in tal caso le adesioni ricevute saranno considerate nulle ed inefficaci.</p> <p><u>Rischio Paese</u></p> <p>Il rischio paese consiste nell'eventualità che un determinato paese si trovi in condizioni tali da non poter onorare i propri impegni finanziari. Qualora l'Attività Sottostante dei Certificati sia rappresentata da attività finanziarie i cui mercati di riferimento non rientrino tra i paesi membri dell'Unione Europea o nell'ambito dell'OCSE, il rendimento di tali Certificati potrebbe essere penalizzato a seguito dell'esposizione al rischio paese.</p> <p><u>Rischio connesso alla possibilità di modifiche del regime fiscale dei Certificati</u></p> <p>I valori lordi e netti degli importi relativi ai <i>certificates</i> contenuti nelle relative Condizioni Definitive saranno calcolati sulla base del regime fiscale in vigore alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive. Non è possibile prevedere se tale regime fiscale potrà subire eventuali modifiche nella durata dei Certificati nè quindi può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili ai <i>certificates</i> alle varie date di pagamento.</p> <p><u>Rischio relativo alla possibilità di modifiche legislative</u></p> <p>Non vi è alcuna garanzia che eventuali modifiche alle leggi o regolamenti applicabili successivamente alla data del presente prospetto non possano incidere, anche negativamente, sui diritti dei portatori dei Certificati.</p>
Sezione E – OFFERTA		
E.2b	Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi, se diversi dalla ricerca del profitto e/o dalla copertura di determinati rischi	I proventi netti derivanti dalla vendita dei <i>Certificates</i> saranno utilizzati dall'Emittente nella propria attività di intermediazione finanziaria e investimento mobiliare.
E.3	Descrizione dei termini e delle condizioni dell'offerta	<p><u>Termini e condizioni dell'offerta</u></p> <p>Per ciascuna Serie, sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive (i) la presenza di eventuali condizioni cui l'offerta ed emissione dei <i>Certificates</i> sia subordinata, (ii) l'ammontare totale dell'emissione ed i relativi Lotti Minimi di Esercizio, e (iii) durata del Periodo di Offerta (che potrà essere differente per le adesioni eventualmente effettuate fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza rispetto alle adesioni effettuate presso i Collocatori). L'Emittente si riserva la facoltà di aumentare durante il periodo di offerta dei relativi <i>Certificates</i>, l'importo totale dei <i>Certificates</i> offerti in sottoscrizione. Per ciascuna Serie, l'importo totale dei <i>Certificates</i> emessi e quindi il numero dei <i>Certificates</i> effettivamente emessi sarà comunicato dall'Emittente entro il termine indicato nelle relative Condizioni Definitive. L'Emittente potrà, entro l'ultimo giorno del Periodo d'Offerta, prorogare il Periodo di Offerta, ed altresì, al ricorrere di un ragionevole motivo, procedere in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta alla chiusura anticipata dell'offerta dei <i>Certificates</i>, anche ove l'ammontare massimo dei Certificati non sia già stato interamente collocato e altresì potrà procedere alla eventuale chiusura anticipata del Periodo di Offerta una volta che le adesioni abbiano raggiunto l'ammontare complessivo qualora indicato nelle relative Condizioni Definitive.</p> <p><u>Modalità di adesione all'offerta</u></p> <p>Salvo ove diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, le domande di adesione all'offerta dovranno essere effettuate mediante sottoscrizione dell'apposita scheda di adesione debitamente compilata (o secondo altra modalità equivalente come indicato nelle Condizioni Definitive) e sottoscritta dal richiedente o da un suo mandatario speciale e presentate presso i Collocatori. Nel caso di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza, relativamente ai Collocatori Online i <i>Certificates</i> saranno offerti mediante l'utilizzo di strumenti elettronici via Internet, in sostituzione al tradizionale metodo cartaceo, ma con modalità equivalenti al medesimo.</p> <p><u>Revoca e ritiro dell'offerta</u></p> <p>Salvo ove diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, qualora tra la data di pubblicazione delle relative Condizioni Definitive e il giorno antecedente l'inizio dell'offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, o comunque accadimenti di rilievo relativi all'Emittente e/o del Gruppo che siano tali, a giudizio</p>

		<p>dell'Emittente, da pregiudicare il buon esito dell'offerta o da renderne sconsigliabile l'effettuazione, ovvero qualora non si dovesse addivenire fra l'Emittente, l'eventuale Responsabile del Collocamento e i Collocatori alla stipula dei contratti di collocamento relativi all'offerta, l'Emittente potrà decidere di revocare e non dare inizio all'offerta e la stessa dovrà ritenersi annullata. Tale decisione sarà comunicata tempestivamente dall'Emittente entro la data di inizio della singola offerta. L'Emittente si riserva inoltre la facoltà di ritirare, in tutto o in parte, l'offerta dei <i>Certificates</i> entro la Data di Emissione dei relativi <i>Certificates</i>, che coincide con la Data di Regolamento, al ricorrere delle circostanze straordinarie, eventi negativi od accadimenti di rilievo indicati nell'ipotesi di revoca dell'offerta. Tale decisione sarà comunicata tempestivamente entro la Data di Emissione dei relativi <i>Certificates</i>. In tal caso, tutte le domande di adesione all'offerta della relativa Serie saranno per ciò stesso da ritenersi nulle ed inefficaci, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'Emittente.</p> <p><u>Comunicazioni</u></p> <p>Si segnala che le relative comunicazioni saranno effettuate dall'Emittente mediante avviso da pubblicarsi sul proprio sito web, sul sito internet del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori e (ove applicabile) contestualmente, trasmesso alla CONSOB.</p> <p><u>Regolamento dei Certificates</u></p> <p>Per ciascuna Serie, il pagamento integrale del Prezzo di Sottoscrizione dei <i>Certificates</i> offerti e sottoscritti dovrà essere effettuato dal sottoscrittore alla Data di Regolamento dei <i>Certificates</i> presso il Collocatore che ha ricevuto l'adesione. Contestualmente al pagamento del Prezzo di Sottoscrizione, i <i>Certificates</i> assegnati nell'ambito dell'offerta saranno messi a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti dal relativo Collocatore presso Monte Titoli S.p.A.</p>
E.4	Descrizione di eventuali interessi che sono significativi per l'emissione/l'offerta compresi interessi confliggenti	Nelle Condizioni Definitive saranno indicati gli interessi significativi per l'emissione e l'offerta con specifica indicazione dei conflitti di interesse sussistenti in capo all'Emittente.
E.7	Spese stimate addebitate all'investitore dall'emittente o dall'offerente	<p>L'ammontare delle commissioni di collocamento e/o di garanzia specificamente poste a carico dei sottoscrittori, il cui ammontare fissato dall'Emittente sarà corrisposto ai Collocatori e/o al Responsabile del Collocamento, sarà indicato nelle Condizioni Definitive. Qualora tali commissioni siano previste dall'Emittente per la fissazione del Prezzo di Emissione, nelle Condizioni Definitive sarà riportato, di volta in volta e per ciascuna Serie, il valore percentuale delle medesime rispetto al prezzo di sottoscrizione. Non è prevista l'applicazione di commissioni di sottoscrizione e/o di esercizio da parte dell'Emittente in proprio favore.</p> <p>A prescindere dal Prezzo di Emissione e dalle eventuali commissioni, potrebbero sussistere delle spese necessarie relative all'apertura di un deposito titoli e di un correlato conto corrente presso gli intermediari autorizzati, qualora l'investitore non ne sia fornito, in quanto i <i>Certificates</i> costituiscono titoli in forma dematerializzata.</p>

IV FATTORI DI RISCHIO LEGATI ALL'EMITTENTE E AL TIPO DI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'EMISSIONE

Per quanto attiene ai Fattori di Rischio relativi all'Emittente, si rinvia al Documento di Registrazione dell'Emittente, pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 7 giugno 2013 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 13050287 del 6 giugno 2013.

Per quanto concerne i Fattori di Rischio relativi al tipo di strumenti finanziari oggetto dell'emissione, si rinvia al Capitolo 2 "*Fattori di Rischio*" a pagina 27 e seguenti della successiva Sezione VI "Nota Informativa".

V DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE ED ALTRI DOCUMENTI INCLUSI MEDIANTE RIFERIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO CE N. 809/2004

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 della Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'art. 28 del Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, come successivamente integrati e modificati, si devono ritenere incorporati nel presente Prospetto di Base, di cui forma parte integrante, i seguenti documenti:

- (1) il Documento di Registrazione pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 7 giugno 2013 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 13050287 del 6 giugno 2013,
- (2) Copia della relazione finanziaria semestrale dell'Emittente al 30 giugno 2013,

nonché limitatamente alle pagine indicate nelle tabelle di cui al Documento di Registrazione, i seguenti documenti:

- (i) fascicolo del bilancio d'impresa dell'Emittente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 assoggettato a revisione contabile completa e relativi allegati previsti dalla legge;
- (ii) fascicolo del bilancio consolidato dell'Emittente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 assoggettato a revisione contabile completa e relativi allegati previsti dalla legge;
- (iii) fascicolo del bilancio d'impresa dell'Emittente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 assoggettato a revisione contabile completa e relativi allegati previsti dalla legge; e
- (iv) fascicolo del bilancio consolidato dell'Emittente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 assoggettato a revisione contabile completa e relativi allegati previsti dalla legge.

Tutti i suddetti documenti incorporati mediante riferimento sono stati pubblicati mediante deposito presso la CONSOB nonché presso la Borsa Italiana S.p.A., sono a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Emittente in Milano, nonché disponibili in formato elettronico sul sito web dell'Emittente www.bancaimi.com.

VI NOTA INFORMATIVA

1. PERSONE RESPONSABILI

Per la dichiarazione delle persone responsabili del Prospetto di Base, si rinvia alla precedente Sezione I.

2. FATTORI DI RISCHIO

Gli investitori sono invitati a leggere attentamente i seguenti fattori di rischio, prima di qualsiasi decisione sull'investimento, al fine di comprendere i fattori di rischio collegati ai *Certificates* nonché all'esercizio dei relativi diritti.

Inoltre gli investitori sono invitati a leggere attentamente il presente Prospetto di Base, e in particolare il successivo paragrafo 4.1.1 (*Descrizione degli Equity Protection Certificates*) della presente Nota Informativa per una descrizione delle caratteristiche dei Certificati, unitamente alle ulteriori informazioni contenute nel Documento di Registrazione dell'Emittente ed incluso mediante riferimento nel presente Prospetto di Base ed, in particolare, le avvertenze per l'investitore ivi contenute.

Salvo ove diversamente indicato, i termini con iniziale maiuscola avranno lo stesso significato agli stessi attribuito nel paragrafo 4.1.2 (*Termini e condizioni dei Certificati*) della presente Nota Informativa.

AVVERTENZE GENERALI

I Certificati, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una certa rischiosità, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non appropriate.

Nel caso in cui un acquirente dei Certificati finanzia l'acquisto degli stessi con un prestito, costui non soltanto dovrà sopportare qualunque perdita subita in relazione ai Certificati, ma dovrà anche ripagare il prestito maggiorato dei relativi interessi. Si raccomanda ai potenziali investitori di non fare affidamento sulla circostanza di essere in grado di utilizzare i guadagni ottenuti dai Certificati per la restituzione del prestito o il pagamento dei relativi interessi.

I Certificati non prevedono il pagamento di interessi o dividendi che l'investitore potrebbe percepire qualora investisse direttamente nell'Attività Sottostante, e potrebbero inoltre non generare un'entrata corrente.

Si raccomanda al potenziale investitore di considerare, prima dell'acquisto dei Certificati, se le sue condizioni finanziarie siano tali da consentirgli la restituzione di qualunque prestito o il pagamento dei relativi interessi, con breve preavviso, in caso di perdite piuttosto che di guadagni in relazione ai Certificati.

I potenziali investitori che intendano acquistare i Certificati a fini di copertura contro rischi di mercato associati all'Attività Sottostante, dovrebbero essere a conoscenza della complessità di una strategia di copertura del genere. Il valore ed i termini dei Certificati, ad esempio, ed il valore dell'Attività Sottostante potrebbero non correlarsi perfettamente.

Si consideri che, in generale, l'investimento nei Certificati, in quanto strumenti finanziari di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, l'investitore dovrà valutare il rischio dell'operazione e l'intermediario dovrà verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore ai sensi della normativa vigente.

Prima di assumere alcuna decisione di investimento nei Certificati è bene che l'investitore valuti attentamente i rischi che seguono, nonché ogni altro fattore di rischio specifico dello strumento finanziario. L'investimento nei Certificati è consigliato a chi ha esperienza in operazioni su strumenti finanziari di tal genere e sulla relativa Attività Sottostante.

Gli investitori dovrebbero ben comprendere i rischi associati ad un investimento in Certificati, prima di effettuare investimenti di tal genere, tra gli altri, rischi propri del mercato azionario,

FATTORI DI RISCHIO

rischi connessi alla volatilità del mercato e/o al tasso di cambio (ove applicabile), rischi connessi ai tassi di interesse, rischi politici, economici e regolamentari, nonché una combinazione degli stessi - ed assumere le relative decisioni solo dopo aver valutato, ove opportuno insieme ai propri consulenti, anche legali e fiscali, (i) l'opportunità di un investimento nei Certificati, anche alla luce della propria situazione finanziaria e patrimoniale, (ii) le informazioni fornite nel presente documento, nonché (iii) la tipologia di Attività Sottostante.

2.1 Fattori di rischio connessi ai Certificati

2.1.1 Rischio Emittente e assenza di garanzie specifiche di pagamento dell'eventuale ammontare dovuto dall'Emittente in relazione ai Certificati

L'investimento nei Certificati è soggetto al rischio Emittente, vale a dire all'eventualità che l'Emittente, per effetto di un deterioramento della propria solidità patrimoniale, sia insolvente o comunque non sia in grado di corrispondere l'Importo di Liquidazione dei Certificati alla scadenza. Tale rischio si sostanzia in un rischio di insolvenza e specificamente è correlato ad una maggiore o minore possibilità di ricevere a scadenza l'Importo di Liquidazione nella sua interezza; in altre parole, maggiore sarà il rischio di un deterioramento della solidità patrimoniale dell'Emittente, minore potrebbe essere la possibilità di recuperare l'ammontare dovuto a scadenza in relazione ai Certificati nella sua interezza (cd. *recovery rate*).

In merito alla corresponsione dell'ammontare dovuto in relazione ai Certificati gli investitori possono fare affidamento sulla solvibilità dell'Emittente senza priorità rispetto agli altri creditori non privilegiati dell'Emittente stesso.

In caso di insolvenza dell'Emittente, il Portatore sarà un mero creditore chirografario e non beneficerà di garanzia alcuna per la soddisfazione del proprio credito nei confronti dell'Emittente.

Si invitano gli investitori a leggere attentamente il Documento di Registrazione, incorporato nel presente Prospetto di Base mediante riferimento per una descrizione dell'Emittente ed in particolare le avvertenze ivi contenute.

2.1.2 Rischio di perdita del capitale investito

Rischio generale

Il rischio di perdita del capitale investito relativo agli *Equity Protection Certificates* dipende dal Livello di Protezione, dalla Percentuale di Protezione e dal Fattore di Partecipazione fissati dall'Emittente che saranno indicati di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive.

Si fa rinvio ai successivi paragrafi 2.1.3 "Rischio relativo ad una Percentuale di Protezione inferiore al 100%", 2.1.4 "Rischio relativo ad un Fattore di Partecipazione inferiore al 100%".

Inoltre, in caso di *Euro Equity Protection Certificates*, qualora la Valuta di Liquidazione non corrisponda alla Valuta di Riferimento dell'Attività Sottostante, il capitale investito potrà essere esposto al cosiddetto "rischio di cambio" che potrebbe comportare una perdita del capitale investito a prescindere dal Livello di Protezione e dalla Percentuale di Protezione fissati dall'Emittente. Si fa rinvio al successivo paragrafo 2.1.6 "Rischio di cambio specifico degli *Euro Equity Protection Certificates*" per un'indicazione dell'influenza del tasso di cambio sul valore dei Certificati.

Rischio specifico degli *Equity Protection Long Certificates*

Più basso, rispetto al Valore di Riferimento Iniziale, sarà fissato il Livello di Protezione (che rappresenta il livello dell'Attività Sottostante al di sotto del quale si attiva la protezione del Prezzo di Emissione del Certificato) più alta sarà l'eventuale perdita che l'investitore subirà, quindi nel caso in cui il Valore di Riferimento Finale dell'Attività Sottostante sia inferiore al Livello di Protezione, l'investimento negli *Equity Protection Long Certificates* è soggetto al rischio di perdita parziale del capitale investito.

Rischio specifico degli *Equity Protection Short Certificates*

Più alto, rispetto al Valore di Riferimento Iniziale, sarà fissato il Livello di Protezione (che rappresenta il livello dell'Attività Sottostante al di sopra del quale si attiva la protezione del Prezzo di Emissione del Certificato) più alta sarà l'eventuale perdita che l'investitore subirà, quindi nel caso in cui il Valore di Riferimento Finale dell'Attività Sottostante sia superiore al Livello di Protezione, l'investimento negli *Equity Protection Certificates* con Strategia *Short* è soggetto al rischio di perdita parziale del capitale investito.

Rischio specifico degli Equity Protection Long Cap Certificates

Più basso, rispetto al Valore di Riferimento Iniziale, sarà fissato il Livello di Protezione (che rappresenta il livello dell'Attività Sottostante al di sotto del quale si attiva la protezione del Prezzo di Emissione del Certificato) più alta sarà l'eventuale perdita che l'investitore subirà, quindi nel caso in cui il Valore di Riferimento Finale dell'Attività Sottostante sia inferiore al Livello di Protezione, l'investimento negli *Equity Protection Long Cap Certificates* è soggetto al rischio di perdita parziale del capitale investito.

Rischio specifico degli Equity Protection Short Cap Certificates

Più alto, rispetto al Valore di Riferimento Iniziale, sarà fissato il Livello di Protezione (che rappresenta il livello dell'Attività Sottostante al di sopra del quale si attiva la protezione del Prezzo di Emissione del Certificato) più alta sarà l'eventuale perdita che l'investitore subirà, quindi nel caso in cui il Valore di Riferimento Finale dell'Attività Sottostante sia superiore al Livello di Protezione, l'investimento negli *Equity Protection Short Cap Certificates* è soggetto al rischio di perdita parziale del capitale investito.

2.1.3 Rischio relativo ad una Percentuale di Protezione inferiore al 100%

La Percentuale di Protezione, fissata dall'Emittente ed indicata per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive, rappresenta la percentuale di protezione del Prezzo di Emissione del Certificato, al di sotto del quale l'Importo di Liquidazione non può scendere.

Rischio specifico degli Equity Protection Long Certificates

Più bassa sarà fissata la Percentuale di Protezione più alta sarà l'eventuale perdita che l'investitore subirà poiché il Prezzo di Emissione del Certificato non sarà interamente protetto e l'investitore potrebbe vedersi riconosciuto a scadenza un Importo di Liquidazione inferiore al Prezzo di Emissione.

In particolare, se il Valore di Riferimento Finale sarà inferiore al Livello di Protezione, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato come prodotto tra il Livello di Protezione – a sua volta calcolato come prodotto tra la Percentuale di Protezione ed il Valore di Riferimento Iniziale -, il Multiplo ed il Lotto Minimo di Esercizio.

Rischio specifico degli Equity Protection Short Certificates

Più bassa sarà fissata la Percentuale di Protezione più alta sarà l'eventuale perdita che l'investitore subirà poiché il Prezzo di Emissione del Certificato non sarà interamente protetto e l'investitore potrebbe vedersi riconosciuto a scadenza un Importo di Liquidazione inferiore al Prezzo di Emissione.

In particolare, se il Valore di Riferimento Finale sarà superiore al Livello di Protezione, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato come prodotto tra l'Importo *Short* ed il Lotto Minimo di Esercizio.

2.1.4 Rischio relativo ad un Fattore di Partecipazione inferiore al 100%

Rischio specifico degli Equity Protection Long Certificates

Il Fattore di Partecipazione rappresenta la percentuale (in ogni caso superiore a 1%) con cui l'investitore partecipa, alla Data di Scadenza, all'andamento dell'Attività Sottostante rispetto:

- al Livello di Protezione, in caso di *Equity Protection Long Certificates* di Stile 1 ed *Equity Protection Long Cap Certificates* di Stile 1;
- al Valore di Riferimento Iniziale, in caso di *Equity Protection Long Certificates* di Stile 2 ed *Equity Protection Long Cap Certificates* di Stile 2.

In generale, minore è il Fattore di Partecipazione, minore sarà la partecipazione dell'investitore alla *performance* dell'Attività Sottostante. Nello specifico, qualora tale percentuale assuma un valore inferiore al 100%, sarà riconosciuta all'investitore solo una parte della *performance* dell'Attività Sottostante.

Si segnala che in caso di *Equity Protection Long Certificates* di Stile 1 e di *Equity Protection Long Cap Certificates* di Stile 1, qualora il Valore di Riferimento Finale sia inferiore al Valore di Riferimento Iniziale (*performance* negativa dell'Attività Sottostante) ma superiore al Livello di Protezione, la perdita dovuta all'andamento negativo dell'Attività Sottostante è in parte influenzata dal Fattore di Partecipazione. Qualora il Fattore di Partecipazione sia inferiore al 100%, ciò amplificherà l'andamento negativo dell'Attività Sottostante aumentando il rischio di perdita del capitale inizialmente investito.

Rischio specifico degli Equity Protection Short Certificates

Il Fattore di Partecipazione rappresenta la percentuale (in ogni caso superiore a 1%) con cui l'investitore partecipa, alla Data di Scadenza, alla differenza tra:

- il Livello di Protezione ed il Valore di Riferimento Finale, in caso di *Equity Protection Short Certificates* di Stile 1 ed *Equity Protection Short Cap Certificates* di Stile 1;
- il Valore di Riferimento Iniziale ed il Valore di Riferimento Finale, in caso di *Equity Protection Short Certificates* di Stile 2 ed *Equity Protection Short Cap Certificates* di Stile 2.

In generale, il Fattore di Partecipazione ha quindi l'effetto di amplificare (se superiore al 100%) o ridurre (se inferiore al 100%) l'impatto delle differenze sopra dettagliate sull'Importo di Liquidazione, fermo restando che qualora il Fattore di Partecipazione sia pari al 100% non vi sarà alcun effetto di amplificazione o riduzione dell'impatto di tale differenza.

2.1.5 Rischio connesso alla presenza di un Livello Cap

Le singole Serie di *Equity Protection Long Cap Certificates* di Stile 1, *Equity Protection Long Cap Certificates* di Stile 2, *Equity Protection Short Cap Certificates* di Stile 1 e *Equity Protection Short Cap Certificates* di Stile 2 sono caratterizzate dalla presenza di un "Livello Cap", che rappresenta:

- in caso di *Equity Protection Long Certificates*, il livello dell'Attività Sottostante al di sopra del quale sarà corrisposto il relativo CAP cioè l'ammontare massimo (espresso nella Valuta di Riferimento) dell'Importo di Liquidazione che l'investitore può percepire alla Data di Scadenza;
- in caso di *Equity Protection Short Certificates*, il livello dell'Attività Sottostante al di sotto del quale sarà corrisposto il relativo CAP cioè l'ammontare massimo (espresso nella Valuta di Riferimento) dell'Importo di Liquidazione che l'investitore può percepire alla Data di Scadenza.

Di conseguenza, in presenza di un Livello Cap, vi è un limite al rendimento degli *Equity Protection Certificates*.

2.1.6 Rischio di cambio specifico degli Euro Equity Protection Certificates

L'investimento negli *Euro Equity Protection Certificates* può comportare rischi riguardanti il Tasso di Cambio.

La Valuta di Riferimento dell'Attività Sottostante può essere infatti diversa dall'Euro, che rappresenta la Valuta di Liquidazione degli *Equity Protection Certificates*. Qualora la Valuta di Liquidazione non corrisponda alla Valuta di Riferimento dell'Attività Sottostante, l'Importo di Liquidazione verrà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio.

I tassi di cambio tra valute sono determinati dai fattori della domanda e dell'offerta nei mercati internazionali che sono influenzati da fattori macroeconomici, speculazioni, interventi governativi o delle banche centrali (compresa l'imposizione di controlli e restrizioni valutarie), fluttuazioni nei tassi di cambio possono influenzare il valore degli *Equity Protection Certificates*. In particolare, se a parità di altre condizioni la Valuta di Riferimento si apprezza rispetto all'Euro – la valuta nella quale è corrisposto l'eventuale Importo di Liquidazione – ossia per acquistare un'unità della Valuta di Riferimento occorrerà una quantità maggiore di Euro, il prezzo del *certificate* aumenterà. Viceversa, se a parità di altre condizioni la Valuta di Riferimento dell'Attività Sottostante si deprezza rispetto all'Euro, ossia per acquistare un'unità della Valuta di

FATTORI DI RISCHIO

Riferimento occorrerà una quantità minore di Euro, il prezzo del *certificate* diminuirà.

Tali fluttuazioni possono anche parzialmente vanificare eventuali rendimenti positivi dell'*Equity Protection Certificate*, così come ridurre eventuali andamenti negativi.

Diversamente, in caso di *Equity Protection Certificates Quanto*, la Valuta di Riferimento dell'Attività Sottostante viene invece sempre convenzionalmente espressa in Euro, senza applicazione di alcun Tasso di Cambio neutralizzando pertanto gli effetti del tasso di cambio sugli importi pagati in relazione ai Certificati.

Non può, tuttavia, essere escluso a priori che fluttuazioni nei cambi possano avere effetti negativi sull'andamento dell'Attività Sottostante e quindi, indirettamente, anche sugli *Equity Protection Certificates Quanto*.

2.1.7 Rischio di prezzo–Andamento dell'Attività Sottostante ed altri elementi che determinano il valore degli *Equity Protection Certificates*

Dal momento che gli *Equity Protection Certificates* sono costituiti da una combinazione di più opzioni (come meglio descritto nel paragrafo relativo alle esemplificazioni), il Portatore deve tenere presente che il valore degli *Equity Protection Certificates* dipenderà dal valore di ciascuna opzione componente il *certificate*.

L'evoluzione nel tempo del valore delle singole componenti opzionarie (e quindi degli *Equity Protection Certificates*) dipende in misura significativa dal valore corrente delle Attività Sottostanti alle quali gli *Equity Protection Certificates* sono correlati, dalla volatilità delle Attività Sottostanti, dalla vita residua delle opzioni costituenti gli *Equity Protection Certificates*, dal livello dei tassi di interesse del mercato monetario e dai dividendi attesi (in caso l'Attività Sottostante sia rappresentata da azioni o indici azionari), dalle attività commerciali dell'emittente dell'Attività Sottostante, dalle contrattazioni speculative e da altri fattori.

A parità di altri fattori che hanno influenza sul prezzo degli *Equity Protection Certificates*:

(i) in caso di *Equity Protection Long Certificates*, un aumento del valore dell'Attività Sottostante dovrebbe determinare un aumento del prezzo dei *certificates*,

(ii) in caso di *Equity Protection Short Certificates*, una diminuzione del valore dell'Attività Sottostante dovrebbe determinare un aumento del prezzo dei *certificates*.

Tali relazioni non sono certe in quanto l'effetto sul prezzo degli *Equity Protection Certificates* è dato dalla struttura opzionaria implicita e tenendo presente il valore al quale è fissato il Fattore di Partecipazione. Prima della scadenza del *certificate*, il valore delle opzioni potrebbe diminuire e ciò avrà un effetto sul valore del *certificate* stesso.

Il valore dell'Attività Sottostante può variare nel corso del tempo e può aumentare o diminuire in dipendenza da una molteplicità di fattori incluse le operazioni societarie, la distribuzione di dividendi, i fattori microeconomici e le contrattazioni speculative.

I dati storici relativi all'andamento dell'Attività Sottostante non sono indicativi delle sue *performance* future. Cambiamenti nel valore dell'Attività Sottostante avranno effetto sul prezzo di negoziazione degli *Equity Protection Certificates*, ma non è possibile prevedere se il valore dell'Attività Sottostante subirà delle variazioni in aumento o in diminuzione.

Infine, il prezzo degli *Equity Protection Certificates* potrebbe essere influenzato (in caso di successiva quotazione di una Serie precedentemente offerta) dalla presenza di commissioni implicite di collocamento e/o di garanzia il cui ammontare sarà corrisposto ai Collocatori e/o al Responsabile del Collocamento, a tale riguardo si rinvia al successivo paragrafo 2.1.12 ("*Rischio connesso alla presenza di commissioni*").

Si rappresenta, infine, che il prezzo degli *Equity Protection Certificates* potrebbe essere negativamente influenzato da un deterioramento della solidità patrimoniale dell'Emittente. A tal proposito si rinvia al precedente paragrafo 2.1.1 ("*Rischio Emittente e assenza di garanzie specifiche di pagamento dell'eventuale ammontare dovuto dall'Emittente in relazione ai Certificati*").

2.1.8 Rischio relativo al verificarsi dell'Evento di Esercizio Anticipato (ove applicabile)

Qualora, in relazione ai Certificati, in corrispondenza di un Periodo di Valutazione *Autocallable* si verifichi un Evento di Esercizio Anticipato e dunque il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante sia pari o superiore al relativo Livello di Esercizio Anticipato, i Certificati saranno esercitati anticipatamente (e dunque si estingueranno) e sarà corrisposto all'investitore – nel Giorno di Pagamento Anticipato - il relativo Importo di Esercizio Anticipato.

In tal caso, l'Importo di Esercizio Anticipato da corrispondersi al Portatore non dipenderà dal valore dell'Attività Sottostante (come avviene per l'Importo di Liquidazione) – che in quel dato momento potrebbe essere anche in aumento - ma sarà costituito da un importo in Euro determinato dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive.

Si segnala, inoltre, che non sarà finanziariamente indifferente per l'investitore, il fatto che l'Evento di Esercizio Anticipato si verifichi in un Periodo di Valutazione *Autocallable* durante il primo anno di vita del Certificato ovvero successivamente.

Infatti, al verificarsi dell'Evento di Esercizio Anticipato, maggiore sarà il tempo alla scadenza e maggiore sarà il rendimento annuo dell'Importo di Esercizio Anticipato versato all'investitore in relazione al Certificato estinto.

2.1.9 Rischio relativo alle caratteristiche *Best Of* e *Worst Of*

In relazione alla caratteristica *Best Of*, l'Emittente indicherà per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive se, ai fini del calcolo degli importi, si prenderà in considerazione, nell'ambito dell'Attività Sottostante, l'attività finanziaria con la prima miglior *performance*, ovvero l'attività finanziaria con la seconda miglior *performance* (in tal caso, si parlerà di "**Sottostante Second Best Of**"), ovvero l'attività finanziaria con la terza miglior *Performance* (in tal caso si parlerà di "**Sottostante Third Best Of**") e così via.

Analogamente, in relazione alla caratteristica *Worst Of*, l'Emittente indicherà per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive se, ai fini del calcolo degli importi, si prenderà in considerazione l'attività finanziaria con la prima peggior *performance*, ovvero l'attività finanziaria con la seconda peggior *performance* (in tal caso, si parlerà di "**Sottostante Second Worst Of**"), ovvero l'attività finanziaria con la terza peggior *Performance* (in tal caso si parlerà di "**Sottostante Third Worst Of**") e così via.

Il rendimento dei Certificati potrebbe quindi non essere necessariamente legato all'attività finanziaria con la prima miglior *performance* in assoluto (nel caso di caratteristica *Best Of*) o con la prima peggior *performance* in assoluto (nel caso di caratteristica *Worst Of*) tra le attività finanziarie nell'ambito dell'Attività Sottostante, dipendendo invece dalla *performance* indicata dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive.

Si segnala pertanto che, in caso di caratteristica *Best Of*, più in basso sarà collocata la *performance* indicata dall'Emittente tra le attività finanziarie nell'ambito dell'Attività Sottostante, minore sarà il guadagno che potrà percepire l'investitore. Diversamente, in caso di caratteristica *Worst Of*, più in alto sarà collocata la *performance* indicata dall'Emittente tra le attività finanziarie nell'ambito dell'Attività Sottostante, minore sarà il guadagno che potrà percepire l'investitore.

2.1.10 Rischio di liquidità

I Certificati potrebbero presentare problemi di liquidità tali da rendere difficoltoso o non conveniente per l'investitore rivenderli sul mercato prima della scadenza naturale ovvero determinarne correttamente il valore.

Al riguardo, si precisa che l'Emittente potrà con riferimento ai Certificati (a) richiedere l'ammissione a quotazione presso il SeDeX, segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A., presso sistemi multilaterali di negoziazione o internalizzatori sistematici o (b) procedere alla sola offerta al pubblico senza richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il

SeDeX, presso sistemi multilaterali di negoziazione o internalizzatori sistematici, o (c) procedere all'offerta e successivamente richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX, presso sistemi multilaterali di negoziazione o internalizzatori sistematici, come di volta in volta riportato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

In particolare, l'Emittente procederà alla sola offerta al pubblico dei Certificati, in tutti i casi in cui, essendovi un ridotto aggiornamento delle informazioni sui prezzi relative all'Attività Sottostante, tali Certificati potrebbero non essere ammessi alla quotazione sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.. In tali casi, l'Emittente potrebbe procedere all'ammissione a negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione e internalizzatori sistematici.

Nel caso di quotazione, l'Emittente riveste le funzioni di Specialista in relazione ai *Certificati* e si è impegnato nei confronti di Borsa Italiana S.p.A. all'osservanza dell'articolo 4.4.1 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., come di volta in volta modificato ed integrato (il "**Regolamento di Borsa**"), che prevede l'impegno ad esporre in via continuativa su tutte le Serie quotate proposte in acquisto e vendita per un quantitativo minimo di ciascuna proposta almeno pari a quello fissato nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., come di volta in volta modificate ed integrate (le "**Istruzioni di Borsa**") e secondo la tempistica ivi specificata.

A tal riguardo, si rappresenta che in relazione ai Certificati non sussiste alcun obbligo per lo Specialista, alla data del Prospetto di Base, di effettuare proposte in acquisto e vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo indicato nelle Istruzioni di Borsa (c.d. obblighi di *spread*).

L'Emittente si riserva la facoltà di richiedere le ammissioni a quotazione dei Certificati presso altri mercati regolamentati, italiani od anche esteri, ovvero di richiedere le ammissioni alle negoziazioni dei Certificati presso sistemi multilaterali di negoziazione anche partecipati dall'Emittente, da società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso, ovvero su sistemi di internalizzazione sistematica anche proprietari dell'Emittente, di società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie.

Nei casi di offerta in sottoscrizione di una Serie di Certificati non seguita né da quotazione presso il SeDeX o presso altri mercati regolamentati, né da ammissione alle negoziazioni degli stessi presso sistemi multilaterali di negoziazione o su sistemi di internalizzazione sistematica, l'Emittente non assume l'onere di controparte non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di Certificati su iniziativa dell'investitore. Pertanto, l'investitore potrebbe trovarsi nell'impossibilità di disinvestire il proprio investimento nei Certificati. L'Emittente potrebbe tuttavia decidere di riacquistare i Certificati dall'investitore e successivamente procedere alla relativa cancellazione. Qualora decida di procedere in tal senso già nella fase dell'offerta, le Condizioni Definitive relative alla singola emissione potranno contenere l'informativa circa le modalità di sostegno della liquidità.

2.1.11 Rischio relativo all'assenza di interessi/dividendi

I Certificati non conferiscono al portatore alcun diritto alla consegna di titoli o di altri valori sottostanti, ma esclusivamente il diritto a ricevere, al momento dell'esercizio dell'opzione, il pagamento dell'Importo di Liquidazione.

Parimenti, i Certificati non danno diritto a percepire interessi o dividendi e quindi non danno alcun rendimento ricorrente. Conseguentemente, eventuali perdite di valore dei Certificati non possono essere compensate con altri profitti derivanti da tali strumenti finanziari ovvero dalle Attività Sottostanti. Il rischio di parziale o totale perdita del prezzo versato – comprese le spese sostenute – sussiste anche indipendentemente dalla solidità finanziaria dell'Emittente.

Si evidenzia altresì che il prezzo dei Certificati già sconta il flusso dei dividendi attesi, tuttavia ogni variazione sulle stime degli stessi può influenzare il valore dei Certificati.

2.1.12 Rischio connesso alla presenza di commissioni

FATTORI DI RISCHIO

Nelle Condizioni Definitive sarà indicato l'ammontare delle commissioni di collocamento e/o di garanzia poste a carico dei sottoscrittori, il cui ammontare fissato dall'Emittente sarà corrisposto ai Collocatori e/o al Responsabile del Collocamento. Qualora tali commissioni siano previste dall'Emittente per la fissazione del Prezzo di Emissione, nelle Condizioni Definitive sarà riportato, di volta in volta e per ciascuna Serie, il valore percentuale delle medesime rispetto al prezzo di sottoscrizione.

Si segnala che, in caso di successiva quotazione di una Serie precedentemente offerta al pubblico, potrebbe verificarsi una divergenza tra il Prezzo di Sottoscrizione dei Certificati offerti al pubblico ed il prezzo di negoziazione degli stessi in sede di quotazione. In tal caso sussiste il rischio di un deprezzamento degli strumenti pari al valore di tali commissioni di collocamento e/o di garanzia.

Non è prevista l'applicazione di commissioni di sottoscrizione e/o di esercizio da parte dell'Emittente in proprio favore.

I Portatori potranno sostenere altri costi operativi ovvero commissioni in relazione alla sottoscrizione nonché alle successive eventuali operazioni di acquisto o vendita dei Certificati; tali costi operativi e commissioni non saranno applicati dall'Emittente.

Tali costi potrebbero comportare un onere elevato a carico dei Portatori, riducendo in maniera significativa l'Importo di Liquidazione dei Certificati. Si consiglia pertanto ai potenziali investitori di informarsi sui costi aggiuntivi che potrebbero essere sostenuti in dipendenza dell'acquisto o della vendita dei Certificati.

Il Portatore avrà in ogni caso la facoltà, alla scadenza, di rinunciare all'esercizio automatico, inviando una Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio in Eccezione, conforme al modello pubblicato sul sito web dell'Emittente www.bancaimi.com.

2.1.13 Rischio connesso alla coincidenza del Giorno di Valutazione con la data di stacco di dividendi azionari in caso di *Equity Protection Certificates* con Strategia Long

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da un'azione, ovvero da un indice azionario, sussiste un rischio legato alla circostanza che i Giorni di Valutazione possano essere fissati in corrispondenza delle date di pagamento dei dividendi relativi alla azione sottostante ovvero ad uno o più dei titoli che compongono l'indice azionario sottostante.

In tale circostanza, poiché in corrispondenza del pagamento di dividendi generalmente si assiste – a parità delle altre condizioni – ad una diminuzione del valore di mercato delle azioni, il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante (e dunque la risultante *performance*) potrà risultare negativamente influenzato, dando luogo (in caso di *Equity Protection Long Certificates*) a minori rendimenti.

Al contrario, in caso di *Equity Protection Short Certificates*, tale diminuzione del valore di mercato delle azioni conseguente al pagamento dei dividendi influenzerà positivamente la *performance* dell'Attività Sottostante dando luogo a maggiori rendimenti del *certificate*.

Nei limiti di quanto ragionevolmente prevedibile in fase di strutturazione degli *Equity Protection Long Certificates*, i Giorni di Valutazione saranno fissati in modo da evitare che gli stessi corrispondano a date di pagamento dei dividendi relativi alla azione sottostante ovvero ad uno o più dei titoli che compongono l'indice azionario sottostante.

2.1.14 Rischio relativo ai Panieri di Attività Sottostanti - Rischio relativo alla caratteristica *Rainbow* - Rischio di correlazione

L'investitore deve tenere presente che nel caso in cui l'Attività Sottostante sia costituita da un Paniere di Attività Sottostanti, il valore e il rendimento dei Certificati dipendono dal valore di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, dalla ponderazione attribuita a ciascun Elemento Costitutivo del Paniere e dalla correlazione tra Elemento Costitutivo del Paniere.

Il Portatore deve tenere presente che in caso di Paniere, una diversa ponderazione attribuita agli Elementi Costitutivi del Paniere comporta un valore maggiore o minore del Paniere stesso.

Si segnala che, in caso di caratteristica *Rainbow*, a differenza degli strumenti normalmente legati a uno o più Panieri, l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive (i) le attività finanziarie che rappresentano gli Elementi Costitutivi del Paniere, (ii) le percentuali dei pesi all'interno del Paniere senza preliminarmente indicarne la rispettiva attribuzione ad una specifica attività finanziaria, nonché (iii) i criteri oggettivi in base ai quali sarà effettuata l'allocazione dei pesi da parte dell'Agente di Calcolo (prevedendo, ad esempio, in un Paniere composto da tre attività finanziarie, il peso del 50% del Paniere per l'Elemento Costitutivo del Paniere con performance migliore, il peso del 30% per l'Elemento Costitutivo del Paniere con performance peggiore, e il peso del 20% per l'Elemento Costitutivo del Paniere con la seconda miglior performance).

In occasione di ciascuna rilevazione (nel corso della durata dei Certificati e alla scadenza), l'Agente di Calcolo attribuirà i pesi ai rispettivi Elementi Costitutivi del Paniere sulla base delle *performance* fatte registrare in quella specifica data di rilevazione e secondo i criteri oggettivi stabiliti nelle relative Condizioni Definitive. L'allocazione dei pesi all'interno del Paniere potrà pertanto risultare diversa in ciascuna data di rilevazione, a seconda dell'andamento degli Elementi Costitutivi del Paniere.

Una volta determinata la ponderazione del Paniere nella specifica data di rilevazione, l'Agente di Calcolo determinerà il complessivo valore del Paniere secondo le modalità applicate negli strumenti normalmente legati a Panieri. La caratteristica *Rainbow* comporta pertanto che il Paniere avrà una ponderazione variabile per tutta la durata dei Certificati, in funzione delle performance degli Elementi Costitutivi del Paniere e, di conseguenza, ciò avrà impatto sul valore complessivo dello stesso. L'investitore deve quindi considerare che, in caso di caratteristica *Rainbow*, al variare dell'andamento di anche un solo Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento del Paniere registrato in una data di rilevazione potrebbe essere nettamente diverso dal Valore di Riferimento registrato nella data di rilevazione precedente.

Inoltre, quanto maggiore è la correlazione tra i valori degli Elementi Costitutivi del Paniere tanto maggiore sarà la volatilità del valore del Paniere, e dunque del prezzo del Certificato. In particolare saranno amplificati gli effetti rialzisti o ribassisti dell'andamento di tali Elementi Costitutivi del Paniere sul valore del Paniere stesso.

2.1.15 Rischio relativo agli indici di *futures*

Con riferimento alle Attività Sottostanti costituite da indici di *futures*, l'investitore deve tener presente che lo *Sponsor* di tali indici deve considerare nel calcolo degli stessi la sostituzione periodica dei *futures* sottostanti (c.d. *roll-over*) e la conseguente rettifica del loro valore oltre ai costi conseguenti a tali attività di sostituzione (c.d. commissioni di *roll-over*). Di conseguenza, il valore dell'indice riflette le rettifiche di valore dovute alla sostituzione dei *futures* e i costi commissionali accumulatisi nel tempo.

2.1.16 Rischio relativo ai Certificati su Fondi

Qualora l'Attività Sottostante dei Certificati sia rappresentata da quote di un Fondo (sia inteso come singola attività finanziaria sia come Elemento Costitutivo di un Paniere) vi sono i seguenti rischi specifici che possono avere conseguenze negative sul valore delle quote di tale fondo e quindi sul valore dei Certificati stessi.

Un Fondo è un patrimonio separato (patrimonio di investimento) amministrato da una società di gestione, che viene investito dal *management* o da singoli gestori in diversi valori patrimoniali.

Il patrimonio di investimento può essere costituito in forma di fondi di investimento ovvero società di investimento a capitale variabile.

I Fondi si distinguono in fondi aperti e chiusi: mentre nel caso dei fondi aperti le quote ("**quote del fondo**") possono essere acquistate e ritrasferite all'emittente in qualsiasi momento, i fondi chiusi sono partecipazioni con una durata di regola prestabilita. Nei fondi chiusi, dopo il versamento del capitale iniziale, non sono possibili rimborsi e acquisti di quote.

FATTORI DI RISCHIO

I Certificati su Fondi comportano, mediamente, il rischio di scelte di investimento che non sono note a priori. Le concrete decisioni d'investimento del fondo cui è legato il *certificate* spettano esclusivamente al *management* o al gestore del fondo. La *performance* di singoli fondi di investimento dipende pertanto in misura considerevole dall'idoneità e dalla capacità delle persone che operano nel *management* del fondo e ciò avrà pertanto un impatto sull'andamento dell'Attività Sottostante cui sono legati i Certificati.

Il valore di alcune quote di fondi o il valore complessivo dell'investimento in un fondo di investimento, in determinate condizioni, può essere influenzato negativamente in misura non indifferente dai premi di emissione, dalle commissioni di amministrazione o gestione addebitati dal fondo.

Dato che il prezzo delle singole quote rispecchia le flessioni o le perdite di valore dei titoli acquistati dal fondo di investimento o dei suoi altri investimenti, vi è il rischio di un ribasso dei prezzi delle quote. Anche nel caso di un'ampia ripartizione e una forte diversificazione degli investimenti del fondo vi è il rischio che l'andamento globale di determinati mercati o borse si ripercuota con un ribasso dei prezzi delle quote. Nei fondi azionari questo potenziale di rischio è sostanzialmente più alto di quello dei fondi su titoli a reddito fisso (fondi obbligazionari).

Per i fondi focalizzati su determinate regioni o paesi (fondi regionali o fondi paese) o determinati settori (fondi settoriali), il profilo di rischio è generalmente più elevato rispetto ai fondi di investimento ampiamente diversificati. Il maggiore potenziale di rischio risulta dalla dipendenza di determinati mercati regionali o nazionali o dalla concentrazione su investimenti in settori specifici, come ad esempio materie prime, energia o tecnologie. Nella misura in cui le quote di fondi siano eventualmente anche espresse in una valuta estera, anche le oscillazioni dei tassi di cambio possono ripercuotersi negativamente sul valore delle quote del fondo.

2.1.17 Rischio relativo ai Certificati su *Exchange Traded Fund*

Qualora l'Attività Sottostante dei Certificati sia rappresentata da quote di un *Exchange Traded Fund* ("**ETF**") (sia inteso come singola attività finanziaria sia come Elemento Costitutivo di un Paniere) vi sono i seguenti rischi specifici che possono avere conseguenze negative sul valore delle quote di tale ETF e quindi sul valore dei Certificati stessi.

Un *Exchange Traded Fund* è un fondo amministrato da una società di investimento italiana o estera ovvero un fondo di investimento costituito in forma di società, le cui quote sono negoziate in borsa.

L'obiettivo di un ETF è quello di replicare con la maggior precisione possibile la performance di una determinata attività sottostante ("*benchmark*"). Il valore di una quota del fondo, il cosiddetto prezzo della quota, corrisponde essenzialmente (a) al valore del patrimonio detenuto dall'ETF al netto delle rispettive obbligazioni, il cosiddetto NAV (*net asset value*) o (b) in caso di richiesta di ammissione a quotazione dei Certificati presso il SeDeX, un importo pari al prezzo dell'asta di chiusura relativo a ciascun ETF. Anche quando gli investimenti del fondo sono distribuiti su vari assets e fortemente diversificati, vi è il rischio che un generale andamento negativo di determinati mercati o borse si ripercuota negativamente sui prezzi delle quote.

Negli ETF puramente azionari il potenziale di rischio di perdita di valore è da considerarsi sostanzialmente più alto di quello dei fondi su titoli a reddito fisso (fondi obbligazionari). I fondi con focus su determinate regioni o paesi (fondi regionali o fondi paese) o determinati settori (fondi settoriali), di norma, a seconda del loro regolamento, hanno un maggiore potenziale di rischio rispetto ai fondi di investimento ampiamente diversificati. Il maggiore potenziale di rischio risulta dalla dipendenza da determinati mercati regionali o nazionali o dalla concentrazione su investimenti in settori specifici, come ad esempio materie prime, energia o tecnologie. Analoga considerazione vale per i fondi che concentrano i propri investimenti su determinate classi di investimento, come le materie prime, ecc. Qualora un ETF concentri gli investimenti in alcuni paesi emergenti, il maggior potenziale di rischio sarà dovuto anche al fatto che le borse e i mercati di tali paesi, per es. Brasile, Russia, India o Cina (i c.d. paesi *BRIC*), sono di norma soggetti a oscillazioni più intense rispetto alle borse e ai mercati di paesi industrializzati.

FATTORI DI RISCHIO

Mutamenti politici, restrizioni alla conversione valutaria, controlli sui cambi, imposte, limitazioni agli investimenti di capitali esteri, riflussi di capitale ecc. possono ripercuotersi negativamente sul risultato dell'ETF e quindi sul valore delle quote del fondo.

Qualora gli investimenti dell'ETF o gli investimenti e le quote del fondo siano espressi in una valuta diversa dalla divisa in cui viene calcolato il NAV o (in caso di richiesta di ammissione a quotazione dei Certificati presso il SeDeX), il prezzo dell'ETF, potranno esservi ulteriori rischi di correlazione: tali rischi si riferiscono al grado di dipendenza dall'andamento dei tassi di cambio di tale valuta estera rispetto alla valuta di riferimento per il calcolo del NAV o (in caso di richiesta di ammissione a quotazione dei Certificati presso il SeDeX), del prezzo dell'ETF. Eventuali operazioni di hedging di un fondo non possono escludere tali rischi. A tal proposito, va inoltre tenuto presente che il benchmark potrebbe essere calcolato in una valuta diversa rispetto a quella del fondo.

Pertanto, qualora il *benchmark* sia convertito nella valuta, anche al fine del calcolo delle commissioni e dei costi, le oscillazioni valutarie possono ripercuotersi negativamente sul valore delle quote dell'ETF.

A differenza di altri fondi, negli ETF normalmente la società che li amministra non pratica una gestione attiva. In altri termini, le decisioni di investimento si fondano sul *benchmark* di riferimento e la sua eventuale composizione patrimoniale. In caso di perdita di valore del *benchmark* di riferimento, quindi, in particolare nel caso di ETF che riproducono la performance del *benchmark* con una replica fisica o sintetica, esiste un rischio di perdita illimitato per l'ETF.

Alla replica della performance del *benchmark* sono inoltre collegati altri rischi tipici.

Gli ETF che riproducono la performance del *benchmark* con una replica fisica possono essere impossibilitati ad acquistare o a rivendere a condizioni adeguate tutte le componenti del *benchmark*; ciò può compromettere la capacità dell'ETF di replicare il *benchmark*, con ripercussioni negative anche sulla performance dell'ETF.

In caso di ETF che utilizzano swap per la replica sintetica del *benchmark* vi è la possibilità che la controparte, la cosiddetta '*swap counterparty*', fallisca. Gli ETF possono far valere eventuali crediti in caso di fallimento della *swap counterparty*, tuttavia non è possibile escludere che l'ETF non riceva i pagamenti dovuti o che non riceva l'intero importo che avrebbe ottenuto se la *swap counterparty* non fosse fallita.

Nel caso degli ETF che replicano il *benchmark* tramite le cosiddette tecniche di *sampling*, e che quindi non replicano il *benchmark* né fisicamente, né sinteticamente mediante *swap*, i patrimoni dell'ETF possono non essere costituiti o esseri costituiti in misura ridotta dalle effettive componenti del *benchmark*. Pertanto il profilo di rischio di tali ETF non corrisponde necessariamente al profilo di rischio del *benchmark*.

2.1.18 Rischio derivante da un ridotto aggiornamento delle informazioni sui prezzi relativi ad alcune Attività Sottostanti

Si segnala che l'Emittente potrà emettere Certificati aventi come Attività Sottostanti (i) Fondi (compresi gli *ETF*) il cui NAV non è calcolato su base quotidiana, (ii) Indici di Fondi (compresi gli Indici di ETF) in relazione ai quali il NAV degli elementi che li compongono non è calcolato su base quotidiana, (iii) Indici di volatilità, (iv) Indici di inflazione o (v) Panieri di tali Attività Sottostanti.

Nello specifico, si segnala che le informazioni relative ai prezzi delle suddette Attività Sottostanti potrebbero non essere continue ed aggiornate (come avviene in relazione ad altre categorie di Attività Sottostanti quali, a titolo di esempio, le Azioni o gli Indici Azionari), pertanto l'investitore potrebbe non avere la possibilità di valutare, in continua, il proprio investimento nei Certificati.

Si segnala inoltre che i Certificati legati alle Attività Sottostanti sopra indicate potrebbero, in alcuni casi, non essere ammessi alla quotazione sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A..

In ogni caso le Condizioni Definitive, relative a ciascuna Serie emessa, conterranno le informazioni relative alla specifica Attività Sottostante ed alle fonti informative ove sia possibile

reperire le relative informazioni sui prezzi.

2.1.19 Rischi connessi alla divergenza di prezzo in caso di quotazione

L'Emittente si riserva la facoltà con riferimento a ciascuna serie di: (a) richiedere l'ammissione a quotazione presso il *SeDeX*, segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A., presso sistemi multilaterali di negoziazione o internalizzatori sistematici o (b) procedere alla sola offerta al pubblico senza richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il *SeDeX*, presso sistemi multilaterali di negoziazione o internalizzatori sistematici, o (c) procedere alla offerta e successivamente richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il *SeDeX*, presso sistemi multilaterali di negoziazione o internalizzatori sistematici, come di volta in volta riportato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

Si segnala che, in caso di successiva quotazione di una Serie precedentemente offerta al pubblico, potrebbe verificarsi una divergenza tra il Prezzo di Sottoscrizione Certificati offerti al pubblico ed il prezzo di negoziazione degli stessi in sede di quotazione.

2.1.20 Rischio di assenza di *rating*

Non è previsto che i Certificati emessi a valere sul Programma di cui alla presente Nota Informativa siano oggetto di un separato *rating*. Tale ulteriore separato *rating*, ove assegnato, sarà specificato nelle relative Condizioni Definitive.

2.1.21 Rischio nel caso in cui il mercato di riferimento dell'Attività Sottostante sia localizzato in un paese c.d. "emergente"

Come descritto nel precedente paragrafo 2.1.7 "*Rischio di prezzo ed elementi che determinano il valore dei Certificati*", il valore dell'Attività Sottostante può variare nel corso del tempo e può aumentare o diminuire in dipendenza di una molteplicità di fattori incluse le operazioni societarie, la distribuzione di dividendi, i fattori microeconomici e le contrattazioni speculative. Si segnala che l'impatto di tali fattori potrebbe essere maggiore nel caso in cui il mercato di riferimento dell'Attività Sottostante sia localizzato in un paese c.d. "emergente".

2.1.22 Rischio di potenziali conflitti di interessi

Coincidenza dell'Emittente con lo Specialista

In caso di ammissione a quotazione degli strumenti finanziari, il ruolo di Specialista è svolto dall'Emittente e tale circostanza configura un conflitto di interessi in quanto l'Emittente, da una parte, decide il prezzo di emissione dei Certificati e, dall'altra parte, espone in via continuativa i prezzi di vendita e di acquisto dei medesimi Certificati per la loro negoziazione sul mercato secondario.

Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo

Il ruolo di Agente di Calcolo è svolto dall'Emittente e tale circostanza configura un conflitto di interessi in quanto l'Emittente, da una parte, si occupa della determinazione dell'Importo di Liquidazione, e dall'altra si impegna a corrispondere all'investitore tale Importo di Liquidazione.

Negoziazioni effettuate sulle Attività Sottostanti

L'Emittente e le società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso, possono, di volta in volta, intraprendere negoziazioni relative alle Attività Sottostanti tramite conti di loro proprietà o conti da loro gestiti. Tali negoziazioni possono avere un effetto positivo o negativo sul valore delle Attività Sottostanti e, di conseguenza, dei Certificati. I predetti soggetti, inoltre, possono emettere altri strumenti derivati relativi alle medesime Attività Sottostanti. L'introduzione di tali prodotti concorrenti può influenzare il valore dei Certificati.

Rischio inerente le Attività Sottostanti

Un'ulteriore circostanza da cui può derivare un conflitto di interessi si verifica quando le Attività Sottostanti dei Certificati siano riconducibili all'Emittente o a società controllanti, controllate o

soggette a comune controllo dell'Emittente.

Conflitto relativo al ruolo di consulenti finanziari, banche commerciali e di gestore

L'Emittente e le società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso, possono di volta in volta agire ad altro titolo con riferimento ai Certificati. In particolare, tali soggetti possono agire come consulenti finanziari, come banca commerciale e come gestori delle società emittenti le Attività Sottostanti.

Attività di collocamento dei Certificati

L'Emittente e le società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dell'Emittente, possono, di volta in volta, trovarsi ad agire rispettivamente, in qualità di Responsabile del Collocamento e/o di Collocatori di singole Serie di Certificati.

Rischio inerente i Collocatori

L'attività dei Collocatori, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente e percepiscono commissioni in relazione al servizio di collocamento svolto, implica in generale l'esistenza di un conflitto di interessi.

Operazioni di copertura (hedging)

L'Emittente può utilizzare tutti o parte dei proventi derivanti dalla vendita dei Certificati per concludere operazioni di copertura finanziaria (*hedging*). Un'ulteriore circostanza da cui può derivare un conflitto di interessi si verifica quando la controparte di copertura finanziaria dell'Emittente in relazione ai Certificati sia una società controllante, controllata o soggetta a comune controllo dell'Emittente.

Informazioni privilegiate

L'Emittente e le società controllanti, controllate o soggette a comune controllo, potrebbero, inoltre, acquisire informazioni privilegiate in relazione all'Attività Sottostante, che né l'Emittente né le società controllanti o soggette a comune controllo saranno tenuti a comunicare ai Portatori. Inoltre, una o più società controllanti o soggette a comune controllo dell'Emittente potranno pubblicare i risultati di ricerche svolte in relazione all'Attività Sottostante. Tali attività possono comportare dei conflitti di interesse e possono influenzare il valore dei Certificati.

Rischio connesso alla coincidenza dell'Emittente con il gestore del sistema di internalizzazione sistematica od all'ammissione a negoziazione dei Certificati su sistemi multilaterali di negoziazioni gestiti dall'Emittente o da società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso

L'Emittente si riserva il diritto di richiedere la trattazione dei Certificati presso sistemi multilaterali di negoziazione anche partecipati dall'Emittente o da società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso o su sistemi di internalizzazione sistematica anche proprietari dell'Emittente o di società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso. Tale situazione potrebbe determinare un conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

Rischio connesso all'eventuale riacquisto dei Certificati da parte dell'Emittente in caso di sola offerta in sottoscrizione degli strumenti

Nei casi di offerta in sottoscrizione di una Serie di Certificati non seguita né da quotazione presso il SeDex o presso altri mercati regolamentati, né da ammissione alle negoziazioni degli stessi presso sistemi multilaterali di negoziazione o su sistemi di internalizzazione sistematica, l'Emittente potrebbe decidere di riacquistare i Certificati dall'investitore secondo modalità e condizioni che potranno essere specificate, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive. Tale attività potrebbe determinare un conflitto di interessi nei confronti degli investitori perché sarà lo stesso Emittente a stabilire l'eventuale prezzo di riacquisto ed i relativi quantitativi degli strumenti.

2.1.23 Rischio di estinzione anticipata per Eventi Rilevanti

Una disciplina particolare è prevista per il verificarsi di eventi relativi all'Attività Sottostante

cosiddetti “Eventi Rilevanti”.

Eventi rilevanti e relative modalità di rettifica

Al verificarsi degli Eventi Rilevanti, l'Emittente può rettificare le caratteristiche contrattuali dei Certificati al fine di fare in modo che il valore economico del Certificato a seguito della rettifica rimanga per quanto possibile equivalente a quello che il Certificato aveva prima del verificarsi dell'Evento Rilevante.

Al verificarsi di Eventi Rilevanti i cui effetti non possano essere neutralizzati mediante appropriate rettifiche dei Certificati, l'Emittente procederà ad estinguere anticipatamente i Certificati con il pagamento del congruo valore di mercato dei Certificati così come determinato, con la dovuta diligenza ed in buona fede dall'Agente di Calcolo.

Rischio connesso al fallimento di una società emittente un'azione componente un paniere sottostante i Certificati

Si segnala che in caso di fallimento di una società emittente un'Azione che sia un elemento costitutivo del Paniere di Azioni sottostante i Certificati (e consecutivo *delisting* di tale Azione), il prezzo dell'Azione sarà fissato dall'Agente di Calcolo a valore zero fino alla scadenza del Certificato a prescindere dal valore che l'azione possa comunque mantenere dopo il fallimento della società. Pertanto tale evento potrebbe comportare conseguenze negative in relazione al prezzo di tale strumento.

2.1.24 Rischio relativo al verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato

Al verificarsi di uno dei cosiddetti “Eventi di Sconvolgimento del Mercato” che causino la turbativa della regolare rilevazione dei valori dell'Attività Sottostante, qualora tale rilevazione dei valori non sia effettuabile entro gli otto Giorni di Negoziazione successivi al verificarsi dell'evento, la stessa è effettuata dall'Agente di Calcolo (che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato) sulla base del valore di mercato dell'Attività Sottostante interessata dall'evento e calcolato in base ai prezzi fatti registrare dall'Attività Sottostante nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato, nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento di Mercato ha avuto sul valore della medesima Attività Sottostante.

Inoltre, al verificarsi di Eventi di Sconvolgimento del Mercato alla Data di Determinazione, l'Emittente potrà non dare corso all'emissione del Certificato (qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi nella fase di offerta), il tutto come descritto nella Nota Informativa.

2.1.25 Rischio di decadenza dell'offerta al raggiungimento del Livello Massimo

Inoltre, qualora nella Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore dell'Attività Sottostante sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nelle Condizioni Definitive, l'Emittente (ovvero il Responsabile del Collocamento, se così indicato nelle Condizioni Definitive) si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente (ovvero il Responsabile del Collocamento, se così indicato nelle Condizioni Definitive) ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito internet: www.bancaimi.com.

2.1.26 Rischio relativo al ritiro dell'offerta

Al verificarsi di determinate circostanze indicate nel paragrafo 5.1.3 della Nota Informativa, l'Emittente (ovvero il Responsabile del Collocamento, se così indicato nelle Condizioni

Definitive), entro la Data di Emissione, avrà la facoltà di dichiarare revocata o di ritirare l'Offerta, nel qual caso le adesioni eventualmente ricevute saranno considerate nulle ed inefficaci.

2.1.27 Rischio Paese

Il rischio paese consiste nell'eventualità che un determinato paese si trovi in condizioni tali da non poter onorare i propri impegni finanziari.

Qualora l'Attività Sottostante dei Certificati sia rappresentata da attività finanziarie i cui mercati di riferimento non rientrino tra i paesi membri dell'Unione Europea o nell'ambito dell'OCSE, il rendimento di tali Certificati potrebbe essere penalizzato a seguito dell'esposizione al rischio paese.

In particolare, il rischio paese può essere suddiviso in sei elementi di rischio, in particolare:

Sovrano. Con il termine "rischio sovrano" ci si riferisce a quel particolare rischio che riguarda la capacità, o la volontà, del debitore sovrano di onorare i propri impegni di pagamento. Non si fa riferimento solamente alla disponibilità effettiva di risorse, ma anche alla reputazione e alla presenza di precedenti ristrutturazioni del debito del governo medesimo.

Politico. Con "rischio politico" ci si riferisce a tutta quella gamma di eventi non economici legati a fattori politici. In questo caso ci si riferisce a eventi di grande impatto come i conflitti, ma anche al cambio di direzione delle politiche economiche come nel caso di espropri e nazionalizzazioni legati a mutamenti istituzionali e atti unilaterali dei governi. Si tratta di rischi difficilmente prevedibili.

Economico. Il rischio economico si riferisce più nel dettaglio alle decisioni economiche dei vari Paesi che influiscono sui tassi di crescita, sul grado di apertura dell'economia e quindi sugli scambi.

Trasferimento. Il rischio di trasferimento è quello connesso alle decisioni delle autorità di adottare restrizioni sui movimenti di capitali, sul rimpatrio di dividendi e dei profitti. Rimanda anche al rischio sovrano: quando uno stato infatti si trova a corto di riserve valutarie può decidere unilateralmente di adottare restrizioni riguardanti i pagamenti verso l'estero.

Rischio di cambio. È quello legato a fluttuazioni inaspettate dei tassi di cambio e al passaggio da un regime a un altro (ad esempio, in seguito all'abbandono di un cambio fisso). È influenzato in parte dagli stessi fattori che pesano sul rischio di trasferimento.

Rischio di posizione. Di particolare attualità questo rischio è quello concernente il contagio dovuto alla vicinanza a economie vicine o considerate simili per le loro tipicità o vulnerabilità.

2.1.28 Rischio connesso alla possibilità di modifiche del regime fiscale dei Certificati

I valori lordi e netti degli importi relativi ai Certificati contenuti nelle relative Condizioni Definitive saranno calcolati sulla base del regime fiscale in vigore alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive. Non è possibile prevedere se tale regime fiscale potrà subire eventuali modifiche nella durata dei Certificati nè quindi può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili ai Certificati alle varie date di pagamento.

Saranno a carico degli investitori ogni imposta e tassa, presente o futura che per legge colpiscono o dovessero colpire i Certificati od alle quali i Certificati vengano comunque ad essere soggetti.

Eventuali maggiori prelievi fiscali sui Certificati, ad esito di sopravvenute modifiche legislative o regolamentari ovvero di sopravvenute prassi interpretative dell'amministrazione finanziaria, comporteranno conseguentemente una riduzione del rendimento dei Certificati al netto del

FATTORI DI RISCHIO

prelievo fiscale, senza che ciò determini obbligo alcuno per l'Emittente di corrispondere agli investitori alcun importo aggiuntivo a compensazione di tale maggiore prelievo fiscale.

2.1.29 Rischio relativo alla possibilità di modifiche legislative

I Certificati sono regolati dalla legge italiana e per ogni controversia relativa ai Certificati il foro competente è quello di Milano ovvero, ove il Portatore sia un consumatore ai sensi dell'articolo 3, D. Lgs. n. 206/2005, come successivamente modificato (c.d. **"Codice del Consumo"**), il foro nella cui circoscrizione questi ha la residenza o il domicilio elettivo. Non vi è alcuna garanzia che eventuali modifiche alle leggi o regolamenti applicabili successivamente alla data del presente prospetto non possano incidere, anche negativamente, sui diritti dei portatori dei Certificati.

3. INFORMAZIONI ESSENZIALI

3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione / all'offerta

Coincidenza dell'Emittente con lo Specialista

In caso di ammissione a quotazione degli strumenti, il ruolo di *Specialista* è svolto dall'Emittente e tale circostanza configura un conflitto di interessi in quanto l'Emittente, da una parte, decide il Prezzo di Emissione dei *Certificates* e, dall'altra parte, espone in via continuativa i prezzi di vendita e di acquisto dei medesimi *Certificates* per la loro negoziazione sul mercato secondario.

Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo

Il ruolo di Agente di Calcolo è svolto dall'Emittente e tale circostanza configura un conflitto di interessi in quanto l'Emittente, da una parte, si occupa della determinazione dell'Importo di Liquidazione, e dall'altra si impegna a corrispondere all'investitore tale Importo di Liquidazione.

Negoziazioni effettuate sulle Attività Sottostanti

L'Emittente e le società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso, possono, di volta in volta, intraprendere negoziazioni relative alle Attività Sottostanti tramite conti di loro proprietà o conti da loro gestiti. Tali negoziazioni possono avere un effetto positivo o negativo sul valore delle Attività Sottostanti e, di conseguenza, dei *Certificates*. I predetti soggetti, inoltre, possono emettere altri strumenti derivati relativi alle medesime Attività Sottostanti. L'introduzione di tali prodotti concorrenti può influenzare il valore dei *Certificates*.

Rischio inerente le Attività Sottostanti

Un'ulteriore circostanza da cui può derivare un conflitto di interessi si verifica quando le Attività Sottostanti dei *Certificates* siano riconducibili all'Emittente o a società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dell'Emittente.

Conflitto relativo al ruolo di consulenti finanziari, banche commerciali e di gestore

L'Emittente e le società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso, possono di volta in volta agire ad altro titolo con riferimento ai *Certificates*. In particolare, tali soggetti possono agire come consulenti finanziari, come banca commerciale e come gestori delle società emittenti le Attività Sottostanti.

Attività di collocamento dei Certificates

L'Emittente e le società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dell'Emittente, possono, di volta in volta, trovarsi ad agire rispettivamente in qualità Responsabile del Collocamento e/o di Collocatori di singole Serie di *Certificates*.

Rischio inerente i Collocatori

L'attività dei Collocatori, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente e percepiscono commissioni in relazione al servizio di collocamento svolto, implica in generale l'esistenza di un conflitto di interessi.

Operazioni di copertura (hedging)

L'Emittente può utilizzare tutti o parte dei proventi derivanti dalla vendita dei *Certificates* per concludere operazioni di copertura finanziaria (*hedging*). Un'ulteriore circostanza da cui può derivare un conflitto di interessi si verifica quando la controparte di copertura finanziaria dell'Emittente in relazione ai *Certificates* sia una società controllante, controllata o soggetta a comune controllo dell'Emittente.

Informazioni privilegiate

L'Emittente e le società controllanti, controllate o soggette a comune controllo, potrebbero, inoltre, acquisire informazioni privilegiate in relazione all'Attività Sottostante, che né l'Emittente

né le società controllanti o soggette a comune controllo saranno tenuti a comunicare ai Portatori. Inoltre, una o più società controllanti o soggette a comune controllo dell'Emittente potranno pubblicare i risultati di ricerche svolte in relazione all'Attività Sottostante. Tali attività possono comportare dei conflitti di interesse e possono influenzare il valore dei *Certificates*.

Rischio connesso alla coincidenza dell'Emittente con il gestore del sistema di internalizzazione sistematica od all'ammissione a negoziazione dei Certificates su sistemi multilaterali di negoziazioni gestiti dall'Emittente o da società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso

L'Emittente si riserva il diritto di richiedere la trattazione dei *Certificates* presso sistemi multilaterali di negoziazione anche partecipati dall'Emittente o da società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso o su sistemi di internalizzazione sistematica anche proprietari dell'Emittente o di società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso. Tale situazione potrebbe determinare un conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

Rischio connesso all'eventuale riacquisto dei Certificates da parte dell'Emittente in caso di sola offerta in sottoscrizione degli strumenti

Nei casi di offerta in sottoscrizione di una Serie di *Certificates* non seguita né da quotazione presso il SeDex o presso altri mercati regolamentati, né da ammissione alle negoziazioni degli stessi presso sistemi multilaterali di negoziazione o su sistemi di internalizzazione sistematica, l'Emittente potrebbe decidere di riacquistare i Certificati dall'investitore secondo modalità e condizioni che potranno essere specificate, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive. Tale attività potrebbe determinare un conflitto di interessi nei confronti degli investitori perché sarà lo stesso Emittente a stabilire l'eventuale prezzo di riacquisto ed i relativi quantitativi degli strumenti.

3.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

I proventi netti derivanti dalla vendita dei *Certificates* saranno utilizzati dall'Emittente nella propria attività di intermediazione finanziaria e investimento mobiliare. L'Emittente potrà utilizzare tutti o parte dei proventi derivanti dalla vendita dei Certificati per concludere operazioni di copertura finanziaria (*hedging*).

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E/O DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

4.1 Informazioni riguardanti gli *Equity Protection Certificates*

4.1.1 Descrizione degli *Equity Protection Certificates*

Gli *Equity Protection Certificates* sono prodotti derivati di natura opzionaria e di stile europeo, vale a dire che l'opzione che incorporano, qualora sia "*in the money*", viene esercitata solamente alla scadenza in maniera automatica. Potrà tuttavia essere prevista un'opzione di esercizio anticipato nella struttura dei Certificati, qualora sia applicabile la caratteristica *Autocallable* (come di seguito descritta). Gli *Equity Protection Certificates* sono inquadrabili nella categoria degli *investment certificates* di classe B, ossia quegli strumenti finanziari derivati cartolarizzati che incorporano una o più opzioni accessorie. Tali prodotti sono volti a soddisfare le esigenze dell'investitore che desidera diversificare il proprio portafoglio in modo da accrescerne il potenziale o ridurre il rischio. In particolare, gli *Equity Protection Certificates* permettono di investire sul rialzo (*Equity Protection Long Certificates*) o sul ribasso (*Equity Protection Short Certificates*) dell'Attività Sottostante, proteggendo a scadenza in tutto o in parte il capitale investito, e attribuiscono il diritto a ricevere determinati importi nel corso della durata della relativa Serie e alla scadenza, a seconda di quanto indicato dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive.

A. TIPOLOGIE

Le tipologie di *Certificates* che potranno essere emesse ai sensi del Programma, nonché le finalità di investimento in relazione ad ogni tipologia, sono le seguenti:

EQUITY PROTECTION LONG CERTIFICATES

Gli *Equity Protection Long Certificates* sono caratterizzati dalla "Strategia Long" e potranno essere di Stile 1 e di Stile 2.

In generale, per "Strategia Long" si intende la strategia finanziaria che permette all'investitore di ottenere un risultato positivo in caso di **rialzo** dell'Attività Sottostante e cioè qualora il Valore di Riferimento Finale sia superiore al Valore di Riferimento Iniziale. In tal caso, dunque, i potenziali investitori indirizzeranno il loro investimento sull'aumento del valore dell'Attività Sottostante.

Alla scadenza, il Portatore ha il diritto di ricevere l'Importo di Liquidazione che dipende, oltre che dal Valore di Riferimento Finale dell'Attività Sottostante, anche dallo stile del Certificato (Stile 1 o Stile 2), nonché dal Livello di Protezione e dal Fattore di Partecipazione. In particolare:

(1) *Equity Protection Long Certificates di Stile 1:*

L'Importo di Liquidazione sarà pari alla somma tra (i) il Livello di Protezione e (ii) l'eventuale differenza positiva, moltiplicata per il Fattore di Partecipazione, tra il Valore di Riferimento Finale ed il Livello di Protezione.

(2) *Equity Protection Long Certificates di Stile 2:*

1. Qualora il Valore di Riferimento Finale sia pari o superiore al Valore di Riferimento Iniziale (performance nulla o positiva dell'Attività Sottostante):

L'Importo di Liquidazione sarà pari o superiore all'importo inizialmente investito e varierà in funzione del Fattore di Partecipazione. L'Importo di Liquidazione sarà determinato sommando il Valore di Riferimento Iniziale al risultato ottenuto dal prodotto tra il Fattore di Partecipazione e la differenza tra Valore di Riferimento Finale e Valore di Riferimento Iniziale. L'investitore parteciperà pertanto alla *performance* positiva dell'Attività Sottostante in funzione del Fattore di Partecipazione e riceverà in ogni caso il capitale

investito;

2. qualora il Valore di Riferimento Finale sia inferiore al Valore di Riferimento Iniziale (performance negativa dell'Attività Sottostante) ma superiore o uguale al Livello di Protezione:

l'Importo di Liquidazione sarà equivalente al Valore di Riferimento Finale. L'investimento nel Certificato equivarrà pertanto ad un investimento diretto nell'Attività Sottostante. Pertanto, in questo caso l'investimento potrebbe registrare una perdita parziale del capitale investito.

3. qualora il Valore Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Protezione (performance negativa dell'Attività Sottostante):

l'Importo di Liquidazione sarà pari al Livello di Protezione. L'investitore riceverà quindi, in ogni caso, una percentuale predeterminata del capitale investito nonostante l'andamento negativo dell'Attività Sottostante. Pertanto, in questo caso l'investimento potrebbe registrare una perdita parziale del capitale investito.

Pertanto, sia per lo Stile 1 che per lo Stile 2:

- (i) il Livello di Protezione rappresenta il livello dell'Attività Sottostante, calcolato come percentuale del Valore di Riferimento Iniziale, al di sotto del quale si attiva la protezione del Prezzo di Emissione del Certificato, rappresentando il "livello minimo" dell'Attività Sottostante da utilizzare per il calcolo dell'Importo di Liquidazione a scadenza. Qualora il Livello di Protezione sia fissato ad un livello inferiore al Valore di Riferimento Iniziale, il Prezzo di Emissione del Certificato non sarà interamente protetto e l'investitore potrebbe vedersi riconosciuto a scadenza un Importo di Liquidazione inferiore al Prezzo di Emissione. Il Livello di Protezione è fissato dall'Emittente ed è indicato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive; e
- (ii) il Fattore di Partecipazione rappresenta la percentuale (in ogni caso superiore a 1%) riportata, per ciascuna Serie, nelle Condizioni Definitive, con cui l'investitore partecipa, alla scadenza, all'eventuale differenza positiva tra: i) il Valore di Riferimento Finale e il Livello di Protezione, (in caso di *Equity Protection Long Certificates di Stile 1*); ii) il Valore di Riferimento Finale e il Valore di Riferimento Iniziale (in caso di *Equity Protection Long Certificates di Stile 2*). Il Fattore di Partecipazione ha quindi l'effetto di amplificare (se superiore al 100%) o ridurre (se inferiore al 100%) l'impatto di tale differenza sull'Importo di Liquidazione. Si segnala che qualora il Fattore di Partecipazione sia pari al 100% non vi sarà alcun effetto di amplificazione o riduzione dell'impatto di tale differenza.

EQUITY PROTECTION SHORT CERTIFICATES

Gli *Equity Protection Short Certificates* sono caratterizzati dalla "Strategia Short" e potranno essere di Stile 1 e di Stile 2.

In generale, per "Strategia Short" si intende la strategia finanziaria che permette all'investitore di ottenere un risultato positivo in caso di **ribasso** dell'Attività Sottostante e cioè qualora il Valore di Riferimento Finale sia inferiore al Valore di Riferimento Iniziale e vi sia una Percentuale di Protezione pari o superiore al 100%. In tal caso, dunque, i potenziali investitori indirizzeranno il loro investimento sulla diminuzione del valore dell'Attività Sottostante.

Alla scadenza, il Portatore ha il diritto di ricevere l'Importo di Liquidazione che dipende, oltre che dal Valore di Riferimento Finale dell'Attività Sottostante, anche dallo stile del Certificato, nonché dal Livello di Protezione e dal Fattore di Partecipazione. In particolare:

(1) *Equity Protection Short Certificates di Stile 1:*

L'Importo di Liquidazione sarà pari alla somma tra (i) l'Importo *Short* e (ii) l'eventuale differenza positiva tra il Livello di Protezione ed il Valore di Riferimento Finale dell'Attività

Sottostante, moltiplicata per il Fattore di Partecipazione.

(2) *Equity Protection Short Certificates di Stile 2:*

1. qualora il Valore di Riferimento Finale sia inferiore o pari al Valore di Riferimento Iniziale (*performance* negativa o nulla dell'Attività Sottostante):

L'Importo di Liquidazione sarà superiore o pari all'importo inizialmente investito e varierà in funzione del Fattore di Partecipazione. L'Importo di Liquidazione sarà determinato dalla somma tra (i) il Valore di Riferimento Iniziale e (ii) il prodotto ottenuto moltiplicando il Fattore di Partecipazione per la differenza tra Valore di Riferimento Iniziale e Valore di Riferimento Finale. L'investitore parteciperà pertanto, in maniera inversamente proporzionale, alla *performance* negativa dell'Attività Sottostante in funzione del Fattore di Partecipazione e riceverà in ogni caso il capitale investito;

2. qualora il Valore di Riferimento Finale sia superiore al Valore di Riferimento Iniziale (*performance* positiva dell'Attività Sottostante) ma inferiore o uguale al Livello di Protezione:

L'investitore riceverà un Importo di Liquidazione dato dalla somma dell'Importo *Short* con l'eventuale risultato positivo derivante dalla differenza tra Livello di Protezione e Valore di Riferimento Finale. Pertanto, in questo caso l'investimento potrebbe registrare una perdita parziale del capitale investito.

3. qualora il Valore di Riferimento Finale sia superiore al Livello di Protezione:

L'investitore riceverà un Importo di Liquidazione pari all'Importo *Short*. L'investitore riceverà quindi, in ogni caso, un importo nonostante l'andamento positivo dell'Attività Sottostante. Pertanto, in questo caso l'investimento potrebbe registrare una perdita parziale del capitale investito.

Pertanto, sia per lo Stile 1 che per lo Stile 2:

- (i) l'Importo Short, rappresenta l'importo al di sotto del quale l'Importo di Liquidazione non può scendere ed è di volta in volta indicato per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive;
- (ii) il Livello di Protezione rappresenta quel livello dell'Attività Sottostante al di sopra del quale si attiva la protezione del Prezzo di Emissione del Certificato ed è calcolato come prodotto tra il Valore di Riferimento Iniziale e la differenza tra 2 e la Percentuale di Protezione. Qualora il Livello di Protezione sia fissato ad un livello superiore al Valore di Riferimento Iniziale, il Prezzo di Emissione del Certificato non sarà interamente protetto e l'investitore potrebbe vedersi riconosciuto a scadenza un Importo di Liquidazione inferiore al Prezzo di Emissione. In particolare, più alto sarà fissato il Livello di Protezione rispetto al Valore di Riferimento Iniziale, maggiore sarà il rischio che l'Importo di Liquidazione a scadenza sia inferiore al Prezzo di Emissione;
- (iii) il Fattore di Partecipazione rappresenta la percentuale (in ogni caso superiore a 1%) riportata, per ciascuna Serie, nelle Condizioni Definitive, con cui l'investitore partecipa, alla scadenza: (i) in caso di *Equity Protection Short di Stile 1*, all'eventuale differenza positiva fra il Livello di Protezione ed il Valore di Riferimento Finale; (ii) in caso di *Equity Protection Short di Stile 2*, all'eventuale differenza positiva fra il Valore di Riferimento Iniziale ed il Valore di Riferimento Finale. Il Fattore di Partecipazione ha quindi l'effetto di amplificare (se superiore al 100%) o ridurre (se inferiore al 100%) l'impatto degli importi, derivanti dalle differenze di cui sopra, sull'Importo di Liquidazione. Qualora il Fattore di Partecipazione sia pari al 100% non vi sarà alcun effetto di amplificazione o riduzione dell'impatto di tale differenza.

B. CARATTERISTICHE ACCESSORIE

Nella denominazione degli strumenti di cui all'elenco delle tipologie sopra riportato, potranno essere altresì indicate una o più delle seguenti caratteristiche accessorie che potranno influenzare/integrare gli obiettivi d'investimento degli investitori come segue:

Cap

In tal caso, qualunque sia l'obiettivo d'investimento perseguito, l'importo che potrà eventualmente ricevere l'investitore alla scadenza, sarà soggetto ad un ammontare massimo dell'Importo di Liquidazione - predeterminato dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive - pari al *CAP*.

Autocallable

In tal caso, i Certificati offrono un'opzione di esercizio anticipato rispetto alla scadenza naturale. Nello specifico, il Certificato può estinguersi anticipatamente se, in occasione di una delle date di osservazione previste, si verifichi un Evento di Esercizio Anticipato, vale a dire se l'Attività Sottostante abbia raggiunto un valore inferiore, pari o superiore (come di volta in volta specificato nelle relative Condizioni Definitive) al Livello di Esercizio Anticipato. In tal caso, l'investitore monetizzerà il suo investimento prima della scadenza finale incassando non solo il prezzo di emissione, ma anche un premio predeterminato dall'Emittente nelle Condizioni Definitive.

Plus

In tal caso, l'obiettivo perseguito dall'investitore è di ricevere un'ulteriore remunerazione che non dipenderà da alcun evento durante la vita del Certificato o alla scadenza.

Best Of/ Worst Of

Qualora l'Attività Sottostante non sia rappresentata da un Paniere, tali caratteristiche legheranno il rendimento del Certificato esclusivamente all'attività finanziaria nell'ambito dell'Attività Sottostante che risponda alla performance indicata dall'Emittente in sede di Condizioni Definitive. A seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, l'attività finanziaria presa in considerazione alla scadenza o nel corso della durata dei Certificati sarà quella con la prima, o la seconda, o la terza, ecc. miglior (in caso di *Best Of*) o peggior (in caso di *Worst Of*) performance nell'ambito dell'Attività Sottostante.

Rainbow

Qualora l'Attività Sottostante sia rappresentata da un Paniere, tale caratteristica prevede una particolare modalità di allocazione dei pesi all'interno dello stesso, che saranno attribuiti in base a criteri oggettivi predeterminati nelle Condizioni Definitive e in funzione della performance delle attività finanziarie nell'ambito del Paniere. Tale caratteristica permetterà all'investitore di perseguire i propri obiettivi di investimento diversificando ulteriormente il proprio portafoglio.

Nel caso di *Certificates* di tipo *Quanto*, l'Attività Sottostante è sempre valorizzata convenzionalmente in Euro qualunque sia la valuta del mercato di riferimento.

Diversamente, nel caso di *Certificates* di tipo *Euro*, l'Attività Sottostante è valorizzata nella valuta del relativo mercato di riferimento, esponendo quindi l'investitore al rischio di cambio per quanto attiene al calcolo dell'Importo di Liquidazione qualora l'Attività Sottostante non sia espressa in Euro.

Pertanto, in base alle combinazioni previste in sede di strutturazione tra le tipologie e le varie caratteristiche, i Certificati potranno avere la seguente denominazione:

- [Euro] Equity Protection [Long/Short] [Autocallable] [Cap] [Best Of/ Worst Of] [Rainbow] [Plus] *Certificates* [Quanto] [di Stile 1/ di Stile 2]

L'acquisto di un *Equity Protection Certificate* costituisce pertanto un investimento caratterizzato da una rischioosità elevata e che può rappresentare una certa complessità. L'investitore deve tenere in conto che potrà perdere parzialmente la somma utilizzata per l'acquisto del Certificato.

Il codice identificativo ISIN di ciascuna Serie emessa e il relativo Lotto Minimo di Esercizio verrà indicato di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive.

4.1.2 Termini e condizioni dei Certificati

I termini e le condizioni di cui al presente paragrafo 4.1.2 riportano integralmente il regolamento dei Certificati. Il regolamento è messo a disposizione degli investitori sul sito internet dell'Emittente www.bancaimi.com e presso la sede sociale dell'Emittente in Largo Mattioli, 3, 20121, Milano.

I termini e le condizioni, come di volta in volta integrate dalle relative Condizioni Definitive emesse in relazione a ciascuna Serie, disciplinano gli:

- [Euro] *Equity Protection* [Long/Short] [Autocallable] [Cap] [Best Of/ Worst Of] [Rainbow] [Plus] *Certificates* [Quanto] [di Stile 1/ di Stile 2]

(di seguito congiuntamente, sia al plurale che singolare - se non diversamente indicato - gli "*Equity Protection Certificates*", i "*Certificates*" o i "Certificati").

I Certificati sono emessi da Banca IMI nell'ambito del Programma di emissione "*Equity Protection Certificates*" redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE, come successivamente integrato e modificato.

§ 1

Ai fini delle presenti Termini e Condizioni, i termini sotto elencati in ordine alfabetico hanno il seguente significato:

"**Agente di Calcolo**" indica Banca IMI S.p.A.;

"**Agente per la Compensazione**" indica Monte Titoli S.p.A., nonché ogni sistema di liquidazione di strumenti finanziari che dovesse subentrare a Monte Titoli S.p.A.;

"**Attività Sottostante**" indica, per ciascuna Serie:

- (i) in caso di *Certificates* legati ad una singola attività finanziaria, l'Azione, l'Indice, la Merce, il *Future* su Merce, il Tasso di Cambio Sottostante, il Tasso di Interesse e il Fondo indicati come tali nelle relative Condizioni Definitive;
- (ii) in caso di *Certificates* con caratteristica *Best Of* o *Worst Of*, due o più attività finanziarie selezionate tra le seguenti Attività Sottostanti: Azioni, Indici, Merce, *Futures* su Merce, Tassi di Cambio Sottostante, Tassi di Interesse, Fondi, indicate come tali nelle relative Condizioni Definitive, in relazione alle quali sarà individuato dall'Agente di Calcolo, ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, dell'Importo di Esercizio Anticipato (qualora sia applicabile la caratteristica *Autocallable*), il Sottostante *Best Of* (in caso di caratteristica *Best Of*) o il Sottostante *Worst Of* (in caso di caratteristica *Worst Of*), come di seguito definiti;
- (iii) in caso di *Certificates* legati ad un Paniere (come successivamente definito), un Paniere costituito rispettivamente da Azioni o da Indici o da Merce o da *Futures* su Merce o da Tassi di Cambio Sottostanti o Tassi di Interesse o da Fondi (rispettivamente, gli Elementi Costitutivi del Paniere, come di seguito definiti ed indicati come tali nelle relative Condizioni Definitive);

"**Azione**" indica per ciascuna Serie di Certificati, sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, l'azione quotata in Italia, sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ovvero quotata sui mercati azionari di altri paesi europei o extraeuropei, che sarà di volta in volta indicata come Attività Sottostante, o Elemento Costitutivo del Paniere, per ciascuna Serie di Certificati, nelle relative Condizioni Definitive;

“Azione Italiana” indica le Azioni che siano quotate su di un mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

“Borsa di Riferimento” indica per ciascuna Serie, il mercato regolamentato cui ciascuna Attività Sottostante - sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere - fa riferimento, ovvero un mercato regolamentato subentrante a tale mercato regolamentato, come indicato dall’Agente di Calcolo;

"Calcolo del Valore del Paniere" indica, come meglio specificato nel § 4, la modalità secondo la quale è calcolato dall'Agente di Calcolo il valore del Paniere di Azioni, Paniere di Indici, Paniere di Mercati, Paniere di *Future* su Mercati, Paniere di Tassi di Cambio Sottostanti o del Paniere di Fondi, ai fini della rilevazione del Valore di Riferimento;

“CAP” indica, come riportato nelle relative Condizioni Definitive con riferimento a ciascuna Serie, l'ammontare massimo dell'Importo di Liquidazione (espresso nella Valuta di Riferimento) che l'investitore può percepire alla scadenza;

"Cash Settlement/Physical Delivery" indica per ciascuna Serie ammessa a quotazione, la modalità in base alla quale sarà corrisposto all'investitore l'Importo di Liquidazione, indicata come tale nelle Condizioni Definitive di ammissione a quotazione;

"Codice ISIN" indica il codice indicato come tale nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie;

"Codice di Negoziazione" indica il codice indicato come tale nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie ammessa a quotazione;

"Commissione di Collocamento" indica, in caso di offerta, la commissione indicata come tale nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie;

"Commissione di Garanzia" indica in caso di offerta, la commissione corrisposta dall'Emittente ai soggetti incaricati del collocamento garantito e/o al Responsabile del Collocamento, indicata come tale nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie;

"Condizioni Definitive" indica il modulo, redatto secondo la Direttiva 2003/71/CE, come successivamente modificata ed integrata ("**Direttiva Prospetto**"), da rendere pubblico, con riferimento ai Certificati che verranno emessi sulla base del Prospetto di Base, entro il giorno antecedente l'inizio dell'offerta e (in caso di ammissione a negoziazione della relativa Serie) entro il giorno antecedente delle negoziazioni;

“Data di Determinazione” indica una o più date nelle quali è calcolato dall'Agente di Calcolo il Valore di Riferimento Iniziale (secondo le modalità di seguito indicate nella definizione di Valore di Riferimento Iniziale), come di volta in volta indicate nelle relative Condizioni Definitive in relazione a ciascuna Serie e che sia un Giorno di Negoziazione per la relativa Attività Sottostante.

Se la Data di Determinazione, in caso di Paniere, non cade in un Giorno di Negoziazione per uno o più Elementi Costitutivi del Paniere, la Data di Determinazione sarà il primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo (che sia un Giorno di Negoziazione per tutti gli Elementi Costitutivi del Paniere);

“Data di Emissione” indica, per ciascuna Serie, la data in cui i Certificati sono emessi. Tale data è indicata, per ciascuna Serie, nelle Condizioni Definitive;

"Data di Regolamento" indica, in caso di offerta dei Certificati, la data di volta in volta indicata, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive, nella quale avviene la consegna dei Certificati a fronte del rispettivo pagamento da parte dei sottoscrittori del Prezzo di

Sottoscrizione. Per consegna si intende la relativa conforme evidenziazione contabile di tali titoli nel deposito indicato dall'investitore nella scheda di adesione utilizzata per aderire all'offerta;

"Data di Scadenza" indica per ciascuna Serie, il Giorno di Negoziazione nel quale i Certificati perdono validità, indicato nelle Condizioni Definitive, ovvero, se tale data non cade in un Giorno Lavorativo, il primo Giorno di Negoziazione che sia anche Giorno Lavorativo immediatamente successivo;

"Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio in Eccezione" indica una dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio in Eccezione, conforme al modello pubblicato sul sito web dell'Emittente www.bancaimi.com;

"Elemento Costitutivo del Paniere" indica ciascuna attività finanziaria indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive;

"Emittente" indica Banca IMI S.p.A., con sede in Largo Mattioli n. 3 - 20121 Milano;

"Ente di Calcolo" indica, nel caso di Certificati su Tassi di Interesse, il soggetto responsabile per il calcolo e la pubblicazione del Tasso di Interesse, che sarà di volta in volta indicato nelle relative Condizioni Definitive;

"Evento di Esercizio Anticipato" indica l'evento che si realizza quando l'Agente di Calcolo rilevi, in corrispondenza del relativo Periodo di Valutazione *Autocallable*, che il Valore di Riferimento sia inferiore, pari o superiore (come indicato nelle relative Condizioni Definitive) al relativo Livello di Esercizio Anticipato, indicato di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive.

In caso di caratteristiche *Best Of* o *Worst Of*, l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive se il verificarsi (o meno) dell'Evento di Esercizio Anticipato è rilevato in relazione a una o più attività finanziarie, nel qual caso le Condizioni Definitive riporteranno uno o più Livelli di Esercizio Anticipato in corrispondenza di ciascuna attività finanziaria.

In ogni caso, al verificarsi dell'Evento di Esercizio Anticipato, i Portatori hanno diritto al pagamento dell'Importo di Esercizio Anticipato, e i Certificati si intendono esercitati anticipatamente all'ora, minuto e secondo dell'ultimo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione *Autocallable* in cui si verifica l'Evento di Esercizio Anticipato. Gli investitori saranno informati del verificarsi dell'Evento di Esercizio Anticipato secondo le modalità di cui al § 8;

"Evento Sconvolgimento di Mercato", indica ogni evento che ai sensi del § 6 costituisce Sconvolgimento di Mercato;

"Evento Rilevante" indica con riferimento a ciascuna Attività Sottostante, ogni evento indicato come tale ai sensi del § 7;

"Fattore di Partecipazione" indica la percentuale (in ogni caso superiore a 1%) riportata nelle relative Condizioni Definitive;

"Fondo" indica in relazione ad ogni Serie:

- (i) l'organismo d'investimento collettivo del risparmio (OICR) italiano o estero costituito ai sensi della Direttiva 2009/65/CE e successive modificazioni, nonché
- (ii) l'*Exchange Traded Fund* ("**ETF**") (a) italiano od estero, ovvero (b), in caso di richiesta di ammissione a quotazione dei Certificati presso il SeDeX, quotato nei mercati regolamentati dell'Unione Europea e sottoposto alle Direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE, che di volta in volta sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive come

l'Attività Sottostante;

"**Future su Merci**" indica sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, il *future* su merci indicato come Attività Sottostante nelle relative Condizioni Definitive. Si segnala che in caso di *Certificates* la cui Attività Sottostante sia rappresentata da *Futures* su Merci, la durata di tali strumenti rispecchierà quella dei relativi *futures* sottostanti;

"**Gestore del Fondo**" indica la Società di Gestione (come di seguito definita) o l'amministratore, gestore, o altro soggetto responsabile della pubblicazione del NAV per conto della Società di Gestione;

"**Giorno di Liquidazione**" indica il Giorno Lavorativo nel quale l'Emittente è tenuto ad effettuare, direttamente o indirettamente, il pagamento dell'Importo di Liquidazione al Portatore dei Certificati e che cade non più tardi di dieci Giorni Lavorativi successivi al relativo Giorno di Valutazione;

"**Giorno di Negoziazione**" indica, per ciascuna Serie,

(A) se le Attività Sottostanti sono **Azioni, Merci, Tassi di Cambio Sottostanti**:

un qualsiasi giorno **(i)** che sia considerato giorno di negoziazione dalla relativa Borsa di Riferimento e purché in tale giorno detta Borsa di Riferimento sia aperta per le negoziazioni, ad esclusione dei giorni in cui le negoziazioni terminino prima del normale orario di chiusura, e **(ii)** in cui il Mercato Correlato sia aperto per le negoziazioni durante il normale orario di negoziazione;

(B) se le Attività Sottostanti sono **Indici**:

il giorno **(i)** in cui lo *Sponsor* dell'Indice calcola e pubblica il relativo livello, e **(ii)** in cui il Mercato Correlato sia aperto per le negoziazioni durante il normale orario di negoziazione;

(C) se le Attività Sottostanti sono **Futures su Merci**:

un qualsiasi giorno in cui il *Future* su Merci è regolarmente quotato sulla Borsa di Riferimento. Nel caso in cui uno di tali giorni abbia luogo un Evento di Sconvolgimento di Mercato, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione;

(D) se le Attività Sottostanti sono **Fondi**:

(i) nel caso in cui i Fondi non siano quotati: un qualsiasi giorno in cui il NAV (come successivamente definito) di ciascun Fondo è (o sarebbe, se non si fosse verificato un Evento di Sconvolgimento di Mercato) calcolato e/o pubblicato dalla Società di Gestione o dal Gestore del Fondo,

(ii) in caso di ETF: un qualsiasi giorno in cui il prezzo d'asta di chiusura relativo a ciascun ETF è (o sarebbe stato, se non si fosse verificato un Evento di Sconvolgimento di Mercato) regolarmente calcolato e pubblicato dalla relativa Borsa Valori di Riferimento;

(E) se le Attività Sottostanti sono **Tassi di Interesse**:

un qualsiasi giorno in cui il Tasso di Interesse è calcolato e/o pubblicato dal relativo Ente di Calcolo;

(F) se le Attività Sottostanti sono **Panieri**:

il giorno che sia un Giorno di Negoziazione per tutti i relativi Elementi Costitutivi del

Paniere;

"Giorno di Pagamento Anticipato" indica, qualora sia prevista la caratteristica *Autocallable*, il Giorno Lavorativo nel quale l'Emittente è tenuto ad effettuare, direttamente o indirettamente, il pagamento dell'Importo di Esercizio Anticipato al Portatore dei Certificati.

Il Giorno di Pagamento Anticipato cade non più tardi di dieci Giorni Lavorativi successivi all'ultimo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione *Autocallable* durante il quale l'Agente di Calcolo ha rilevato che si è verificato l'Evento di Esercizio Anticipato;

"Giorno(i) di Pagamento Plus" indica uno o più Giorni Lavorativi in corrispondenza dei quali l'Emittente è tenuto ad effettuare, direttamente o indirettamente, il pagamento dell'Importo *Plus* al Portatore dei Certificati. Qualora siano previsti più Giorni di Pagamento Plus, le Condizioni Definitive indicheranno il **"Primo Giorno di Pagamento Plus"**, il **"Secondo Giorno di Pagamento Plus"** e così via;

"Giorno(i) di Valutazione" indica uno o più Giorni di Negoziazione nei quali è rilevato il Valore di Riferimento Finale (secondo le modalità di seguito indicate nella successiva definizione di Valore di Riferimento Finale) come di volta in volta indicati nelle relative Condizioni Definitive in relazione a ciascuna Serie, da utilizzare ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione, sempre che non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Sconvolgimento di Mercato.

Nel caso in cui in un Giorno di Valutazione si verifichi un Evento di Sconvolgimento di Mercato (come di seguito definito), tale Giorno di Valutazione si intende posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

Tale Giorno di Valutazione in nessun caso può essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto;

"Giorno Lavorativo" indica un qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte al pubblico a Milano, secondo la normale operatività, Monte Titoli S.p.A. è operativa, e ogni giorno in cui il Sistema Trans-Europeo di Trasferimento Espresso Automatizzato in Tempo Reale di Liquidazione Lorda (*Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System* o *TARGET*) sia operativo. Resta salva l'applicazione del § 6;

"Importo di Esercizio Anticipato" indica, qualora sia prevista la caratteristica *Autocallable*, l'importo in Euro, eventualmente stabilito in sede di emissione ed indicato nelle rispettive Condizioni Definitive, da riconoscere al Portatore per ciascun Lotto Minimo di Esercizio da questi posseduto – nel relativo Giorno di Pagamento Anticipato – secondo le modalità indicate al § 3;

"Importo di Liquidazione" indica, con riferimento a ciascuna Serie, l'importo in Euro da riconoscere al Portatore alla Data di Scadenza, salvo qualora si sia verificato un Evento di Esercizio Anticipato (ove sia prevista la caratteristica *Autocallable*), e corrisposto al Giorno di Liquidazione per ciascun Lotto Minimo di Esercizio da questi posseduto, determinato dall'Agente di Calcolo secondo le modalità indicate al § 3.

"Importo(i) Plus" indica l'importo(i) in Euro, stabilito(i) in sede di emissione qualora di volta in volta indicato(i) per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive, da riconoscere al Portatore per ciascun Lotto Minimo di Esercizio da questi posseduto in coincidenza del rispettivo Giorno di Pagamento *Plus*, come meglio specificato nel § 3;

"Importo Short" indica, per ciascuna Serie di *Equity Protection Short Certificates*, l'importo al di sotto del quale l'Importo di Liquidazione corrisposto alla Scadenza non potrà scendere, indicato per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive e calcolato secondo la seguente formula:

Importo Short= Percentuale di Protezione x Prezzo di Emissione;

“**Indice**” indica, sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, gli indici italiani o stranieri (azionari, valutari, obbligazionari, di inflazione, di fondi – compresi gli indici di ETF -, di volatilità, di tassi di interesse) costituenti, di volta in volta secondo quanto indicato nelle relative Condizioni Definitive, l'Attività Sottostante;

“**Indici Italiani**” indica, gli indici gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e da società con le quali Borsa Italiana S.p.A. abbia stipulato appositi accordi;

“**Livello Cap**” indica, con riferimento a ciascuna Serie, il livello dell'Attività Sottostante:

- al di sopra della quale sarà corrisposto il relativo CAP, nel caso di *Equity Protection Long Cap Certificates*; ovvero
- al di sotto della quale sarà corrisposto il relativo CAP, nel caso di *Equity Protection Short Cap Certificates*,

e calcolato nel seguente modo:

- (i) in caso di *Equity Protection Long Cap Certificates di Stile 1*:

$$\text{Livello Cap} = \frac{CAP - (1 - FP) * (LP * Multiplo)}{FP * Multiplo}$$

- (ii) in caso di *Equity Protection Long Cap Certificates di Stile 2*:

$$\text{Livello Cap} = \frac{CAP - (1 - FP) * (VRI * Multiplo)}{FP * Multiplo}$$

- (iii) in caso di *Equity Protection Short Cap Certificates di Stile 1*:

$$\text{Livello Cap} = LP - \frac{CAP - Protezione Short}{FP * Multiplo}$$

- (iv) in caso di *Equity Protection Short Cap Certificates di Stile 2*:

$$\text{Livello Cap} = VRI + \frac{VRI}{FP} - \frac{CAP}{FP * Multiplo}$$

Dove:

“**FP**” indica il Fattore di Partecipazione,

“**LP**” indica il Livello di Protezione, e

“**VRI**” indica il Valore di Riferimento Iniziale.

Nel caso di Paniere, il Livello Cap sarà calcolato come la media ponderata per i relativi pesi dei Livelli Cap degli Elementi Costitutivi del Paniere.

Con riferimento a ciascuna Serie offerta, le relative Condizioni Definitive conterranno le modalità di calcolo del relativo Livello *Cap*;

“**Livello di Esercizio Anticipato**” indica, qualora sia prevista la caratteristica *Autocallable*, il valore calcolato come la percentuale del Valore di Riferimento Iniziale e di volta in volta indicato, in relazione a ciascun Periodo di Valutazione *Autocallable*, nelle Condizioni Definitive al raggiungimento del quale si verifica l'Evento di Esercizio Anticipato.

In caso di caratteristiche *Best Of* o *Worst Of*, l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive se il verificarsi (o meno) dell'Evento di Esercizio Anticipato è rilevato in relazione a uno o più Attività Sottostanti, nel qual caso le Condizioni Definitive riporteranno il Livello di Esercizio Anticipato in corrispondenza di ciascuna attività finanziaria;

“**Livello di Protezione**” indica per ciascuna Serie, il livello dell'Attività Sottostante, calcolato come:

- per ciascuna Serie di *Equity Protection Long Certificates*, il livello dell'Attività Sottostante al di sotto del quale si attiva la protezione del Prezzo di Emissione e calcolato nel seguente modo:

$LP = \text{Percentuale di Protezione} \times \text{Valore di Riferimento Iniziale}$

- per ciascuna Serie di *Equity Protection Short Certificates*, il livello dell'Attività Sottostante al di sopra del quale si attiva la protezione del Prezzo di Emissione (facendo sì che l'Importo di Liquidazione a scadenza sia pari all'ammontare minimo, rappresentato dall'Importo Short) e calcolato nel seguente modo:

$$LP = \{2 - \text{Percentuale di Protezione}\} \times VRI$$

Con riferimento a ciascuna Serie offerta, le relative Condizioni Definitive conterranno le modalità di calcolo del relativo Livello di Protezione;

“**Livello Massimo**” indica per ciascuna Serie, il valore dell'Attività Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive e rilevato dall'Agente di Calcolo, al raggiungimento del quale l'Emittente può esercitare la facoltà di non dare corso all'emissione di Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive;

“**Livello Minimo**” indica per ciascuna Serie, qualora l'Attività Sottostante sia un Fondo, il valore del tasso di interesse *swap* rilevato, per ciascun Fondo, alla Data di Determinazione, il cui termine sia coincidente con la durata dei Certificati. Il Livello Minimo, al raggiungimento del quale l'Agente di Calcolo verifica il realizzarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato, è indicato nelle Condizioni Definitive ed è rilevato dall'Agente di Calcolo;

“**Lotto Minimo di Esercizio**” indica il numero minimo di Certificati, e relativi multipli interi, per i quali è consentito l'esercizio e, con riferimento alle singole emissioni, viene indicato nelle Condizioni Definitive;

“**Lotto Minimo di Negoziazione**” indica il numero di Certificati indicato come tale nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie ammessa a quotazione;

“**Mercato IDEM**” indica il mercato regolamentato degli strumenti derivati gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.;

"**Merce**" indica, per ciascuna Serie, sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, la merce indicata come Attività Sottostante nelle relative Condizioni Definitive;

"**Multiplo**" indica, fatte salve le rettifiche di cui al § 7, la quantità di Attività Sottostante controllata da un singolo Certificato indicata, di volta in volta e per ciascuna Serie, nella relative Condizioni Definitive;

"**NAV**" indica il valore del patrimonio netto (*net asset value*) per azione o quota del Fondo, come calcolato e pubblicato dal Gestore del Fondo;

"**Nuovo Sponsor**" indica, con riferimento a ciascuna Attività Sottostante, il soggetto terzo che dovesse diventare responsabile del calcolo e/o la gestione e/o l'emissione dell'Attività Sottostante, in sostituzione dello *Sponsor*;

"**Paniere**" indica un portafoglio, inteso come Attività Sottostante unitaria, composto da due o più Azioni, o due o più Indici, o due o più Merci, o due o più *Futures* su Merci, o due o più Tassi di Cambio Sottostanti, o due o più Tassi di Interesse, o due o più Fondi, all'interno del medesimo paniere come di volta in volta indicato nelle relative Condizioni Definitive. Le Condizioni Definitive conterranno, inoltre, informazioni relative al peso che ogni Elemento Costitutivo del Paniere avrà all'interno del Paniere stesso (il "**Peso dell'Elemento Costitutivo del Paniere**"), specificando in particolare se si applichi la modalità di calcolo *Rainbow* (come successivamente definita e in caso di caratteristica *Rainbow*);

"**Percentuale di Protezione**" indica per ciascuna Serie di *Equity Protection Certificates* la percentuale indicata, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

"**Performance dell'Elemento Costitutivo del Paniere**" indica, in caso di caratteristica *Rainbow*, l'andamento di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, come meglio specificato nel § 4;

"**Performance del Sottostante**" indica, in caso di *Certificates* con caratteristica *Best Of* o *Worst Of*, l'andamento di ciascuna Attività Sottostante determinato dall'Agente di Calcolo, come meglio specificato nel § 4;

"**Periodo di Offerta**" indica il periodo fissato dall'Emittente per l'offerta in sottoscrizione della relativa Serie, ed indicato nelle Condizioni Definitive;

"**Periodo(i) di Osservazione del Valore di Riferimento Finale**" indica ove previsto nelle relative Condizioni Definitive, uno o più periodi, ciascuno composto da uno o più Giorni di Negoziazione come indicato nelle relative Condizioni Definitive;

"**Periodo(i) di Osservazione del Valore di Riferimento Iniziale**" indica ove previsto nelle relative Condizioni Definitive, uno o più periodi, ciascuno composto da uno o più Giorni di Negoziazione come indicato nelle relative Condizioni Definitive;

"**Periodo(i) di Valutazione Autocallable**" indica, il periodo (o i periodi) - composti da uno o più Giorni di Negoziazione in cui l'Agente di Calcolo verifica se il Valore di Riferimento sia inferiore, pari o superiore (come specificato nelle relative Condizioni Definitive) al Livello di Esercizio Anticipato, determinando in tal modo il verificarsi dell'Evento di Esercizio Anticipato.

Qualora siano previsti più Periodi di Valutazione *Autocallable*, le relative Condizioni Definitive indicheranno il "**Primo Periodo di Valutazione Autocallable**", il "**Secondo Periodo di Valutazione Autocallable**", e così via.

Quanto sopra, sempre che non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Sconvolgimento di Mercato in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione

Autocallable. In quest'ultimo caso, il Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione *Autocallable* si intende posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato. Tale Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione *Autocallable* in nessun caso può essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo alla Data di Scadenza;

"Portatore" indica il soggetto detentore del Certificato;

"Prezzo di Chiusura" indica con riferimento alle Azioni Americane, Asiatiche o Europee, il prezzo registrato presso la Borsa di Riferimento quale prezzo ufficiale di chiusura;

"Prezzo di Emissione" indica il prezzo al quale i Certificati saranno emessi e, nel caso di offerta, coincide con il Prezzo di Sottoscrizione;

"Prezzo di Sottoscrizione" indica per ciascuna Serie, l'importo indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive;

"Prezzo Indicativo" indica il prezzo dei Certificati determinato dall'Emittente in sede di ammissione alla quotazione di ogni singola Serie indicato come tale nelle Condizioni Definitive;

"Quantità" indica il numero di Certificati ammessi a quotazione indicato come tale nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie ammessa a quotazione;

"Quantità Massima Offerta" indica il numero di Certificati offerti indicato come tale nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie offerta;

"Rainbow" indica la modalità di Calcolo del Valore del Paniere eventualmente prevista dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive. In base a tale modalità, a differenza degli strumenti normalmente legati a uno o più Panieri, l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive (i) le attività finanziarie che rappresentano gli Elementi Costitutivi del Paniere, (ii) le percentuali dei pesi all'interno del Paniere senza preliminarmente indicarne la rispettiva attribuzione ad una specifica attività finanziaria, nonché (iii) i criteri oggettivi in base ai quali sarà effettuata l'allocazione dei pesi da parte dell'Agente di Calcolo, il tutto secondo le modalità indicate al successivo § 3;

"Rinuncia all'Esercizio in Eccezione" indica la facoltà del Portatore del Certificato di comunicare all'Emittente, con le modalità e i termini indicati al § 5, la propria volontà di rinunciare all'esercizio automatico dei Certificati;

"Sconvolgimento di Mercato" indica ogni evento che ai sensi del § 6 costituisce Sconvolgimento di Mercato;

"Serie" indica i Certificati che verranno, di volta in volta, emessi sulla base del Prospetto di Base, come identificati dal relativo Codice ISIN;

"Sistema di Compensazione" indica Monte Titoli S.p.A., nonché ogni sistema di liquidazione di strumenti finanziari che dovesse subentrare a Monte Titoli S.p.A.;

"Società di Gestione" indica il soggetto responsabile della gestione del Fondo;

"Sottostante Best Of" indica, in caso di caratteristica *Best Of*, l'attività finanziaria che abbia ottenuto la prima, o la seconda, o la terza (e così via, in base al numero delle Attività Sottostanti) miglior *Performance* del Sottostante rispetto alle altre attività finanziarie nell'ambito dell'Attività Sottostante. L'Agente di Calcolo selezionerà alla scadenza il Sottostante *Best Of* ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione e gli investitori ne saranno informati secondo le

modalità di cui al § 8.

L'Emittente indicherà per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive se, ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, si prenderà in considerazione l'attività finanziaria con la prima miglior *Performance* del Sottostante (in tal caso, si parlerà semplicemente di Sottostante *Best Of*), ovvero l'attività finanziaria con la seconda miglior *Performance* del Sottostante (in tal caso, si parlerà di "**Sottostante Second Best Of**"), ovvero l'attività finanziaria con la terza miglior *Performance* del Sottostante (in tal caso si parlerà di "**Sottostante Third Best Of**") e così via;

"**Sottostante Worst Of**" indica, in caso di caratteristica *Worst Of*, l'attività finanziaria che abbia ottenuto la prima, o la seconda, o la terza (e così via, in base al numero delle Attività Sottostanti) peggior *Performance* del Sottostante rispetto alle altre attività finanziarie nell'ambito dell'Attività Sottostante. L'Agente di Calcolo selezionerà alla scadenza il Sottostante *Best Of* ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione e gli investitori ne saranno informati secondo le modalità di cui al § 8.

L'Emittente indicherà per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive se, ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, si prenderà in considerazione l'attività finanziaria con la prima peggior *Performance* del Sottostante (in tal caso, si parlerà semplicemente di Sottostante *Worst Of*), ovvero l'attività finanziaria con la seconda peggior *Performance* del Sottostante (in tal caso, si parlerà di "**Sottostante Second Worst Of**"), ovvero l'attività finanziaria con la terza peggior *Performance* del Sottostante (in tal caso si parlerà di "**Sottostante Third Worst Of**") e così via;

"**Specialista**" indica l'operatore specialista che si impegna a sostenere la liquidità dei Certificati che, una volta ammessi a quotazione, saranno negoziati nel mercato SeDeX. Lo Specialista è l'Emittente o il soggetto terzo a ciò specificamente incaricato dall'Emittente;

"**Sponsor**" indica per ciascuna Serie, il soggetto responsabile del calcolo e/o della gestione e/o dell'emissione della relativa Attività Sottostante, secondo quanto indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive

"**Stile**" indica, per ciascuna Serie, lo stile di esercizio degli *Equity Protection Certificates* indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive;

"**Strategia Long**" indica la strategia finanziaria che permette all'investitore di ottenere un risultato positivo in caso di rialzo dell'Attività Sottostante, come indicata nelle relative Condizioni Definitive in riferimento alla relativa Serie;

"**Strategia Short**" indica la strategia finanziaria che permette all'investitore di ottenere un risultato positivo in caso di ribasso del valore dell'Attività Sottostante, come indicata nelle relative Condizioni Definitive in riferimento alla relativa Serie;

"**Tasso di Cambio**" indica, in caso di *Euro Equity Protection Certificates*, in ogni giorno e per ciascuna Serie, con riferimento all'Attività Sottostante, il tasso di cambio in un dato giorno tra la Valuta di Riferimento e la Valuta di Liquidazione (espresso quale numero di unità, o frazioni, della Valuta di Riferimento necessarie per acquistare un'unità nella Valuta di Liquidazione), determinato dall'Agente di Calcolo, per le valute diverse dalla Rupia Indiana, facendo riferimento al tasso di cambio (*fixing*) tra la Valuta di Riferimento e la Valuta di Liquidazione rilevato dalla Banca Centrale Europea alle ore 14.15 circa (ora dell'Europa Centrale, di seguito "**CET**", *Central European Time*) e pubblicato sulla pagina *Bloomberg "Euro Foreign Exchange Reference Rates"* su ECB <go> o sul sito web www.ecb.int/starts/exchange (ovvero rilevato ad un orario approssimativamente vicino alle ore 14.15 dall'Agente di Calcolo). Per la Rupia Indiana, il Tasso di Cambio è determinato dall'Agente di Calcolo, facendo riferimento al tasso di cambio (*fixing*) tra la Valuta di Riferimento e la Valuta di Liquidazione rilevato dalla *Reserve Bank of India* e pubblicato il Giorno di Valutazione, alle ore 14.30 (orario di Bombay), alla

pagina *Reuters* <RBIB>.

Se nel Giorno di Valutazione non fosse rilevato con le modalità sopra descritte, il Tasso di Cambio verrà determinato dall'Agente di Calcolo quale media aritmetica delle quotazioni del relativo Tasso di Cambio ottenute dall'Agente di Calcolo approssimativamente alle ore 16.30 (ora di Milano) interpellando attraverso il sistema "*Dealing 2000*" tre banche ovvero imprese d'investimento di importanza primaria operanti nel mercato dei cambi selezionate a insindacabile discrezione dell'Agente di Calcolo il Giorno di Valutazione;

"Tasso di Cambio Sottostante" indica, sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, per ciascuna Serie, un tasso di cambio selezionato di volta in volta come Attività Sottostante nelle relative Condizioni Definitive;

"Tasso di Interesse" indica, per ciascuna Serie, sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, il tasso di interesse che sarà di volta in volta indicato come Attività Sottostante nelle relative Condizioni Definitive;

"Tasso Risk Free" indica, per ciascuna Serie, il valore indicato come tale nelle Condizioni Definitive di ammissione a quotazione;

"Tipologia" indica la tipologia dei Certificati (*Equity Protection Long Certificates di Stile 1, Equity Protection Long Certificates di Stile 2, Equity Protection Short Certificates di Stile 1, Equity Protection Short Certificates di Stile 2*) che saranno emessi, come indicato in relazione a ciascuna Serie, nelle Condizioni Definitive;

"Valore di Chiusura degli Indici" indica il valore di ogni Indice, ad eccezione degli Indici Italiani, come determinato attribuendo ai titoli che lo compongono il relativo prezzo di chiusura. Il prezzo di chiusura rappresenta, per ciascuna azione che compone l'Indice, il prezzo ufficiale di chiusura come registrato sulla Borsa di Riferimento;

"Valore di Mercato" indica, in caso di Eventi di Sconvolgimento di Mercato o di Eventi Rilevanti che portino l'Emittente ad estinguere anticipatamente i Certificati, un importo corrispondente al valore di mercato del Certificato, come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato e con la finalità di neutralizzare gli effetti distorsivi che gli Eventi di Sconvolgimento di Mercato o gli Eventi Rilevanti provocano in relazione ai Certificati;

"Valore di Riferimento" indica con riferimento a ciascun Giorno di Negoziazione e a ciascuna Serie, un importo calcolato dall'Agente di Calcolo, secondo le modalità specificate nel § 4;

"Valore di Riferimento Finale" indica un importo calcolato dall'Agente di Calcolo, secondo le modalità specificate nel § 4;

"Valore di Riferimento Iniziale" indica, per ciascuna Serie e fatte salve le rettifiche di cui alla Nota Informativa, un importo calcolato dall'Agente di Calcolo, secondo le modalità specificate nel § 4;

"Valuta di Emissione" indica l'Euro;

"Valuta di Liquidazione" indica l'Euro;

"Valuta di Riferimento" indica l'Euro;

"Volatilità" indica, per ciascuna Serie, il valore indicato come tale nelle Condizioni Definitive di ammissione a quotazione.

§ 2 Forma giuridica e trasferimento dei Certificati

I Certificati sono strumenti finanziari di diritto italiano, emessi nella forma di titoli dematerializzati al portatore. Il trasferimento dei Certificati avverrà in conformità con le procedure del Sistema di Compensazione tramite le cui registrazioni i Certificati saranno trasferiti.

I Certificati sono accentrati presso la Monte Titoli S.p.A.. ed il regime di circolazione è pertanto quello proprio della gestione accentrata di strumenti finanziari disciplinato dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dal Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modifiche ed integrazioni e dalle relative disposizioni attuative.

Secondo tale regime, il trasferimento dei Certificati avviene mediante corrispondente registrazione sui conti accesi, presso Monte Titoli S.p.A., dagli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata. Ne consegue che il soggetto che di volta in volta risulta essere titolare del conto, detenuto presso un intermediario direttamente o indirettamente aderente a Monte Titoli S.p.A., sul quale i Certificati risultano essere accreditati, ne sarà considerato il Portatore e, di conseguenza, è soggetto autorizzato ad esercitare i diritti ad essi collegati.

§ 3 Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari e relative alle modalità secondo le quali si generano i proventi degli stessi, la data di pagamento o di consegna, il metodo di calcolo

I Certificati conferiscono al Portatore il diritto al pagamento di determinati importi che saranno eventualmente corrisposti nel corso della durata della relativa Serie o alla scadenza.

§ 3.1 Importi che saranno eventualmente corrisposti nel corso della durata della relativa Serie

IMPORTO DI ESERCIZIO ANTICIPATO (OVE APPLICABILE)

I Certificati possono prevedere, qualora stabilito dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive, la possibilità di un esercizio anticipato automatico, qualora si verifichi un Evento di Esercizio Anticipato. In tal caso, il Portatore avrà diritto a percepire – nel Giorno di Pagamento Anticipato - il pagamento dell'Importo di Esercizio Anticipato.

Si segnala che il Livello di Esercizio Anticipato sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive come percentuale del Valore di Riferimento Iniziale.

Qualora siano previsti più Importi di Esercizio Anticipato, le Condizioni Definitive indicheranno il valore o le relative modalità di calcolo in relazione all'"**Importo di Esercizio Anticipato in relazione al Primo Periodo di Autocallable**", l'"**Importo di Esercizio Anticipato in relazione al Secondo Periodo di Valutazione Autocallable**" e così via.

Inoltre, in caso di Certificati che presentino anche le caratteristiche *Best Of* o *Worst Of*, l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive se il verificarsi (o meno) dell'Evento di Esercizio Anticipato è rilevato in relazione a una o più Attività Sottostanti, nel qual caso le Condizioni Definitive riporteranno uno o più Livelli di Esercizio Anticipato in corrispondenza di ciascuna attività finanziaria.

IMPORTO PLUS (OVE APPLICABILE)

Nel corso della durata dei Certificati, potrà essere previsto, qualora stabilito dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive, il pagamento di uno o più Importi *Plus*, in corrispondenza del

rispettivo Giorno di Pagamento *Plus*.

§ 3.2 Importi da corrispondersi alla scadenza (qualora non si sia verificato un Evento di Esercizio Anticipato, ove sia prevista la caratteristica *Autocallable*)

IMPORTO DI LIQUIDAZIONE

A. EQUITY PROTECTION LONG CERTIFICATES DI STILE 1

$IL = \{LP + \text{Max} \{[(VRF - LP) \times FP]; 0\} \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$

Dove

“**IL**” indica l’Importo di Liquidazione,

“**LP**” indica il Livello di Protezione,

“**FP**” indica il Fattore di Partecipazione, e

“**VRF**” indica il Valore di Riferimento Finale.

In tal caso, potranno verificarsi i seguenti scenari:

1. qualora il Valore di Riferimento Finale sia superiore al Valore di Riferimento Iniziale (*performance* positiva dell’Attività Sottostante), l’Importo di Liquidazione pagato alla scadenza sarà superiore all’importo inizialmente investito e varierà in funzione del Fattore di Partecipazione. Tuttavia, nel caso in cui il Livello di Protezione ed il Fattore di Partecipazione siano entrambi inferiori al 100%, potrebbe verificarsi una perdita anche in caso di *performance* positiva dell’Attività Sottostante;
2. qualora il Valore di Riferimento Finale sia inferiore al Valore di Riferimento Iniziale (*performance* negativa dell’Attività Sottostante), potranno verificarsi due diversi casi:
 - (a) **Valore Riferimento Finale inferiore o uguale al Livello di Protezione:** in questo caso l’investitore riceverà un Importo di Liquidazione equivalente ad una percentuale del capitale inizialmente investito pari al Livello di Protezione.
 - (b) **Valore Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione:** in questo caso la perdita dovuta alla *performance* negativa dell’Attività Sottostante viene influenzata dal Fattore di Partecipazione. Qualora il Fattore di Partecipazione sia inferiore al 100%, ciò amplificherà l’andamento negativo dell’Attività Sottostante aumentando il rischio di perdita del capitale inizialmente investito; qualora il Fattore di Partecipazione sia superiore al 100%, ciò attenuerà l’andamento negativo dell’Attività Sottostante e potrebbe anche determinare un Importo di Liquidazione superiore all’importo inizialmente investito.

Qualora le relative Condizioni Definitive prevedano la caratteristica *Cap*:

$IL = \text{Min} \{CAP; [LP + FP \times \text{Max} (0; VRF - LP) \times \text{Multiplo}] \times LME$

Dove

“**IL**” indica l’Importo di Liquidazione,

“**LP**” indica il Livello di Protezione,

“**FP**” indica il Fattore di Partecipazione,

“**VRF**” indica il Valore di Riferimento Finale, e

“**LME**” indica il Lotto Minimo di Esercizio.

In tal caso, l'importo che potrà ricevere l'investitore alla scadenza non potrà in alcun modo essere superiore al CAP indicato nelle relative Condizioni Definitive.

B. EQUITY PROTECTION LONG CERTIFICATES DI STILE 2

1. **qualora il Valore di Riferimento Finale sia superiore o uguale al Valore di Riferimento Iniziale (performance positiva o nulla dell'Attività Sottostante):**

$$IL = [VRI + (VRF - VRI) \times FP] \times Multiplo \times LME$$

Dove

“IL” indica l'Importo di Liquidazione,

“LME” indica il Lotto Minimo di Esercizio,

“FP” indica il Fattore di Partecipazione,

“VRF” indica il Valore di Riferimento Finale, e

“VRI” indica il Valore di Riferimento Iniziale.

In tal caso, l'investitore riceverà alla scadenza un Importo di Liquidazione che sarà pari all'importo inizialmente investito più un importo legato alla *performance* positiva dell'Attività Sottostante in funzione del Fattore di Partecipazione.

2. **qualora il Valore di Riferimento Finale sia inferiore al Valore di Riferimento Iniziale (performance negativa dell'Attività Sottostante) ma superiore o uguale al Livello di Protezione:**

$$IL = VRF \times Multiplo \times LME$$

Dove

“IL” indica l'Importo di Liquidazione,

“LME” indica il Lotto Minimo di Esercizio,

“VRF” indica il Valore di Riferimento Finale.

In tal caso, l'investitore riceverà alla scadenza un Importo di Liquidazione che sarà in linea con la *performance* dell'Attività Sottostante.

3. **qualora il Valore di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Protezione (performance negativa dell'Attività Sottostante):**

$$IL = LP \times Multiplo \times LME$$

Dove

“IL” indica l'Importo di Liquidazione,

“LME” indica il Lotto Minimo di Esercizio,

“LP” indica il Livello di Protezione.

In tal caso, l'investitore riceverà alla scadenza un Importo di Liquidazione che sarà equivalente ad una percentuale del capitale inizialmente investito.

Qualora le relative Condizioni Definitive prevedano la caratteristica Cap:

Il CAP sarà applicabile solamente nello scenario n.1 di cui sopra, secondo la seguente formula:

$$IL = \text{Min} \{ \text{CAP}; \{ [VRI + FP \times (VRF - VRI)] \times Multiplo \} \times LME$$

Dove

“**IL**” indica l’Importo di Liquidazione,

“**FP**” indica il Fattore di Partecipazione,

“**VRI**” indica il Valore di Riferimento Iniziale,

“**VRF**” indica il Valore di Riferimento Finale, e

“**LME**” indica il Lotto Minimo di Esercizio.

In tal caso, l'importo che potrà ricevere l'investitore alla scadenza non potrà in alcun modo essere superiore al CAP indicato nelle relative Condizioni Definitive.

C. EQUITY PROTECTION SHORT CERTIFICATES DI STILE 1

$$IL = \{IS + \{Max\{[(LP - VRF) \times FP]; 0\} \times Multiplo\} \times LME$$

Dove

“**IL**” indica l’Importo di Liquidazione,

“**LP**” indica il Livello di Protezione,

“**FP**” indica il Fattore di Partecipazione,

“**IS**” indica l’Importo *Short*,

“**VRF**” indica il Valore di Riferimento Finale, e

“**LME**” indica il Lotto Minimo di Esercizio.

In tal caso, l’investitore riceverà un Importo di Liquidazione dato dalla somma dell’Importo *Short* con l’eventuale risultato positivo derivante dalla differenza tra Livello di Protezione e Valore di Riferimento Finale moltiplicata per il Multiplo.

Qualora le relative Condizioni Definitive prevedano la caratteristica Cap:

$$IL = Min \{CAP; \{IS + Max \{[(LP - VRF) \times FP]; 0\} \times Multiplo\} \times LME$$

Dove

“**IL**” indica l’Importo di Liquidazione,

“**LP**” indica il Livello di Protezione,

“**FP**” indica il Fattore di Partecipazione,

“**IS**” indica l’Importo *Short*,

“**VRF**” indica il Valore di Riferimento Finale, e

“**LME**” indica il Lotto Minimo di Esercizio.

In tal caso, l'importo che potrà ricevere l'investitore alla scadenza non potrà in alcun modo essere superiore al CAP indicato nelle relative Condizioni Definitive.

D. EQUITY PROTECTION SHORT CERTIFICATES DI STILE 2

1. **qualora il Valore di Riferimento Finale sia inferiore o uguale al Valore di Riferimento Iniziale:**

$$IL = \{VRI + \{[(VRI - VRF) \times FP]\} \times Multiplo \times LME$$

Dove

“**IL**” indica l’Importo di Liquidazione,

“FP” indica il Fattore di Partecipazione,

“VRI” indica il Valore di Riferimento Iniziale,

“VRF” indica il Valore di Riferimento Finale, e

“LME” indica il Lotto Minimo di Esercizio.

In tal caso, l'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza sarà pari all'importo inizialmente investito più un importo inversamente proporzionale alla *performance* negativa in funzione del Fattore di Partecipazione.

2. qualora il Valore di Riferimento Finale sia superiore al Valore di Riferimento Iniziale ma inferiore o uguale al Livello di Protezione:

$$IL = \{IS + \{Max \{[(LP - VRF)]; 0\}\} \times Multiplo\} \times LME$$

Dove

“IL” indica l'Importo di Liquidazione,

“LP” indica il Livello di Protezione,

“IS” indica l'Importo *Short*,

“VRF” indica il Valore di Riferimento Finale, e

“LME” indica il Lotto Minimo di Esercizio.

In tal caso, l'investitore riceverà un Importo di Liquidazione dato dalla somma dell'Importo *Short* con l'eventuale risultato positivo derivante dalla differenza tra Livello di Protezione e Valore di Riferimento Finale moltiplicata per il Multiplo.

3. qualora il Valore di Riferimento Finale sia superiore al Livello di Protezione:

$$IL = IS \times LME$$

Dove

“IL” indica l'Importo di Liquidazione,

“IS” indica l'Importo *Short*, e

“LME” indica il Lotto Minimo di Esercizio.

In tal caso, l'investitore riceverà un Importo di Liquidazione pari all'Importo *Short*.

Qualora le relative Condizioni Definitive prevedano la caratteristica Cap:

Il CAP sarà applicabile solamente nello scenario n.1 di cui sopra, secondo la seguente formula:

$$IL = Min \{CAP; \{VRI + [(VRI - VRF) \times FP] \times Multiplo\} \times LME$$

Dove

“IL” indica l'Importo di Liquidazione,

“FP” indica il Fattore di Partecipazione,

“VRI” indica il Valore di Riferimento Iniziale,

“VRF” indica il Valore di Riferimento Finale, e

“LME” indica il Lotto Minimo di Esercizio.

In tal caso, l'importo che potrà ricevere l'investitore alla scadenza non potrà in alcun modo essere superiore al CAP indicato nelle relative Condizioni Definitive.

IMPORTO *PLUS* (OVE APPLICABILE)

Alla scadenza, i Certificati possono prevedere, qualora stabilito dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive, il pagamento di uno o più Importi *Plus*, in corrispondenza del rispettivo Giorno di Pagamento *Plus*. Il pagamento degli Importi *Plus* non dipenderà dal verificarsi (o meno) di alcun evento relativo all'andamento dell'Attività Sottostante.

CARATTERISTICHE RELATIVE A CERTIFICATES LA CUI ATTIVITA' SOTTOSTANTE NON E' RAPPRESENTATA DA UN PANIERE

MODALITÀ DI CALCOLO *BEST OF*

Ai fini della determinazione del valore dell'Attività Sottostante, si può applicare il metodo di calcolo c.d. "*Best Of*".

In tal caso, l'Agente di Calcolo selezionerà - ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione e dell'Importo di Esercizio Anticipato (ove applicabile) - il Sottostante *Best Of* cioè l'attività finanziaria che abbia ottenuto la prima, o la seconda, o la terza (e così via, in base al numero delle attività finanziarie nell'ambito dell'Attività Sottostante) miglior *performance* rispetto alle altre attività finanziarie. L'Emittente indicherà per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive se si prenderà in considerazione l'attività finanziaria con la prima miglior *performance* (in tal caso, si parlerà semplicemente di Sottostante *Best Of*), ovvero l'attività finanziaria con la seconda miglior *performance* (in tal caso, si parlerà di "**Sottostante *Second Best Of***"), ovvero l'attività finanziaria con la terza miglior *Performance* (in tal caso si parlerà di "**Sottostante *Third Best Of***") e così via.

Pertanto, il funzionamento dei Certificati con caratteristica *Best Of* presenta le medesime caratteristiche relative alle tipologie sopramenzionate, di conseguenza saranno utilizzate le medesime formule sopra riportate per il calcolo dell'Importo di Liquidazione. A tal fine, l'Agente di Calcolo prenderà in considerazione il Valore di Riferimento Iniziale, il Valore di Riferimento Finale, il Livello di Esercizio Anticipato (ove applicabile), l'eventuale Livello *Cap* e il Livello di Protezione relativi al Sottostante *Best Of* selezionato (o del Sottostante *Second Best Of*, o del Sottostante *Third Best Of* ecc. come indicato nelle rispettive Condizioni Definitive).

MODALITÀ DI CALCOLO *WORST OF*

Ai fini della determinazione del valore dell'Attività Sottostante, si può applicare il metodo di calcolo c.d. "*Worst Of*".

In tal caso, l'Agente di Calcolo selezionerà - ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione e dell'Importo di Esercizio Anticipato (ove applicabile) - il Sottostante *Worst Of* cioè l'attività finanziaria che abbia ottenuto la prima, o la seconda, o la terza (e così via, in base al numero delle attività finanziarie nell'ambito dell'Attività Sottostante) peggior *performance* rispetto alle altre attività finanziarie. L'Emittente indicherà per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive se si prenderà in considerazione l'attività finanziaria con la prima peggior *performance* (in tal caso, si parlerà semplicemente di Sottostante *Worst Of*), ovvero l'attività finanziaria con la seconda peggior *performance* (in tal caso, si parlerà di "**Sottostante *Second Worst Of***"), ovvero l'attività finanziaria con la terza peggior *performance* (in tal caso si parlerà di "**Sottostante *Third Worst Of***") e così via.

Pertanto, il funzionamento dei Certificati con caratteristica *Worst Of* presenta le medesime caratteristiche relative alle tipologie sopramenzionate, di conseguenza saranno utilizzate le medesime formule sopra riportate per il calcolo dell'Importo di Liquidazione. A tal fine, l'Agente di Calcolo prenderà in considerazione il Valore di Riferimento Iniziale, il Valore di Riferimento Finale, il Livello di Esercizio Anticipato (ove applicabile), l'eventuale Livello *Cap* e il Livello di Protezione relativi al Sottostante *Worst Of* selezionato (o del Sottostante *Second Worst Of*, o del Sottostante *Third Worst Of* ecc. come indicato nelle rispettive Condizioni Definitive).

CARATTERISTICA RELATIVA A CERTIFICATES LA CUI ATTIVITA' E' RAPPRESENTATA DA UN PANIERE

MODALITÀ DI CALCOLO RAINBOW

Ai fini della determinazione del valore dell'Attività Sottostante, si può applicare il metodo di calcolo c.d. "*Rainbow*".

Il funzionamento dei Certificati con caratteristica *Rainbow* presenta le medesime caratteristiche relative alle tipologie sopramenzionate, di conseguenza saranno utilizzate le medesime formule sopra riportate per il calcolo dell'Importo di Liquidazione.

In particolare, a differenza degli strumenti normalmente legati a uno o più Panieri, l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive (i) le attività finanziarie che rappresentano gli Elementi Costitutivi del Paniere, (ii) le percentuali dei pesi all'interno del Paniere senza preliminarmente indicarne la rispettiva attribuzione ad una specifica attività finanziaria, nonché (iii) i criteri oggettivi in base ai quali sarà effettuata l'allocazione dei pesi da parte dell'Agente di Calcolo (prevedendo, ad esempio, in un Paniere composto da tre attività finanziarie, il peso del 50% del Paniere per l'Elemento Costitutivo del Paniere con performance migliore, il peso del 30% per l'Elemento Costitutivo del Paniere con performance peggiore, e il peso del 20% per l'Elemento Costitutivo del Paniere con la seconda miglior performance).

Nel corso della durata dei Certificati – ossia nei Giorni di Negoziazione coincidenti con la Data di Determinazione, il Periodo di Osservazione del Valore di Riferimento Iniziale, il Periodo di Valutazione *Autocallable* (ove previsto) – nonché alla scadenza – ossia nei Giorni di Negoziazione coincidenti con il Giorno di Valutazione o il Periodo di Osservazione del Valore di Riferimento Finale –, l'Agente di Calcolo attribuirà i pesi ai rispettivi Elementi Costitutivi del Paniere sulla base delle *performance* fatte registrare in quegli specifici Giorni di Negoziazione e secondo i criteri oggettivi stabiliti nelle relative Condizioni Definitive. L'allocazione dei pesi all'interno del Paniere potrà pertanto risultare diversa in ciascuno dei suddetti periodi, a seconda dell'andamento degli Elementi Costitutivi del Paniere.

Una volta determinata la ponderazione del Paniere nella specifica data di rilevazione, l'Agente di Calcolo determinerà il complessivo valore del Paniere secondo le modalità applicate negli strumenti normalmente legati a Panieri.

L'Emittente adempirà agli obblighi nascenti dall'esercizio automatico degli *Equity Protection Certificates* mediante regolamento in contanti e il pagamento del relativo importo, se positivo, sarà effettuato dall'Emittente accreditando o trasferendo l'importo sul conto del Portatore aperto dall'intermediario negoziatore presso l'Agente per la Compensazione (Monte Titoli S.p.A.).

Nel caso di *Euro Equity Protection Certificates*, qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione, l'Importo di Liquidazione sarà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio rilevato (i) se l'Attività Sottostante è un Indice Asiatico, un'Azione Asiatica, un Tasso di Cambio Sottostante espresso in valuta Asiatica, al Giorno di Valutazione, (ii)

altrimenti, al primo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione;

L'Importo di Liquidazione nella Valuta di Liquidazione andrà arrotondato al secondo decimale. In particolare, l'arrotondamento sarà operato tenendo in considerazione il terzo decimale dell'Importo di Liquidazione: ove il terzo decimale sia un numero non superiore a 4 (compreso), il secondo decimale sarà arrotondato per difetto, diversamente, ove il terzo decimale sia un numero superiore a 4, il secondo decimale sarà arrotondato per eccesso.

L'Importo di Esercizio Anticipato, ove applicabile, è corrisposto ai Portatori in contanti nel Giorno di Pagamento Anticipato, cioè non più tardi di dieci Giorni Lavorativi successivi all'ultimo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione *Autocallable* in cui l'Agente di Calcolo ha rilevato il raggiungimento del Livello di Esercizio Anticipato da parte del Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante.

L'Importo di Liquidazione è corrisposto ai Portatori in contanti nel Giorno di Liquidazione, vale a dire, con riferimento a ciascuna Serie ed alla relativa Data di Scadenza, nel giorno che cade non più tardi di dieci Giorni Lavorativi successivi al relativo Giorno di Valutazione.

§ 4 Modalità di calcolo del valore dell'Attività Sottostante

1) CALCOLO DEL VALORE DI RIFERIMENTO

Il valore dell'Attività Sottostante (il "**Valore di Riferimento**") con riferimento a ciascun Giorno di Negoziazione e a ciascuna Serie, è costituito da un importo calcolato dall'Agente di Calcolo con le seguenti modalità:

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da una o più attività finanziarie (e quindi non da Paniere):

(A) se l'Attività Sottostante è uno o più Indici:

- (i) Italiano: il Valore di Riferimento è un importo pari:
 - (a) al livello dell'Indice Italiano calcolato facendo riferimento ai prezzi di apertura dei rispettivi elementi costitutivi di tale Indice. Il prezzo di apertura rappresenta, per ciascuna azione che compone l'Indice, il prezzo d'asta di apertura come definito dall'articolo 1.3 del Regolamento di Borsa (il "**Prezzo d'Asta di Apertura**") e calcolato secondo le modalità indicate nel Regolamento Borsa; qualora in una Data di Determinazione o in un Giorno di Valutazione, relativamente ad uno o più titoli componenti l'Indice non venisse determinato il Prezzo d'Asta di Apertura, senza che si configuri un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente (1) nel caso in cui esistano derivati sull'Indice quotati nel Mercato IDEM e aventi scadenza in una Data di Determinazione o in un Giorno di Valutazione, utilizzerà il valore dell'Indice utilizzato dall'IDEM per la liquidazione dei derivati; (2) nel caso in cui non esistano derivati sull'Indice quotati nel Mercato IDEM e aventi scadenza in una Data di Determinazione o in un Giorno di Valutazione, provvederà alla determinazione del valore dell'Indice tenendo conto dei Prezzi d'Asta di Apertura registrati dal/dai titolo/i nelle ultime cinque sedute in cui tale valore sia stato determinato e di ogni altro eventuale elemento oggettivo a disposizione. In caso di Paniere, il Valore di Riferimento sarà calcolato sulla base del Valore di Chiusura degli Indici componenti il Paniere (anche nel caso in cui il Paniere sia costituito, tra gli altri, da un Indice Italiano); ovvero
 - (b) al livello di chiusura del relativo Indice Italiano in quel Giorno di

Negoziazione.

L'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie di Certificati la cui Attività Sottostante è rappresentata da un Indice Italiano, quale, tra le due modalità (a) e (b) sopraesposte, sarà la modalità prescelta ai fini del calcolo da parte dell'Agente di Calcolo del Valore di Riferimento.

- (ii) diverso da un Indice Italiano: un importo pari al livello di chiusura del relativo Indice in quel Giorno di Negoziazione,
 - (iii) di inflazione: un importo pari al livello del relativo Indice di inflazione pubblicato dallo Sponsor di tale Indice come indicato nelle Condizioni Definitive,
- (B) **se l'Attività Sottostante è una o più Azioni:**
- (i) Italiana: un importo pari al "Prezzo di Riferimento", come definito nel Regolamento Borsa, in quel Giorno di Negoziazione;
 - (ii) diversa da un'Azione Italiana: un importo pari al prezzo di chiusura della relativa Azione, come risultante dalla quotazione effettuata dalla Borsa di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione; o
- (C) **se l'Attività Sottostante è una o più Merci:** un importo pari al prezzo ufficiale della relativa Merce, come risultante dalla quotazione effettuata dalla Borsa di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione;
- (D) **se l'Attività Sottostante è uno o più Futures su Merci:** un importo pari al prezzo ufficiale del relativo Future su Merci determinato sulla Borsa di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione;
- (E) **se l'Attività Sottostante è uno o più Tassi di Cambio Sottostante:** un importo pari al valore del Tasso di Cambio Sottostante determinato in tale giorno dalla Banca Centrale Europea alle ore 14:15 CET circa e successivamente pubblicato sulla pagina REUTERS <ECB37> e sul sito internet www.ecb.int e in ogni caso come rilevato dall'Agente di Calcolo. Ove in un dato giorno il Tasso di Cambio Sottostante non fosse determinato con le modalità di cui sopra, lo stesso sarà determinato dall'Agente di Calcolo facendo riferimento al tasso di cambio (fixing) tra le due valute oggetto del Tasso di Cambio Sottostante come determinato dal sistema "Grossbanken-fixing" alle ore 13.00 circa (ora dell'Europa Centrale, di seguito "CET", Central European Time) e pubblicato sulla pagina REUTERS <OPTREF> (ovvero rilevato ad un orario approssimativamente vicino alle ore 13:00 dall'Agente di Calcolo). Nell'ipotesi in cui il Tasso di Cambio Sottostante sia tra due valute estere diverse dall'Euro, il Valore di Riferimento verrà calcolato dall'Agente di Calcolo come il valore dato dal cross rate tra i tassi di cambio, tra l'Euro e ciascuna delle due valute, così come determinati dalla Banca Centrale Europea con le modalità di cui sopra;
- (F) **se l'Attività Sottostante è uno o più Tassi di Interesse:** un importo pari al valore del Tasso di Interesse come rilevato dal rispettivo Ente di Calcolo in tale Giorno di Negoziazione, nell'orario e presso la fonte informativa rispettivamente indicati di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive;
- (G) **se l'Attività Sottostante è uno o più Fondi:** un importo pari al NAV, come calcolato e pubblicato dal Gestore del Fondo, ovvero, in caso di ETF, (i) un importo pari al NAV come risultante dalla quotazione effettuata dalla Borsa di Riferimento oppure, (ii) in caso di richiesta di ammissione a quotazione dei Certificati presso il SeDeX, un importo pari al prezzo dell'asta di chiusura relativo a ciascun ETF, come calcolato e pubblicato dalla relativa Borsa di Riferimento al termine delle negoziazioni in ciascun Giorno di Negoziazione, il cui valore sarà reperibile alla pagina Bloomberg indicata nelle relative

Condizioni Definitive.

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da uno o più Panieri:

Nel caso di uno o più Panieri di Azioni, Paniere di Indici, Paniere di Merci, Paniere di *Future* su Merci, Paniere di Tassi di Cambio Sottostanti o Paniere di Fondi, in qualsiasi momento, il Calcolo del Valore del Paniere sarà rappresentato dalla sommatoria dei singoli valori degli Elementi Costitutivi del Paniere in tale momento, diviso per i singoli valori degli Elementi Costitutivi del Paniere al tempo "0" che, in caso di offerta, coincide con la Data di Determinazione o, in caso di ammissione a quotazione, coincide con la Data di Emissione, e moltiplicato per il rispettivo peso dei singoli Elementi Costitutivi del Paniere all'interno del Paniere stesso secondo la seguente formula:

$$Paniere_t = \sum_{i=1}^n \frac{E_t^i}{E_0^i} \times P^i$$

Dove:

" $Paniere_t$ " indica il valore del Paniere al tempo " t ",

" E_t^i " indica il valore dell'Elemento Costitutivo del Paniere " i " al tempo " t ",

" E_0^i " indica il valore dell'Elemento Costitutivo del Paniere " i " al tempo "0",

" P^i " indica il peso di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere; e

" n " indica il numero degli Elementi Costitutivi del Paniere.

2) CALCOLO DEL VALORE DI RIFERIMENTO FINALE E DEL VALORE DI RIFERIMENTO INIZIALE

Ai fini del calcolo degli importi da corrispondersi nel corso della durata dei Certificati e alla scadenza, in conformità a quanto previsto nelle relative Condizioni Definitive, si segnala che:

- (1) il "Valore di Riferimento Finale" sarà determinato come segue:

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da una o più attività finanziarie (e quindi non da Paniere):

- (A) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento di ciascuna Attività Sottostante nel Giorno di Valutazione indicato nelle relative Condizioni Definitive, come rilevato dall'Agente di Calcolo e senza tenere in considerazione eventuali modifiche al valore dell'attività finanziaria successivamente pubblicate; ovvero a seconda dei casi
- (B) l'importo corrispondente alla media aritmetica dei Valori di Riferimento di ciascuna Attività Sottostante, rilevati dall'Agente di Calcolo nei Giorni di Valutazione stabiliti nelle rispettive Condizioni Definitive, e calcolato secondo la seguente formula:

$$VRF = \frac{1}{x} * \sum_{j=1}^x Sottos\ tan\ te_j$$

Dove,

"VRF" indica il Valore di Riferimento Finale dell'Attività Sottostante,

"x", indica il numero di Giorni di Valutazione indicati come tali nelle Condizioni Definitive,

" S_{t_j} ", indica il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante nel Giorno di Valutazione " j "; ovvero a seconda dei casi

- (C) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento massimo (in caso di *Equity Protection Long Certificates*) o al Valore di Riferimento minimo (in caso di *Equity Protection Short Certificates*) fatto registrare da ciascuna Attività Sottostante durante uno o più Periodi di Osservazione del Valore di Riferimento Finale, rilevato dall'Agente di Calcolo nel Giorno di Valutazione, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da uno o più Panieri:

- (A) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento del Paniere nel Giorno di Valutazione indicato nelle relative Condizioni Definitive, come rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "Calcolo del Valore del Paniere") e senza tenere in considerazione eventuali modifiche del Valore di Riferimento del Paniere successivamente pubblicate; ovvero a seconda dei casi
- (B) l'importo corrispondente alla sommatoria delle medie aritmetiche dei Valori di Riferimento di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, rilevate dall'Agente di Calcolo nel relativo Giorno di Valutazione stabilito nelle rispettive Condizioni Definitive, diviso per le medie aritmetiche dei Valori di Riferimento di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, rilevate dall'Agente di Calcolo in ciascuna Data di Determinazione stabilita nelle rispettive Condizioni Definitive, e moltiplicato per il rispettivo peso dei singoli Elementi Costitutivi del Paniere all'interno del Paniere stesso, secondo la seguente formula:

$$Paniere = \sum_{i=1}^n \frac{\frac{1}{x} * \sum_{j=1}^x E_j^i}{\frac{1}{y} * \sum_{t=1}^y E_t^i} \times P^i$$

Dove,

"Paniere" indica il Valore di Riferimento Finale del Paniere,

"x", indica il numero di Giorni di Valutazione indicati come tali nelle Condizioni Definitive,

"y", indica il numero di Date di Determinazione indicate come tali nelle Condizioni Definitive,

" E_j^i " indica il valore dell'Elemento Costitutivo del Paniere " i " nel Giorno di Valutazione " j ",

" E_t^i " indica il valore dell'Elemento Costitutivo del Paniere " i " nella Data di

Determinazione " t ",

" P^i " indica il peso di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere " i "; e

" n " indica il numero degli Elementi Costitutivi del Paniere; ovvero a seconda dei casi

- (C) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento massimo (in caso di *Equity Protection Long Certificates*) o al Valore di Riferimento minimo (in caso di *Equity Protection Short Certificates*) fatto registrare dal Paniere durante uno o più Periodi di Osservazione del Valore di Riferimento Finale, rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "Calcolo del Valore del Paniere") nel Giorno di Valutazione, come indicato nelle Condizioni Definitive.

- (2) il "**Valore di Riferimento Iniziale**" per ciascuna Serie e fatte salve le rettifiche di cui alla Nota Informativa, nonché in conformità a quanto previsto nelle relative Condizioni Definitive, sarà determinato come segue:

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da una o più attività finanziarie (e quindi non da Paniere):

- (A) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento di ciascuna Attività Sottostante come rilevato dall'Agente di Calcolo:
- (i) nel caso di offerta in sottoscrizione della relativa Serie precedentemente all'ammissione a quotazione della stessa, nella Data di Determinazione come indicato nelle rispettive Condizioni Definitive; o
- (ii) nel caso di ammissione a quotazione non preceduta da offerta in sottoscrizione, (a) nel Giorno di Negoziazione indicato nelle Condizioni Definitive, o (b) il valore dell'Attività Sottostante indicato dall'Emittente nelle Condizioni Definitive,

e senza tenere in considerazione eventuali modifiche al Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante successivamente pubblicate; ovvero a seconda dei casi

- (B) l'importo corrispondente alla media aritmetica dei Valori di Riferimento di ciascuna Attività Sottostante, rilevati dall'Agente di Calcolo nelle Date di Determinazione stabiliti nelle rispettive Condizioni Definitive, e calcolato secondo la seguente formula:

$$VRI = \frac{1}{x} * \sum_{t=1}^x Sottos\ tan\ te_t$$

Dove,

"VRI" indica il Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante,

" x ", indica il numero di Date di Determinazione indicate come tali nelle Condizioni Definitive,

$Sottos\ tan\ te_t$, indica il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante alla Data di Determinazione " t "; ovvero a seconda dei casi,

- (C) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento massimo (in caso di *Equity Protection Short Certificates*) o al Valore di Riferimento minimo (in caso di

Equity Protection Long Certificates) fatto registrare da ciascuna Attività Sottostante durante uno o più Periodi di Osservazione del Valore di Riferimento Iniziale, rilevato dall'Agente di Calcolo alla Data di Determinazione, come indicato nelle Condizioni Definitive;

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da uno o più Panieri:

- (A) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento del Paniere nella Data di Determinazione, come rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "Calcolo del Valore del Paniere") e senza tenere in considerazione eventuali modifiche del Valore di Riferimento del Paniere successivamente pubblicate; ovvero a seconda dei casi
- (B) l'importo corrispondente per definizione a 1, nel caso in cui il Valore di Riferimento Finale del Paniere sia calcolato come la sommatoria delle medie aritmetiche dei Valori di Riferimento di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, rilevate dall'Agente di Calcolo nel relativo Giorno di Valutazione stabilito nelle rispettive Condizioni Definitive, diviso per le medie aritmetiche dei Valori di Riferimento di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, rilevate dall'Agente di Calcolo in ciascuna Data di Determinazione stabilita nelle rispettive Condizioni Definitive, e moltiplicato per il rispettivo peso dei singoli Elementi Costitutivi del Paniere all'interno del Paniere stesso; ovvero a seconda dei casi
- (C) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento massimo (in caso di *Equity Protection Short Certificates*) o al Valore di Riferimento minimo (in caso di *Equity Protection Long Certificates*) fatto registrare dal Paniere durante uno o più Periodi di Osservazione del Valore di Riferimento Iniziale, rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "Calcolo del Valore del Paniere") nella Data di Determinazione, come indicato nelle Condizioni Definitive.

3) CARATTERISTICHE ACCESSORIE RELATIVE AL CALCOLO DEL VALORE DELL'ATTIVITA' SOTTOSTANTE

(I) Caratteristica Rainbow (in relazione ad attività finanziarie intese come Paniere)

Si segnala che, in caso di caratteristica *Rainbow*, l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive (i) le attività finanziarie che rappresentano gli Elementi Costitutivi del Paniere, (ii) le percentuali dei pesi all'interno del Paniere senza preliminarmente indicarne la rispettiva attribuzione ad una specifica attività finanziaria, nonché (iii) i criteri oggettivi in base ai quali sarà effettuata l'allocazione dei pesi da parte dell'Agente di Calcolo. In occasione di ciascuna rilevazione (nel corso della durata dei Certificati o alla scadenza), l'Agente di Calcolo attribuirà i pesi ai rispettivi Elementi Costitutivi del Paniere sulla base della *performance* fatta registrare in quella specifica data di rilevazione (la "**Performance dell'Elemento Costitutivo del Paniere**") e secondo i criteri oggettivi stabiliti nelle relative Condizioni Definitive. L'allocazione dei pesi all'interno del Paniere potrà pertanto risultare diversa in ciascuna data di rilevazione, a seconda dell'andamento degli Elementi Costitutivi del Paniere.

Una volta determinata la ponderazione del Paniere nella specifica data di rilevazione, l'Agente di Calcolo determinerà il Valore di Riferimento del Paniere secondo le modalità

sopraindicate.

Per *Performance* dell'Elemento Costitutivo del Paniere s'intende:

- (i) alla scadenza:

$$\frac{VRF}{VRI} - 1$$

Dove:

"VRF" indica il Valore di Riferimento Finale dell'Elemento Costitutivo del Paniere rilevato nella relativa data di osservazione,

"VRI" indica il Valore di Riferimento Iniziale dell'Elemento Costitutivo del Paniere;

- (ii) nel corso della durata dei Certificati:

$$\frac{VR}{VRI} - 1$$

Dove:

"VR" indica il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere rilevato nella relativa data di osservazione,

"VRI" indica il Valore di Riferimento Iniziale dell'Elemento Costitutivo del Paniere;

(II) Caratteristiche Best Of e Worst Of (in relazione a due o più attività finanziarie non intese come Paniere)

In caso di caratteristica *Best Of* o *Worst Of*, l'andamento di ciascuna attività finanziaria (la "**Performance del Sottostante**") è determinato dall'Agente di Calcolo:

- (i) alla scadenza:

come il valore pari al quoziente fra (a) il Valore di Riferimento Finale di ciascuna attività finanziaria, e (b) il rispettivo Valore di Riferimento Iniziale. In formula:

$$Performance = \frac{VRF}{VRI} - 1$$

Dove:

"VRF" indica il Valore di Riferimento Finale dell'attività finanziaria,

"VRI" indica il Valore di Riferimento Iniziale dell'attività finanziaria;

- (ii) nel corso della durata dei Certificati,

come il valore pari al quoziente fra (a) il Valore di Riferimento di ciascuna attività finanziaria rilevato nella relativa data di osservazione, e (b) il rispettivo Valore di Riferimento Iniziale. In formula:

$$Performance = \frac{VR}{VRI} - 1$$

Dove:

"VR" indica il Valore di Riferimento dell'attività finanziaria rilevato nella relativa data di osservazione,

"VRI" indica il Valore di Riferimento Iniziale dell'attività finanziaria;

(III) **Caratteristica Autocallable**

Ai fini della rilevazione dell'Evento di Esercizio Anticipato, il Valore di Riferimento potrà essere determinato, come di volta in volta specificato nelle relative Condizioni Definitive, in base ad una delle seguenti modalità:

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da una o più attività finanziarie (e quindi non da Paniere):

- (A) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento di ciascuna Attività Sottostante nel Giorno di Negoziazione corrispondente al rispettivo Periodo di Valutazione *Autocallable* indicato nelle relative Condizioni Definitive, come rilevato dall'Agente di Calcolo e senza tenere in considerazione eventuali modifiche al valore dell'attività finanziaria successivamente pubblicate; ovvero a seconda dei casi
- (B) l'importo corrispondente alla media aritmetica dei Valori di Riferimento di ciascuna Attività Sottostante, rilevati dall'Agente di Calcolo nei Giorni di Negoziazione nell'ambito del rispettivo Periodo di Valutazione *Autocallable* stabiliti nelle rispettive Condizioni Definitive, e calcolato secondo la seguente formula:

$$VR = \frac{1}{x} * \sum_{j=1}^x Sottos\ tan\ te_j$$

Dove,

"VR" indica il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante,

"x", indica il numero di Giorni di Negoziazione - nell'ambito del rispettivo Periodo di Valutazione *Autocallable* - indicati come tali nelle Condizioni Definitive,

"Sottos tan te_j", indica il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante nel Giorno di Negoziazione "j"; ovvero a seconda dei casi

- (C) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento massimo (in caso di *Equity Protection Long Certificates*) o al Valore di Riferimento minimo (in caso di *Equity Protection Short Certificates*) fatto registrare da ciascuna Attività Sottostante durante uno o più Periodi di Valutazione *Autocallable*, rilevato dall'Agente di Calcolo nel Giorno di Negoziazione, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da uno o più Panieri:

- (A) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento del Paniere nel Giorno di Negoziazione corrispondente al rispettivo Periodo di Valutazione *Autocallable* indicato

nelle relative Condizioni Definitive, come rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "**Calcolo del Valore del Paniere**") e senza tenere in considerazione eventuali modifiche del Valore di Riferimento del Paniere successivamente pubblicate; ovvero a seconda dei casi

- (B) l'importo corrispondente alla sommatoria delle medie aritmetiche dei Valori di Riferimento di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, rilevate dall'Agente di Calcolo nel relativo Giorno di Negoziazione nell'ambito del rispettivo Periodo di Valutazione *Autocallable* stabilito nelle rispettive Condizioni Definitive, diviso per le medie aritmetiche dei Valori di Riferimento di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, rilevate dall'Agente di Calcolo in ciascuna Data di Determinazione stabilita nelle rispettive Condizioni Definitive, e moltiplicato per il rispettivo peso dei singoli Elementi Costitutivi del Paniere all'interno del Paniere stesso, secondo la seguente formula:

$$Paniere = \sum_{i=1}^n \frac{\frac{1}{x} * \sum_{j=1}^x E_j^i}{\frac{1}{y} * \sum_{t=1}^y E_t^i} \times P^i$$

Dove,

" *Paniere* " indica il Valore di Riferimento del Paniere,

" *x* ", indica il numero di Giorni di Negoziazione - nell'ambito del rispettivo Periodo di Valutazione *Autocallable* - indicati come tali nelle Condizioni Definitive,

" *y* ", indica il numero di Date di Determinazione indicate come tali nelle Condizioni Definitive,

" E_j^i " indica il valore dell'Elemento Costitutivo del Paniere "*i*" nel Giorno di Negoziazione "*j*",

" E_t^i " indica il valore dell'Elemento Costitutivo del Paniere "*i*" nella Data di Determinazione "*t*",

" P^i " indica il peso di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere "*i*"; e

" *n* " indica il numero degli Elementi Costitutivi del Paniere; ovvero a seconda dei casi

- (C) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento massimo (in caso di *Equity Protection Long Certificates*) o al Valore di Riferimento minimo (in caso di *Equity Protection Short Certificates*) fatto registrare dal Paniere durante uno o più Periodi di Valutazione *Autocallable*, rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "**Calcolo del Valore del Paniere**") nel Giorno di Negoziazione, come indicato nelle Condizioni Definitive.

§ 5 Procedura d'esercizio

I Certificati conferiscono al Portatore il diritto al pagamento in contanti (c.d. *cash settlement*) di determinati importi in Euro (l'Importo di Liquidazione, l'Importo di Esercizio Anticipato, l'Importo *Plus*) che saranno eventualmente corrisposti nel corso della durata della relativa Serie o alla scadenza. Non è pertanto prevista la consegna fisica dell'Attività Sottostante (c.d. *physical delivery*).

I Certificati sono strumenti finanziari di natura opzionaria e di stile europeo, vale a dire che l'opzione che incorporano è esercitata, nel caso in cui l'opzione sia "*in the money*", solamente alla scadenza in maniera automatica. Potrà essere tuttavia prevista un'opzione di esercizio anticipato (ove sia prevista la caratteristica *Autocallable* nella relative Condizioni Definitive).

Salvo il caso previsto dal § 6, l'Emittente trasferirà, direttamente o indirettamente, nel Giorno di Liquidazione e con valuta per la stessa data, un importo equivalente all'Importo di Liquidazione, calcolato in relazione al numero dei lotti minimi esercitati. Il pagamento dell'Importo di Liquidazione sarà effettuato accreditando o trasferendo l'importo sul conto dell'intermediario negoziatore del Portatore presso l'Agente per la Compensazione. Tale pagamento sarà effettuato secondo le procedure proprie dell'Agente per la Compensazione.

Una volta effettuato tale pagamento, l'Emittente sarà pertanto definitivamente e completamente liberato da ogni obbligo relativo ai Certificati ed i Portatori non potranno vantare alcuna ulteriore pretesa nei confronti dell'Emittente.

L'Emittente non ha alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni nella determinazione e nella diffusione di variabili o parametri pubblicati da terzi ed utilizzati nel calcolo dell'Importo di Liquidazione.

E' concessa in ogni caso facoltà ai Portatori attraverso l'invio di apposita comunicazione, che dovrà pervenire all'Emittente entro i termini di seguito specificati, di rinunciare all'esercizio automatico dei Certificati attraverso la Rinuncia all'Esercizio in Eccezione. La Rinuncia all'Esercizio in Eccezione è effettuata mediante l'invio della Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio in Eccezione redatta, a pena di inefficacia, secondo il modello pubblicato sul sito web dell'Emittente www.bancaimi.com.

Tale dichiarazione dovrà pervenire all'Emittente entro le ore 17:00 CET del Giorno Lavorativo successivo al Giorno di Valutazione. A tal fine, farà fede l'orario indicato sulla copia del messaggio stampato dalla macchina ricevente. La Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio in Eccezione è irrevocabile. La Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio in Eccezione dovrà essere effettuata per un numero di Certificati, appartenenti alla medesima Serie, pari al Lotto Minimo di Esercizio ovvero ad un suo multiplo intero; in caso contrario, la Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio in Eccezione si riterrà effettuata, valida ed efficace esclusivamente per un numero di Certificati della relativa Serie approssimati per difetto al Lotto Minimo di Esercizio ovvero al multiplo intero più vicino, mentre per i restanti Certificati la Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio in Eccezione s'intenderà come non effettuata. Ove il numero di Certificati della medesima Serie indicati nella Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio in Eccezione sia inferiore al Lotto Minimo d'Esercizio, la Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio in Eccezione s'intenderà come non effettuata.

Non sarà valida ogni Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio in Eccezione che non sia stata inviata nel rispetto del presente § e/o che non sia stata ricevuta dall'Emittente entro le ore sopra indicate.

L'Emittente sarà definitivamente e interamente liberato da ogni obbligo relativo ai Certificati per i quali sia stata validamente effettuata una Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio in Eccezione e i Portatori non potranno vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Emittente.

Si segnala inoltre che la Data di Scadenza, ossia il Giorno di Negoziazione nel quale i Certificati perdono validità, verrà riportata nelle Condizioni Definitive. Nel caso in cui tale data non cada in un Giorno Lavorativo, tale data s'intenderà fissata al primo Giorno di Negoziazione che sia anche Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

§ 6 Eventi di Sconvolgimento di mercato

§ 6.1 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Indice (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)

§ 6.1.1 Definizioni

"Elemento Costitutivo dell'Indice" indica gli elementi che compongono l'Indice;

"Mercato Correlato" indica, con riferimento ad un Indice, ogni mercato regolamentato in cui sono trattati i contratti di opzione o *future* su tale Indice, come stabilito dell'Agente di Calcolo.

§ 6.1.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Periodo di Valutazione Autocallable o in un Giorno di Valutazione

Ai fini del presente § 6.1.2, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Giorno di Valutazione, devono intendersi:

- (i) la sospensione o una rilevante restrizione (a) all'insieme delle contrattazioni su una Borsa di Riferimento, (b) alle negoziazioni di un numero significativo di Elementi Costitutivi dell'Indice negoziati nelle rispettive Borse di Riferimento;
- (ii) la sospensione o una rilevante restrizione delle negoziazioni dei contratti d'opzione o contratti *future* relativi all'Indice in un Mercato Correlato;
- (iii) un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni sull'Indice ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni su contratti di opzione o *futures* su o, in relazione a, tale Indice, ovvero di ottenerne il rispettivo valore;
- (iv) l'apertura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale orario di apertura, ad esclusione dei casi in cui l'apertura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (a) del normale orario di apertura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione, ovvero (b) se precedente, del termine ultimo (ove applicabile) per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione;
- (v) la chiusura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale orario di chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (a) del normale orario di chiusura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero (b) se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione.

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti § 6.1.2 (i), (ii), (iii), (iv) e (v)

in un Periodo di Valutazione Autocallable, il Giorno di Negoziazione in cui si verifica

tale Evento di Sconvolgimento di Mercato viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso l'Indice rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso l'Indice sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato dell'Indice interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dall'Indice nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo indice.

in un Giorno di Valutazione, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso l'Indice rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso l'Indice sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato dell'Indice interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dall'Indice nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo indice.

Si segnala che, in caso di valutazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi.

§ 6.1.3 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione

Ai fini del presente § 6.1.3, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, devono intendersi il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai precedenti punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v) del precedente § 6.1.2 in una Data di Determinazione.

In tal caso:

- (i) qualora la Data di Determinazione sia antecedente alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui

non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti i Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista, e fino alla Data di Emissione esclusa, sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive;

- (ii) qualora la Data di Determinazione cada nel Giorno di Negoziazione immediatamente precedente o coincida o sia successiva alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista.

Qualora anche in tale Data di Determinazione l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede, determinerà (i) nel caso l'Indice rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Iniziale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso l'Indice sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Iniziale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi (a) sulla base del Valore di Mercato dell'Indice interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dall'Indice nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo indice, ovvero (b) secondo la ragionevole prassi del mercato.

Si segnala che, in caso di determinazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi; e

- (iii) qualora in una Data di Determinazione, che sia antecedente alla Data di Emissione, l'Agente di Calcolo constati che il valore dell'Indice sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nelle rispettive Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive.

Qualora si verificassero le circostanze di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) del presente § 6.1.3, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web www.bancaimi.com.

§ 6.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un'Azione (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)

§ 6.2.1 Definizioni

"Mercato Correlato" indica, con riferimento ad una Azione, ogni mercato regolamentato in cui sono trattati i contratti di opzione o *future* su tale Azione, come stabilito dell'Agente di Calcolo.

§ 6.2.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Periodo di Valutazione Autocallable o in un Giorno di Valutazione

Ai fini del presente § 6.2.2, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Giorno di Valutazione, devono intendersi:

- (i) la sospensione o una rilevante restrizione (a) all'insieme delle contrattazioni su una Borsa di Riferimento, (b) alle negoziazioni dell'Azione negoziata nella rispettiva Borsa di Riferimento;
- (ii) la sospensione o una rilevante restrizione delle negoziazioni dei contratti d'opzione o contratti *future* relativi ad un Azione in un Mercato Correlato;
- (iii) un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni sull'Azione ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni su contratti di opzione o *futures* su o, in relazione a, tale Azione, ovvero di ottenerne il rispettivo valore;
- (iv) l'apertura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale orario di apertura, ad esclusione dei casi in cui l'apertura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (a) del normale orario di apertura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione, ovvero (b) se precedente, del termine ultimo (ove applicabile) per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione;
- (v) la chiusura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale orario di chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (a) del normale orario di chiusura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero (b) se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione.

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti § 6.2.2 (i), (ii), (iii), (iv) e (v)

in un Periodo di Valutazione Autocallable, il Giorno di Negoziazione in cui si verifica tale Evento di Sconvolgimento di Mercato viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso l'Azione rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso l'Azione sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato dell'Azione interessata dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dall'Azione nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato

nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore della medesima Azione;

in un Giorno di Valutazione, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto, l'evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso l'Azione rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso l'Azione sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato dell'azione interessata dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dall'Azione nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore della medesima azione.

Si segnala che, in caso di valutazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi.

§ 6.2.3 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione

Ai fini del presente § 6.2.3, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, devono intendersi il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai precedenti punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v) del precedente § 6.2.2 in una Data di Determinazione.

In tal caso:

- (i) qualora la Data di Determinazione sia antecedente alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti i Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista, e fino alla Data di Emissione esclusa, sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive; e
- (ii) qualora la Data di Determinazione cada nel Giorno di Negoziazione immediatamente precedente o coincida o sia successiva alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista.

Qualora anche in tale Data di Determinazione l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede, determinerà (i) nel caso l'Azione rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Iniziale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso l'Azione sia un Elemento Costitutivo del Portafoglio, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Portafoglio ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Iniziale del Portafoglio, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi (a) sulla base del Valore di Mercato dell'Azione interessata dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dall'Azione nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore della medesima Azione, ovvero (b) secondo la ragionevole prassi del mercato.

Si segnala che, in caso di determinazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi; e

- (iii) qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore dell'Azione sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nelle relative Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive.

Qualora si verificassero le circostanze di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) del presente § 6.2.3, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web www.bancaimi.com.

§ 6.3 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante una Merce (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Portafoglio)

§ 6.3.1 Definizioni

"Altro Mercato Regolamentato" indica con riferimento ad una Merce, un mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione diverso dalla Borsa di Riferimento in cui la Merce è quotata o negoziata;

"Mercato Correlato" indica con riferimento ad una Merce, ogni mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione in cui sono trattati i contratti di opzione o *futures* su tale Merce, come stabilito dell'Agente di Calcolo;

"Ora di Riferimento" indica con riferimento ad una Merce, l'ora in cui l'Agente di Calcolo stabilisce il livello o il prezzo di tale Merce al fine di determinare il Valore di Riferimento;

"Stato di Riferimento" indica:

- (i) ogni Stato (o autorità politica o regolamentare) in cui la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale; e
- (ii) ogni Stato (od autorità politica o regolamentare) con cui la Merce, o la Borsa di Riferimento abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare quando si verifica tale collegamento, l'Agente di Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento ad ogni fattore che ritenga appropriato;

tutto come determinato dall'Agente di Calcolo.

I termini con iniziale in maiuscolo che non sono definiti in questo § 6.3.1 avranno lo stesso significato agli stessi attribuito al § 1.

§ 6.3.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Periodo di Valutazione Autocallable o in un Giorno di Valutazione

Ai fini del presente § 6.3.2, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Giorno di Valutazione, devono intendersi:

- (i) il verificarsi o il sussistere, in un Giorno di Valutazione nell'orario che rappresenta per la relativa merce l'Ora di Riferimento o in un qualsiasi momento nell'ora che precede l'Ora di Riferimento per la relativa Merce:
 - (A) di una sospensione o limitazione imposta (anche per motivi diversi da movimenti di prezzo eccedenti i limiti ammessi dalla relativa Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato):
 - (a) all'insieme delle contrattazioni su una Borsa di Riferimento; o
 - (b) alle contrattazioni su un Mercato Correlato relative a contratti di opzione o *futures* su o collegati a una Merce; o
 - (B) di un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità dei partecipanti al mercato in generale di effettuare sulla relativa Borsa di Riferimento transazioni sulla relativa Merce ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su Mercato Correlato transazioni su contratti di opzione o *futures* su o in relazione a tale Merce ovvero di ottenerne il rispettivo valore; o
- (ii) la chiusura in un Giorno di Valutazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (**aa**) del normale orario di chiusura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero (**bb**) se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato all'Ora di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione. Per "**Orario di Chiusura**" si intende l'orario giornaliero programmato per la chiusura della Borsa di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione; ovvero,
- (iii) la dichiarazione di una moratoria generale relativamente ad attività bancarie in qualsiasi Stato di Riferimento;
ovvero, qualora la Borsa di Riferimento si trovi in un c.d. "paese emergente":
- (iv) nel caso in cui la Valuta di Riferimento sia diversa dalla Valuta di Liquidazione, il verificarsi in qualsiasi momento di un evento che, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, ha l'effetto di impedire, limitare o ritardare l'Emittente nel:
 - (A) convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione attraverso i canali legali ordinari o trasferire in, o da, qualsiasi Stato di Riferimento qualsiasi delle due valute, a causa

dell'imposizione da parte di tale Stato di Riferimento di qualsiasi limitazione che riduca o proibisca tale conversione o trasferimento, a seconda del caso; ovvero

(B) convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione almeno ad un tasso che sia tanto favorevole quanto il tasso applicato da entità situate nello Stato di Riferimento; ovvero

(C) trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione da conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento a conti aperti al di fuori di tale Stato di Riferimento; ovvero

(D) trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione tra conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento o ad un soggetto non residente in tale Stato di Riferimento; ovvero

(v) la circostanza che uno Stato di Riferimento **(aa)** imponga una restrizione o annunci la sua intenzione di imporre una restrizione o **(bb)** **(i)** dia esecuzione o annunci la sua intenzione di eseguire o **(ii)** cambi o annunci la sua intenzione di modificare l'interpretazione o applicazione di qualsiasi legge o regolamento, se, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, sia probabile che quanto sopra infici la capacità dell'Emittente di acquisire, possedere, trasferire o ottenere tale Merce o altrimenti eseguire operazioni connesse a tale Merce.

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti § 6.3.2 (i), (ii), (iii), (iv) e (v)

in un Periodo di Valutazione Autocallable, il Giorno di Negoziazione in cui si verifica tale Evento di Sconvolgimento di Mercato viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso la Merce rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso la Merce sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato della Merce interessata dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dalla Merce nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore della medesima Merce.

in un Giorno di Valutazione, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui lo Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto, l'evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso la Merce rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale,

come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso la Merce sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato della Merce interessata dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dalla Merce nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore della medesima Merce.

Si segnala che, in caso di valutazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi.

§ 6.3.3 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione

Ai fini del presente § 6.3.3, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, deve intendersi il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai precedenti punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v) del precedente § 6.3.2 in una Data di Determinazione.

In tal caso:

- (i) qualora la Data di Determinazione sia antecedente alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti i Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista, e fino alla Data di Emissione esclusa, sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive; e
- (ii) qualora la Data di Determinazione cada nel Giorno di Negoziazione immediatamente precedente o coincida o sia successiva alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista.

Qualora anche in tale Data di Determinazione l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede, determinerà (i) nel caso la Merce rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Iniziale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso la Merce sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Iniziale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi (a) sulla base del Valore di Mercato della Merce interessata dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dalla Merce nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore della medesima Merce, ovvero (b) secondo la ragionevole prassi del mercato.

Si segnala che, in caso di determinazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi; e

- (iii) qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore della Merce sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nelle relative Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive.

Qualora si verificassero le circostanze di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) del presente § 6.3.3, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web www.bancaimi.com.

§ 6.4 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un *Future* su Merci (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)

§ 6.4.1 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Periodo di Valutazione *Autocallable* o in un Giorno di Valutazione

Ai fini del presente § 6.4.1, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Giorno di Valutazione, devono intendersi:

- (i) il verificarsi di una turbativa o una discontinuità temporanea o permanente della Borsa di Riferimento,
- (ii) la mancata pubblicazione, da parte della Borsa di Riferimento, del valore del *Future*,
- (iii) la sospensione o la limitazione della negoziazione del *Future* o di qualsiasi altro relativo contratto future o d'opzione sui relativi mercati;
- (iv) la discontinuità delle negoziazioni nel *Future*,
- (v) l'indisponibilità del Valore di Riferimento,
- (vi) un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni sul *Future* su Merci ovvero di ottenerne il rispettivo valore;

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti § 6.4.1 (i), (ii), (iii), (iv), (v) e (vi)

in un Periodo di Valutazione *Autocallable*, il Giorno di Negoziazione in cui si verifica tale Evento di Sconvolgimento di Mercato viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il Future su Merci rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso il Future su Merci sia un

Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del Future su Mercì interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Future su Mercì nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Future su Mercì;

in un Giorno di Valutazione, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui lo Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto, l'evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il *Future* su Mercì rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso il *Future* su Mercì sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del *Future* su Mercì interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal *Future* su Mercì nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo *Future* su Mercì.

Si segnala che, in caso di valutazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi.

§ 6.4.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione

Ai fini del presente § 6.4.2, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, devono intendersi il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai precedenti punti (i), (ii), (iii), (iv), (v) e (vi) del precedente § 6.4.1 in una Data di Determinazione.

In tal caso:

- (i) qualora la Data di Determinazione sia antecedente alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti i Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista, e fino alla Data di Emissione esclusa, sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive; e
- (ii) qualora la Data di Determinazione cada nel Giorno di Negoziazione immediatamente precedente o coincida o sia successiva alla Data di

Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista.

Qualora anche in tale Data di Determinazione l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede, determinerà (i) nel caso il *Future* su Merci rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Iniziale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso il *Future* su Merci sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Iniziale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi (a) sulla base del Valore di Mercato del *Future* su Merci interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal *Future* su Merci nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo *Future* su Merci, ovvero (b) secondo la ragionevole prassi del mercato.

Si segnala che, in caso di determinazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi; e

- (iii) qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore del *Future* su Merci sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nelle relative Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive.

Qualora si verificassero le circostanze di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) del presente § 6.4.3, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web www.bancaimi.com.

§ 6.5 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Tasso di Cambio Sottostante (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)

§ 6.5.1 Definizioni:

"Altro Mercato" indica, rispetto ad un Tasso di Cambio Sottostante, ogni mercato, sistema di quotazione o di scambi diverso dalla Borsa di Riferimento sulla quale il Tasso di Cambio Sottostante rilevante viene quotato o negoziato;

"Divisa di Riferimento" indica, rispetto ad un Tasso di Cambio Sottostante, ciascuna valuta indicata in tale Tasso di Cambio Sottostante;

"Mercato Correlato" indica, con riferimento ad un Tasso di Cambio Sottostante, ogni mercato regolamentato, ogni sistema di negoziazione o di quotazione in cui sono trattati i contratti di opzione o *future* sul Tasso di Cambio Sottostante rilevante, come stabilito dall'Agente di Calcolo;

"Ora di Riferimento" indica, con riferimento al Tasso di Cambio Sottostante, l'ora in cui l'Agente di Calcolo stabilisce il livello di tale Tasso di Cambio Sottostante ai fini della determinazione del Valore di Riferimento;

"Stato di Riferimento" indica, rispetto a ciascun Tasso di Cambio Sottostante:

- (i) ogni Stato (o autorità politica o regolamentare) in cui una Divisa di Riferimento di tale Tasso di Cambio Sottostante o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale; e
- (ii) ogni Stato (od autorità politica o regolamentare) con cui la Divisa di Riferimento di tale Tasso di Cambio Sottostante, o la Borsa di Riferimento, abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare cosa debba intendersi per collegamento sostanziale, l'Agente di Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento a quei fattori che ritenga appropriati;

il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo;

"Prima Valuta" indica la Divisa di Riferimento che appare nella prima posizione di un Tasso di Cambio Sottostante; e

"Seconda Valuta" indica la Divisa di Riferimento che appare nella seconda posizione di un Tasso di Cambio Sottostante.

§ 6.5.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Periodo di Valutazione Autocallable o in un Giorno di Valutazione

Ai fini del presente § 6.5.2, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Giorno di Valutazione, devono intendersi:

- (1) *laddove la Borsa di Riferimento di un Tasso di Cambio Sottostante sia una borsa valori, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione, come determinato dall'Agente di Calcolo,*
 - A il verificarsi o il sussistere, in un Giorno di Negoziazione nell'Ora di Riferimento per tale Tasso di Cambio Sottostante o in un qualsiasi momento nell'ora che precede l'Ora di Riferimento per tale Tasso di Cambio Sottostante:
 - (a) di una sospensione o limitazione imposta (anche per motivi diversi da movimenti di prezzo eccedenti i limiti ammessi dalla relativa Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato o per altra ragione):
 - (i) alle contrattazioni aventi oggetto una Seconda Valuta, relative alla sua conversione nella rispettiva Prima Valuta, effettuate sulla Borsa di Riferimento o su un Altro Mercato; o
 - (ii) alle contrattazioni su opzioni o *futures* aventi oggetto la Seconda Valuta, relative alla sua conversione nella rispettiva Prima Valuta, effettuate su un Mercato Correlato; o
 - (b) di un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni sulla Seconda Valuta, relative alla sua conversione nella Prima Valuta, ovvero di ottenerne il rispettivo valore di mercato ovvero di effettuare su un Mercato Correlato transazioni su contratti di opzione o *futures* su o in relazione a tale Seconda Valuta, per la sua conversione in una Prima Valuta, ovvero di

ottenerne il rispettivo valore; o

B la chiusura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato, a seconda dei casi, almeno un'ora prima (aa) del normale orario di chiusura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero, se precedente (bb) del termine ultimo (ove applicabile) per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato al Momento Rilevante di tale Giorno di Negoziazione. Per "**Orario di Chiusura**" si intende l'orario giornaliero infra-settimanale programmato per la chiusura della Borsa di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione; o

C la dichiarazione di una moratoria generale in relazione alle attività bancarie in qualsiasi **Stato di Riferimento**;

(2) *nel caso in cui la Borsa di Riferimento di un qualsiasi Tasso di Cambio Sottostante non sia una borsa valori, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione come determinato dall'Agente di Calcolo:*

A l'impossibilità per l'Agente di Calcolo di determinare, per cause di forza maggiore, il prezzo o il valore (o un elemento di tale prezzo o valore) della Seconda Valuta nella relativa Prima Valuta facendo riferimento a tale Borsa di Riferimento nel modo indicato nella definizione di "Valore di Riferimento" nel § 1, o altrimenti secondo le regole o le procedure normali o riconosciute di determinazione di tale prezzo o valore (sia a causa della mancata pubblicazione di tale prezzo o valore o per altro motivo); o

B qualsiasi evento, descritto nel § 1(c) di cui sopra in relazione a tale Tasso di Cambio Sottostante,

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti § 6.5.2 (1) e (2)

in un Periodo di Valutazione Autocallable, il Giorno di Negoziazione in cui si verifica tale Evento di Sconvolgimento di Mercato viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il Tasso di Cambio Sottostante rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso il Tasso di Cambio Sottostante sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del Tasso di Cambio Sottostante interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Tasso di Cambio Sottostante nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul

valore del medesimo Tasso di Cambio Sottostante.

in un Giorno di Valutazione, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto, l'evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il Tasso di Cambio Sottostante rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso il Tasso di Cambio Sottostante sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del Tasso di Cambio Sottostante interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Tasso di Cambio Sottostante nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Tasso di Cambio Sottostante.

Si segnala che, in caso di valutazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi.

§ 6.5.3 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione

Ai fini del presente § 6.5.3, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, devono intendersi il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai precedenti punti (1) e (2) del precedente § 6.5.2 in una Data di Determinazione.

In tal caso:

- (i) qualora la Data di Determinazione sia antecedente alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti i Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista, e fino alla Data di Emissione esclusa, sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive; e
- (ii) qualora la Data di Determinazione cada nel Giorno di Negoziazione immediatamente precedente o coincida o sia successiva alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato

successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista.

Qualora anche in tale Data di Determinazione l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede, determinerà (i) nel caso il Tasso di Cambio Sottostante rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Iniziale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso il Tasso di Cambio Sottostante sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Iniziale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi (a) sulla base del Valore di Mercato del Tasso di Cambio Sottostante interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Tasso di Cambio Sottostante nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Tasso di Cambio Sottostante, ovvero (b) secondo la ragionevole prassi del mercato.

Si segnala che, in caso di determinazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi; e

- (iii) qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore del Tasso di Cambio Sottostante sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nelle relative Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive.

Qualora si verificassero le circostanze di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) del presente § 6.5.3, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web www.bancaimi.com.

§ 6.6 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Fondo (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)

§ 6.6.1 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Periodo di Valutazione Autocallable o in un Giorno di Valutazione

Ai fini del presente § 6.6.1, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Giorno di Valutazione, devono intendersi:

- (i) la mancata pubblicazione o il mancato calcolo (a) del NAV del Fondo o (b) in caso di richiesta di ammissione a quotazione dei Certificati presso il SeDeX, del prezzo dell'asta di chiusura relativo a ciascun ETF, fermo restando che, se tale mancata pubblicazione o mancato calcolo si traduce in un Evento Rilevante ai sensi del successivo § 7.6, esso sarà trattato come tale e non come un Evento di Sconvolgimento di Mercato;
- (ii) il mancato inizio delle negoziazioni e la discontinuità permanente delle negoziazioni nel Fondo, fermo restando che se tale discontinuità si traduce in un Evento Rilevante relativo al Fondo ai sensi del successivo § 7.6, esso sarà trattato come tale e non come un Evento di Sconvolgimento di Mercato, (in caso di ETF)

- (iii) la sostanziale limitazione alla negoziazione nel Fondo sui principali mercati, (in caso di ETF);
- (iv) qualsiasi altro evento analogo a quelli sopra elencati che renda impraticabile o impossibile l'adempimento, da parte dell'Agente di Calcolo, delle proprie obbligazioni ai sensi dei Certificati.

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti § 7.6.1 (i), (ii), (iii) e (iv)

in un Periodo di Valutazione Autocallable, il Giorno di Negoziazione in cui si verifica tale Evento di Sconvolgimento di Mercato viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il Fondo rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso il Fondo sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del Fondo interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Fondo nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Fondo;

in un Giorno di Valutazione, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il Fondo rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso il Fondo sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del Fondo interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Fondo nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Fondo.

Si segnala che, in caso di valutazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di

Negoziazione successivi.

§ 6.6.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione

Ai fini del presente § 6.6.2, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, devono intendersi il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai precedenti punti (i) (ii), (iii) e (iv) del precedente § 6.6.1 in una Data di Determinazione.

In tal caso:

- (i) qualora la Data di Determinazione sia antecedente alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti i Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista, e fino alla Data di Emissione esclusa, sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive; e
- (ii) qualora la Data di Determinazione cada nel Giorno di Negoziazione immediatamente precedente o coincida o sia successiva alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista.

Qualora anche in tale Data di Determinazione l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede, determinerà (i) nel caso il Fondo rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Iniziale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso il Fondo sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Iniziale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi (a) sulla base del Valore di Mercato del Fondo interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Fondo nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Fondo, ovvero (b) secondo la ragionevole prassi del mercato.

Si segnala che, in caso di determinazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi; e

- (iii) qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore del Fondo sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nelle relative Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive.

Qualora si verificassero le circostanze di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) del presente § 6.6.3, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web www.bancaimi.com.

§ 6.7 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Tasso di Interesse (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)

§ 6.7.1 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Periodo di Valutazione Autocallable o in un Giorno di Valutazione

Ai fini del presente § 6.7.1, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Giorno di Valutazione, devono intendersi:

- (i) la mancata pubblicazione, la discontinuità permanente, o il mancato calcolo o sostituzione del Tasso di Interesse, fermo restando che, se tale mancata pubblicazione o mancato calcolo o sostituzione si traduce in un Evento Rilevante ai sensi del successivo § 7.7, esso sarà trattato come tale e non come un Evento di Sconvolgimento di Mercato;
- (ii) qualsiasi altro evento analogo a quelli sopra elencati che renda impraticabile o impossibile l'adempimento, da parte dell'Agente di Calcolo, delle proprie obbligazioni ai sensi dei Certificati.

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti punti 6.7.1 (i) e (ii)

in un Periodo di Valutazione Autocallable, il Giorno di Negoziazione in cui si verifica tale Evento di Sconvolgimento di Mercato viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il Tasso di Interesse rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso il Tasso di Interesse sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del Tasso di Interesse interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Tasso di Interesse nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Tasso di Interesse;

in un Giorno di Valutazione, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui lo Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione, l'evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale caso A), B) o C), sulla base del Valore di Mercato del Tasso di Interesse interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Tasso di Interesse nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che

l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Tasso di Interesse.

Si segnala che, in caso di valutazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi

§ 6.7.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione

Ai fini del presente § 6.7.2, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, devono intendersi:

- (i) il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai punti (i) e (ii), del precedente § 6.7.1 in una Data di Determinazione. In tal caso per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti i cinque Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verifichi tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito web www.bancaimi.com,
- (ii) qualora la Data di Determinazione cada nel Giorno di Negoziazione immediatamente precedente o coincida o sia successiva alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista.

Qualora anche in tale Data di Determinazione l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede, determinerà (i) nel caso il Tasso di Interesse rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Iniziale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso il Tasso di Interesse sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Iniziale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi (a) sulla base del Valore di Mercato del Tasso di Interesse interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Tasso di Interesse nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Tasso di Interesse, ovvero (b) secondo la ragionevole prassi del mercato.

Si segnala che, in caso di determinazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi; e

- (iii) qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore del Tasso di Interesse sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nelle relative Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verifichi tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web www.bancaimi.com.

§ 7 Eventi Rilevanti relativi all'Attività Sottostante e modalità di rettifica dei Certificati

Nel caso in cui Attività Sottostante sia oggetto di un Evento Rilevante, l'Emittente procederà ad effettuare, se necessari, interventi volti a far sì che il valore economico dei Certificati a seguito dell'Evento Rilevante rimanga, per quanto possibile, uguale a quello che i Certificati avevano prima del verificarsi dell'Evento Rilevante.

Qualora si sia verificato un Evento Rilevante i cui effetti distorsivi non possano essere neutralizzati mediante appropriate rettifiche, l'Emittente procederà ad estinguere anticipatamente i Certificati con il pagamento di una somma di denaro calcolata sulla base del Valore di Mercato dei Certificati come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato. Il pagamento sarà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute al § 8.

§ 7.1 Eventi Rilevanti relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Indice (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)

Ai fini del presente § 7.1, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto un Indice:

- (a) *Calcolo dell'Indice affidato ad un Nuovo Sponsor.*

Nel caso in cui lo *Sponsor* sia sostituito da un Nuovo *Sponsor*, l'Indice continuerà ad essere l'Indice o il Paniere costituente, di volta in volta, l'Attività Sottostante, così come calcolato dal Nuovo *Sponsor*.

- (b) *Modifiche nella metodologia di calcolo dell'Indice o sostituzione con un nuovo indice.*

Nel caso in cui lo *Sponsor*, oppure, ove applicabile, un Nuovo *Sponsor*, modifichi sostanzialmente il metodo di calcolo dell'Indice ovvero sostituisca all'Indice un nuovo Indice, l'Emittente, anche in considerazione delle specifiche modalità adottate nell'effettuare la modifica o la sostituzione, procederà secondo una delle modalità di seguito indicate, di cui sarà data opportuna comunicazione ai Portatori con le modalità di cui al § 8:

- (i) nel caso in cui lo *Sponsor*, oppure, ove applicabile un Nuovo *Sponsor*, effettui la modifica o la sostituzione in modo tale da mantenere continuità tra i valori dell'Indice precedenti e quelli successivi alla modifica o alla sostituzione (mediante l'utilizzo di un coefficiente di raccordo), i Certificati non subiranno alcuna rettifica e avranno quale Attività Sottostante l'Indice come modificato o sostituito;
- (ii) nel caso in cui lo *Sponsor*, oppure, ove applicabile un Nuovo *Sponsor*, effettui la modifica o la sostituzione in modo che il primo valore

dell'Indice (o dell'Indice che sia Elemento Costitutivo del Paniere) dopo la modifica o la sostituzione sia discontinuo rispetto all'ultimo valore prima della modifica o della sostituzione, l'Emittente procederà a rettificare il Multiplo, utilizzando il coefficiente di rettifica come calcolato dallo *Sponsor* o dal Nuovo *Sponsor* o, in mancanza, come calcolato dall'Emittente. In caso di Paniere, tale modifica o sostituzione (anche a seguito della rettifica del Multiplo) non modificherà la ponderazione del peso del singolo Indice all'interno del Paniere;

- (iii) nel caso in cui l'Emittente, data la procedura seguita per la modifica o la sostituzione nonché le caratteristiche dell'Indice come modificato o sostituito, non ritenga le modalità di cui ai punti precedenti (i) e (ii) tali da soddisfare il principio contenuto nel primo paragrafo del presente §, l'Emittente si libererà dai propri obblighi relativi ai Certificati estinguendo anticipatamente i Certificati, riconoscendo ai Portatori un importo corrispondente al Valore di Mercato.

- (c) *Cancellazione o turbativa dell'Indice costituente Attività Sottostante (anche in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere).*

Qualora uno *Sponsor*, oppure, ove applicabile un Nuovo *Sponsor* (i) cancelli definitivamente un Indice costituente l'Attività Sottostante, o (ii) non riesca a calcolare e comunicare tale Indice, l'Emittente potrà sostituire tale Indice con un altro Indice con caratteristiche simili e, in caso di Paniere, con uguale ponderazione all'interno del Paniere. Tali caratteristiche che l'Emittente valuterà a fini della sostituzione sono, secondo la tipologia di indici, tra l'altro, quelle di seguito indicate:

- 1 in caso di indici azionari,
 - (i) l'appartenenza ad una medesima area geografica,
 - (ii) l'appartenenza ad un medesimo settore, e
 - (iii) la metodologia di calcolo dell'Indice;
- 2 in caso di indici valutari, una simile composizione dell'Indice per classi valutarie (né il peso di ogni singola classe valutaria all'interno dell'Indice). Tali classi valutarie potranno essere,
 - (i) Dollaro Americano,
 - (ii) Euro,
 - (iii) paesi emergenti,
 - (iv) divise asiatiche, e
 - (v) *High yield currencies* (ad es. Il Dollaro *New Zeland*);
- 3. in caso di indici obbligazionari,
 - (i) il *rating*,
 - (ii) la tipologia di emittente le obbligazioni costituenti l'Indice (ente governativo o meno),
 - (iii) l'appartenenza ad una medesima area geografica,
 - (iv) l'appartenenza ad un medesimo settore,
 - (v) la durata delle obbligazioni costituenti l'Indice, e
 - (vi) il tipo di rendimento delle obbligazioni costituenti l'Indice (tasso fisso o tasso variabile);
- 4. in caso di indici di merci,
 - (i) la composizione dell'Indice, e
 - (ii) la metodologia di calcolo dello stesso;

5. in caso di indici di *futures*,
 - (i) la composizione dell'Indice, e
 - (ii) l'appartenenza ad un medesimo settore;
6. in caso di indici di fondi
 - (i) l'appartenenza ad un'area monetaria,
 - (ii) l'appartenenza ad una medesima area geografica,
 - (iii) l'appartenenza ad un medesimo settore, e
 - (iv) la metodologia di calcolo dell'Indice.
7. in caso di indici di inflazione,
 - (i) la metodologia di calcolo dell'Indice, ovvero – se il nuovo Indice non possa essere determinato in base a tale criterio,
 - (ii) l'Agente di Calcolo chiederà a cinque primari *dealers* indipendenti di stabilire quale dovrà essere il nuovo Indice.
8. in caso di indici di volatilità e di indici di tassi di interesse, la composizione dell'Indice.

L'Emittente avrà la facoltà di estinguere anticipatamente i Certificati secondo le modalità sopra indicate, ove non possa sostituire tale Indice.

- (d) *Ogni altro evento tale da avere un impatto sul valore economico e, di conseguenza, sul prezzo di mercato dell'Indice.*

§ 7.2 Eventi Rilevanti relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un'Azione (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)

Ai fini del presente § 7.2, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto una Azione:

- (a) operazioni di raggruppamento e frazionamento;
- (b) operazioni di aumento gratuito del capitale ed operazioni di aumento del capitale a pagamento con emissione di nuove azioni della stessa categoria di quelle sottostanti il Certificato;
- (c) operazioni di aumento di capitale a pagamento con emissione di azioni di categoria diversa da quelle sottostanti il Certificato, di azioni con *Warrant*, di obbligazioni convertibili e di obbligazioni convertibili con *Warrant*;
- (d) operazioni di fusione e di scissione⁴;
- (e) pagamento di un dividendo straordinario ovvero *spin-off*;
- (f) ogni altro evento tale da avere un impatto sul valore economico e, di conseguenza, sul prezzo di mercato dell'Azione e/o sui diritti dei detentori dell'Azione.

L'Emittente definisce le modalità di rettifica in modo tale da far sì che il valore economico del Certificato a seguito della rettifica rimanga, per quanto possibile, equivalente a quello che il Certificato aveva prima del verificarsi dell'Evento Rilevante.

In caso di Paniere, l'eventuale rettifica è posta in essere in modo tale da immunizzare la

⁴

In particolare, in caso di scissione ed ai fini di un'eventuale rettifica, si deve considerare l'azione quotata della società risultante da tale operazione di scissione.

performance del Paniere al momento del verificarsi dell'Evento Rilevante, e conseguentemente la *performance* del Certificato risulterà neutralizzata rispetto al verificarsi di tale evento. In particolare, in caso di:

- (i) fusione tra due società emittenti Azioni che siano entrambe Elementi Costitutivi del Paniere (e mantenimento in quotazione delle proprie azioni da parte della società risultante dalla fusione), tali Azioni verranno sostituite all'interno del Paniere con l'unica Azione della società risultante dalla fusione, che avrà un peso pari alla somma dei pesi delle due Azioni;
- (ii) acquisizione, tramite un'offerta pubblica di acquisto che abbia risultato positivo, della società emittente un'Azione che sia un elemento costitutivo del Paniere, il prezzo di tale Azione all'interno del Paniere viene cristallizzato fino alla scadenza del Certificato e resterà pari al valore che la stessa aveva al momento dell'offerta pubblica di acquisto;
- (iii) fallimento di una società emittente una Azione che sia un elemento costitutivo del Paniere (e conseguente *delisting* di tale Azione), il prezzo dell'Azione sarà fissato a valore zero fino alla scadenza del Certificato; e
- (iv) pagamento di un dividendo straordinario ovvero *spin-off* in relazione ad una Azione che sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante verrà rettificato dall'Emittente in modo tale da mantenere invariata la *performance* dell'Azione all'interno del Paniere di cui è parte.

In ogni caso, in relazione al singolo Evento Rilevante, la rettifica, che può riguardare il Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante e/o il Multiplo e/o l'Azione e/o gli altri termini relativi ai Certificati, è determinata sulla base dei seguenti principi:

- (i) laddove sull'Azione oggetto dell'Evento sia negoziato, sul Mercato Correlato, un contratto di opzione, verranno utilizzati i criteri utilizzati dal Mercato Correlato per effettuare i relativi aggiustamenti, eventualmente modificati per tenere conto delle differenze esistenti tra le caratteristiche contrattuali dei Certificati e i contratti di opzione considerati;
- (ii) in relazione alle Azioni per le quali non esistano opzioni negoziate su mercati regolamentati, ovvero in relazione alle quali l'Emittente non ritenga le modalità di rettifica adottate dal Mercato Correlato adeguate alla rettifica dei Certificati, i termini e le condizioni dei Certificati verranno rettificati dall'Emittente secondo la prassi internazionale di mercato.

L'Emittente provvederà ad informare i Portatori dei Certificati della necessità di apportare le suddette rettifiche secondo le modalità di cui al § 8.

Qualora si sia verificato un Evento Rilevante i cui effetti distorsivi non possano essere neutralizzati mediante appropriate rettifiche del Valore di Riferimento Iniziale e/o del Multiplo e/o dell'Azione e/o degli altri termini relativi ai Certificati, l'Emittente ha il diritto, benché non sia obbligato, di estinguere anticipatamente i Certificati con il pagamento a ciascun Portatore, per ogni *Certificato* detenuto, di una somma di denaro calcolata sulla base del Valore di Mercato dei Certificati così come determinato, con la dovuta diligenza e con buona fede dall'Agente di Calcolo, tenendo conto principalmente dei prezzi fatti registrare dall'Attività Sottostante, negli otto giorni precedenti la data di efficacia dell'evento, liberandosi in tal modo dagli obblighi contrattuali dagli stessi

derivanti.

§ 7.3 Eventi Rilevanti relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante una Merce (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)

Ai fini del presente § 7.3, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto una Merce:

- (a) il caso in cui la Merce sia negoziata sulla Borsa di Riferimento in una diversa qualità o diversa composizione (ad esempio in un diverso grado di purezza);
- (b) qualsiasi altro evento che comporti l'alterazione o modifica della Merce, così come negoziata sulla Borsa di Riferimento;
- (c) la modifica o alterazione, come indicata ai punti (a) e (b) di cui sopra, dei contratti di opzione o *future* sulla Merce negoziata su qualsiasi Mercato Correlato;
- (d) ogni altro evento tale da avere un impatto sul valore economico e, di conseguenza, sul prezzo di mercato della Merce,

sempre che tali eventi siano considerati rilevanti nella determinazione dell'Agente di Calcolo.

L'Agente di Calcolo avrà, ove applicabile, la facoltà, ma non l'obbligo, di stabilire l'idonea rettifica, adottando i criteri di rettifica utilizzati da un Mercato Correlato in relazione a tale Evento Rilevante sui contratti di opzione o *future* sulla medesima Merce trattata su quel Mercato Correlato.

§ 7.4 Eventi Rilevanti relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un *Future* su Mercì (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)

Ai fini del presente § 7.4, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto un *Future* su Mercì:

- (a) *Calcolo del Future su Mercì affidato ad un soggetto terzo*

Nel caso in cui il prezzo del *Future* su Mercì inizi ad essere calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dalla Borsa di Riferimento (il "**Soggetto Terzo**"), l'Attività Sottostante i Certificati continuerà ad essere il *Future* su Mercì selezionato come tale, così come calcolato dal Soggetto Terzo.

Ai Portatori dei Certificati sarà comunicata, non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo successivo alla sua nomina, l'identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione del *Future* su Mercì così come calcolato dal Soggetto Terzo nei modi previsti dal § 8.

- (b) *Modifiche delle caratteristiche del Future su Mercì*

Nel caso in cui la Borsa di Riferimento o il Soggetto Terzo modifichi sostanzialmente le caratteristiche del *Future* su Mercì incluse, senza limitazione, modifiche alla formula o alla metodologia di calcolo del Valore di Riferimento, o modifiche al contenuto, alla composizione o alla costituzione della Merce sottostante ovvero sostituisca al *Future* su Mercì una nuova attività, potranno aversi le seguenti ipotesi:

- (i) nel caso in cui la Borsa di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo tale da mantenere continuità tra i valori del *Future* su Mercì precedenti e quelli successivi alla modifica o alla sostituzione (mediante

l'utilizzo di un coefficiente di raccordo), i Certificati non subiranno alcuna rettifica e manterranno quale attività sottostante il *Future* su Merci come modificato o sostituito;

- (ii) nel caso in cui la Borsa di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo che il primo valore del *Future* su Merci dopo la modifica o la sostituzione sia discontinuo rispetto all'ultimo valore prima della modifica o della sostituzione, l'Agente di Calcolo procederà a rettificare il Multiplo dei Certificati (e/o il Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante e/o gli altri termini relativi ai Certificati), al fine di mantenerne immutato il valore economico, utilizzando il coefficiente di rettifica come calcolato dalla Borsa di Riferimento del *Future* su Merci o, in mancanza, come calcolato dall'Agente di Calcolo nel modo che riterrà a propria ragionevole discrezione e in buona fede appropriato, anche tenuto conto della prassi di mercato. In caso di Paniere di *Future* su merci, tale modifica o sostituzione non modificherà la ponderazione del peso del singolo *Future* su Merci all'interno del Paniere;
- (iii) qualora l'Agente di Calcolo valuti che gli effetti distorsivi della sostituzione non possano essere eliminati dalla procedura indicata al punto (ii) che precede, l'Emittente avrà il diritto di adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati secondo quanto previsto dal successivo paragrafo.

(c) *Cessazione del calcolo del Future su Merci*

Qualora la Borsa di Riferimento o il Soggetto Terzo dovessero cessare il calcolo e la pubblicazione del *Future* su Merci senza procedere al calcolo o alla pubblicazione di un *Future* su Merci sostitutivo, l'Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante il Valore di Mercato dei Certificati.

- (d) *Ogni altro evento tale da avere un impatto sul valore economico e, di conseguenza, sul prezzo di mercato del Future su Merci.*

I Portatori dei Certificati saranno messi a conoscenza del Valore di Mercato dei Certificati e delle relative modalità di pagamento dello stesso nei modi previsti dal § 8.

§ 7.5 Eventi Rilevanti relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Tasso di Cambio Sottostante (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)

Ai fini del presente § 7.5, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto un Tasso di Cambio Sottostante:

(a) *Rettifiche*

Nel caso in cui una Seconda Valuta – in quanto valuta avente corso legale nel paese o nella giurisdizione ovvero nei paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l'autorità, l'istituto o l'organo che emette tale Divisa di Riferimento – venga sostituita da altra valuta o fusa con altra valuta al fine di dare luogo ad una valuta comune (tale valuta sostituita o risultante dalla fusione è di seguito indicati come la “**Nuova Divisa di Riferimento**”) e non trovino applicazione le disposizioni di cui al successivo paragrafo “Eventi di Estinzione Anticipata”, tale Seconda Valuta, nell'ambito del Tasso di Cambio Sottostante, sarà sostituita dalla Nuova Divisa di Riferimento (il tasso di cambio risultante è di seguito indicato come “**Nuovo Tasso di Cambio Sottostante**”) fermo restando che il Nuovo Tasso di Cambio Sottostante sarà calcolato sulla base del numero di unità della Nuova Divisa di Riferimento ottenuto dalla conversione del

numero di unità della Seconda Valuta utilizzate per la determinazione del precedente Tasso di Cambio Sottostante nella Nuova Divisa di Riferimento, utilizzando il tasso di cambio applicabile a tale conversione, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo;

(b) *Eventi di Estinzione Anticipata*

- (i) Nel caso in cui una Divisa di Riferimento, per un qualsiasi motivo, cessi di avere corso legale nel Paese o nella giurisdizione ovvero nei Paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l'autorità, l'istituto o l'altro organo che emette tale Divisa di Riferimento e non trovino applicazione le disposizioni di cui al precedente paragrafo "Rettifiche", ovvero nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, non sia possibile o ragionevolmente praticabile una modifica ai sensi del § precedente, o
- (ii) laddove la Borsa di Riferimento di ciascun Tasso di Cambio Sottostante sia un mercato, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione, nel caso in cui la Borsa di Riferimento comunichi che, secondo le sue regole, il tasso di cambio tra la relativa Prima Valuta e la Seconda Valuta cessi (o cesserà in futuro) di essere quotato, negoziato o pubblicamente calcolato sulla Borsa di Riferimento per qualsiasi ragione e non sia immediatamente ri-quotato, ri-negoziato o pubblicamente ricalcolato su un mercato, sistema di quotazione o di negoziazione riconosciuto da parte dell'Agente di Calcolo ("**Termine della Negoziazione**"),

L'Emittente potrà annullare i Certificati dando comunicazione per iscritto ai Portatori ai sensi del § 8. L'Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante il Valore di Mercato dei Certificati.

I Portatori dei Certificati saranno messi a conoscenza del Valore di Mercato dei Certificati e delle relative modalità di pagamento dello stesso nei modi previsti dal § 8.

§ 7.6 Eventi Rilevanti relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Fondo (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)

§ 7.6.1 Definizioni

"**Data di Fusione**" indica la data di stipula dell'operazione di Fusione, ovvero, qualora tale data non sia determinabile in base alla legge applicabile alla Fusione, la data individuata dall'Agente di Calcolo.

"**Delisting**" indica l'annuncio, da parte della Borsa di Riferimento, che, in base alle proprie regole, le azioni del Fondo cessano (o cesseranno) di essere quotate o negoziate sulla Borsa di Riferimento per qualsiasi ragione (diversa da un evento di Fusione o di Offerta Pubblica), e non saranno immediatamente riammesse a quotazione o negoziazione su un altro mercato o sistema di scambi situato nello stesso paese in cui ha sede la Borsa di Riferimento (o in uno stato membro dell'Unione Europea, se la Borsa di Riferimento ha sede in uno stato membro dell'Unione Europea).

"**Fusione**" indica: (i) una riclassificazione o modifica al Fondo che si traduca in un trasferimento o in un impegno irrevocabile a trasferire tutte le azioni o quote esistenti del Fondo; (ii) il consolidamento, l'incorporazione o la fusione del Fondo con o in un'altra entità (diversi da consolidamenti, incorporazioni o fusioni nel cui ambito il Fondo è il successore a titolo universale e da cui non consegua alcuna riclassificazione o modifica di tutte le azioni o quote esistenti del Fondo); (iii) qualsiasi altra offerta di acquisto, scambio, sollecitazione, proposta o altro evento da parte di qualsiasi soggetto volta ad acquistare o comunque conseguire il 100% delle azioni o quote del Fondo, che si traduca nel trasferimento o in un impegno irrevocabile a trasferire tutte le azioni o

quote esistenti del Fondo (diverse dalle azioni o quote detenute o controllate dall'offerente); oppure (iv) il consolidamento, l'incorporazione o la fusione del Fondo con o in un'altra entità nel cui ambito il Fondo è il successore a titolo universale e da cui non consegua alcuna riclassificazione o modifica di tutte le azioni o quote esistenti del Fondo, ma da cui consegua che le azioni o quote del Fondo (diverse dalle azioni o quote detenute o controllate dall'offerente) esistenti immediatamente prima di tale evento rappresentino meno del 50% delle azioni o quote esistenti subito dopo tale evento, ove la Data di Fusione sia anteriore al Giorno di Valutazione.

"**Insolvenza**" indica che a seguito di liquidazione volontaria o coatta, fallimento, insolvenza o altre analoghe procedure relative ad un Fondo, (i) tutte le azioni devono essere trasferite a un depositario, fiduciario, liquidatore o altri simili funzionari, ovvero (ii) viene legalmente impedito ai portatori delle azioni il trasferimento delle stesse.

"**Volatilità**" indica, in un determinato arco temporale e a ciascuna data di rilevazione, la deviazione standard annualizzata delle variazioni mensili percentuali del NAV del Fondo o del Fondo Sostitutivo, come calcolata e pubblicata dalla relativa Società di Gestione o dal Gestore del Fondo o da un servizio di pubblicazione in ciascun Giorno di Negoziazione durante lo specifico arco temporale che precede tale data di rilevazione, espressa in percentuale, come determinata dall'Agente di Calcolo.

§ 7.6.2 Eventi Rilevanti e conseguente sostituzione del Fondo o estinzione dei Certificati

Ai fini del presente § 7.6.2, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto un Fondo:

- (a) Fusione,
- (b) un'Insolvenza, o
- (c) un *Delisting*, ovvero
- (d) un Evento di Sostituzione (come di seguito definito), ovvero
- (e) ogni altro evento tale da avere un impatto sul valore economico e, di conseguenza, sul prezzo di mercato del Fondo.

A seguito del verificarsi di uno degli Eventi Rilevanti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d) o (e) in relazione ad un Fondo (il "**Fondo Interessato**"), l'Agente di Calcolo potrà:

- (1) agendo in maniera ragionevole sotto il profilo commerciale, individuare un fondo alternativo (il "**Fondo Sostitutivo**"), al fine di sostituire il Fondo Interessato, con effetto a far data dalla data individuata dall'Agente di Calcolo (la "**Data di Sostituzione**"); ovvero, ove non sia possibile sostituire il Fondo Interessato,
- (2) far sì che l'Emittente estingua i Certificati, con comunicazione da inviarsi ai Portatori secondo le modalità di cui al § 8. In tal caso, l'Emittente corrisponderà ai Portatori il Valore di Mercato dei Certificati, come determinato dall'Agente di Calcolo.

Se l'Agente di Calcolo sceglie di individuare un Fondo Sostitutivo, esso sarà denominato nella valuta individuata dall'Agente di Calcolo, avrà una *performance* e una qualità analoghe a quelle del Fondo Interessato (nella valutazione dell'Agente di Calcolo) e avrà politiche e obiettivi di investimento analoghi a quelli del Fondo Interessato.

A seguito dell'individuazione del Fondo Sostitutivo da parte dell'Agente di Calcolo, quest'ultimo ne darà comunicazione ai Portatori in conformità al § 8.

A seguito dell'individuazione del Fondo Sostitutivo da parte dell'Agente di Calcolo, il Fondo Sostitutivo sostituirà il Fondo Interessato con efficacia a partire dalla relativa Data di Sostituzione, e l'Agente di Calcolo effettuerà le rettifiche che riterrà appropriate, agendo in maniera ragionevole sotto il profilo commerciale, a qualsiasi variabile, metodologia di calcolo o di valutazione o altro parametro rilevante in base ai Certificati, al fine di tenere conto di tale sostituzione.

Ai fini della presente disposizione, costituisce un evento di sostituzione ("**Evento di Sostituzione**") ciascuno dei seguenti eventi, come rilevati dall'Agente di Calcolo (fermo restando che l'Agente di Calcolo non assume alcun obbligo di tenere sotto osservazione il possibile verificarsi di un Evento di Sostituzione):

- (i) il principale obiettivo di investimento di un Fondo è modificato in conformità al regolamento di tale Fondo in modo tale da non fare più esclusivo riferimento al *benchmark* individuato nell'atto costitutivo o nel prospetto del Fondo alla Data di Emissione ovvero, nel caso di un Fondo Sostitutivo, alla Data di Sostituzione;
- (ii) la denominazione di un Fondo è modificata in conformità al regolamento di tale Fondo in modo tale che il relativo NAV non è più calcolato nella stessa Valuta in cui era calcolato alla Data di Emissione (ovvero, nel caso di un Fondo Sostitutivo, alla Data di Sostituzione);
- (iii) la relativa Società di Gestione ovvero il Gestore del Fondo omette, non per motivi tecnici oppure operativi, di pubblicare il NAV del Fondo per 8 (otto) Giorni di Negoziazione successivi, e la ragione di tale mancata pubblicazione consegue ad una decisione di liquidare o sciogliere il Fondo;
- (iv) le attività del Fondo o della relativa Società di Gestione sono soggette a verifica da parte di qualsiasi autorità governativa, giurisdizionale o regolamentare per ragioni di condotta illecita, violazione di leggi o regolamenti o altre analoghe ragioni;
- (v) sussiste, come determinato dall'Agente di Calcolo, un obbligo di riscatto ovvero una sospensione o limitazione alle negoziazioni nel Fondo (compresa, ma non in via esclusiva, l'imposizione di un periodo di preavviso minimo per riscattare o sottoscrivere le azioni/quote del Fondo), ove, in tali casi, la sospensione o limitazione sia di importanza sostanziale a giudizio dell'Agente di Calcolo;
- (vi) la Volatilità annualizzata del Fondo o del Fondo Sostitutivo supera la percentuale consentita da qualsiasi legge o regolamento applicabile o indicata nell'atto costitutivo o nel prospetto del Fondo o del Fondo Sostitutivo, lungo un arco temporale di un mese;
- (vii) è richiesto il pagamento di una commissione di sottoscrizione per l'acquisto di azioni/quote del Fondo o del Fondo sostitutivo, o di una commissione di riscatto per la vendita di azioni/quote del Fondo o del Fondo Sostitutivo;
- (viii) vi sono mutamenti nella disciplina fiscale o regolamentare applicabile alla detenzione, acquisto o vendita di azioni/quote del Fondo o del Fondo

Sostitutivo;

viene imposto, dalla Società di Gestione o per altro motivo, il riscatto di alcune o tutte le azioni/quote del Fondo o del Fondo Sostitutivo.

§ 7.7 Eventi Rilevanti relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Tasso di Interesse (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)

Ai fini del presente § 7.7, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto un Tasso di Interesse:

- (i) il caso in cui il Tasso di Interesse non venga più calcolato a cura del rispettivo Ente di Calcolo, ma da altro ente che abbia a tal fine sostituito l'Ente di Calcolo. In tale caso, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato sulla base del Valore di Riferimento del Tasso di Interesse come determinato e pubblicato da tale ente sostitutivo, ed ogni riferimento relativo all'Ente di Calcolo, verrà riferito, se il contesto lo consente, a tale ente sostitutivo.
- (ii) il caso in cui il Tasso di Interesse sia cancellato o sostituito, e, secondo il prudente apprezzamento dell'Emittente, non sia possibile determinare un Tasso di Interesse sostitutivo. In tale caso, l'Emittente e un esperto nominato dallo stesso continueranno a calcolare e a pubblicare il Tasso di Interesse sulla base della vecchia struttura dello stesso e dell'ultimo livello calcolato.

§ 8 Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione ai Portatori, avente ad oggetto i Certificati, è validamente effettuata mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Emittente www.bancaimi.com. Qualora i Certificati siano ammessi a quotazione nel Mercato Telematico dei *securitised derivatives* ("**SeDeX**") di Borsa Italiana S.p.A., tali comunicazioni possono essere effettuate, ferma restando la modalità di cui sopra, anche mediante apposito Avviso di Borsa.

§ 9 Legge applicabile e foro competente

La forma e il contenuto dei Certificati, così come i diritti e gli obblighi da essi derivanti, sono regolati dalla legge della Repubblica Italiana.

Per ogni azione o procedimento legale in relazione ai Certificati, così come ai diritti ed agli obblighi da essi derivanti sarà competente in via esclusiva il foro di Milano, salvo il caso in cui l'investitore sia un consumatore ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il "Codice del Consumo", come successivamente modificato, in tal caso la competenza territoriale sarà del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

4.1.3 Fattori che influenzano il valore dei *Certificates*

Il valore dei *Certificates* è legato all'andamento dell'Attività Sottostante, come di volta in volta indicata nelle Condizioni Definitive e da altri fattori quali la volatilità, i dividendi attesi (in caso di Attività Sottostante costituita da azioni o indici azionari), i tassi di interesse, il tempo trascorso dalla Data di Emissione e la correlazione tra gli Elementi Costitutivi del Paniere (in caso l'Attività Sottostante sia rappresentata da un Paniere).

Si segnala che l'impatto dei suddetti fattori non è generalizzabile a causa (i) dell'impatto sul valore teorico del *certificate* da parte delle specifiche variabili considerate nelle singole emissioni, (ii) delle specifiche condizioni di mercato relative alla singola emissione, o (iii) della specifica Attività Sottostante considerata. L'Emittente provvederà pertanto a specificare di volta in volta, nelle relative Condizioni Definitive di offerta o di quotazione non preceduta da offerta, l'impatto di tali variabili sul valore dei *Certificates*.

4.1.4 *Ranking* dei diritti inerenti ai *Certificates* rispetto ad altri debiti dell'Emittente

I diritti derivanti dai *Certificates* costituiscono obbligazioni dirette, non subordinate e non garantite dell'Emittente.

Non sussistono clausole di postergazione dei diritti inerenti ai *Certificates* rispetto ad altri debiti chirografari dell'Emittente già contratti o futuri.

4.1.5 Autorizzazioni

Il Programma di emissione *Equity Protection Certificates* è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con delibera in data 11 marzo 2013.

Le singole emissioni di *Certificates* saranno deliberate dall'Emittente per il tramite di funzionari con specifico potere di firma a ciò autorizzati dall'Emittente. Gli estremi di tali delibere saranno indicati per ciascuna Serie nelle rispettive Condizioni Definitive.

4.1.6 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità dei *Certificates*

I *Certificates* non sono soggetti ad alcuna restrizione alla libera negoziabilità in Italia.

Tuttavia i *Certificates* che saranno emessi nell'ambito del Programma non sono stati nè saranno registrati ai sensi del *Securities Act* del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America ("**Securities Act**") nè ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta dei *Certificates* non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli "**Altri Paesi**") e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

4.1.7 Descrizione delle modalità di regolamento dei *Certificates*

I *Certificates* sono prodotti derivati di natura opzionaria e di stile europeo, vale a dire che l'opzione che incorporano, qualora sia "*in the money*", è esercitata solamente alla scadenza in maniera automatica. Potrà tuttavia essere prevista un'opzione di esercizio anticipato nella struttura dei Certificati, qualora sia applicabile la caratteristica *Autocallable*.

La Valuta di Emissione dei *Certificates* è l'Euro.

L'Emittente adempirà agli obblighi nascenti dall'esercizio automatico dei *Certificates* mediante regolamento in contanti e il pagamento dei relativi importi, se positivi, sarà effettuato

dall'Emittente accreditando o trasferendo l'importo sul conto del Portatore aperto dall'intermediario negoziatore presso l'Agente per la Compensazione (Monte Titoli S.p.A.).

L'Emittente potrà in qualsiasi momento acquistare Certificati sul mercato o fuori mercato e sarà libero di procedere o meno all'annullamento dei Certificati così acquistati.

Con riferimento alle singole emissioni, l'Emittente ha facoltà, successivamente alla prima emissione, di emettere nuovi Certificati tali da costituire un'unica Serie con i Certificati dell'emissione originaria, senza necessità di ottenere l'approvazione dei Portatori. La Data di Emissione, in relazione a ciascuna Serie, sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.

4.1.8 Regime fiscale

SI RACCOMANDA AI POTENZIALI INVESTITORI DI CONSULTARE I PROPRI CONSULENTI FISCALI IN MERITO ALLE POTENZIALI CONSEGUENZE FISCALI NEL CASO DI UN INVESTIMENTO NEI CERTIFICATI

Regime fiscale Italiano

Nel seguito sono indicate alcune informazioni relative al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio dei *Certificates* da parte di investitori che siano persone fisiche residenti in Italia e che agiscano al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali sulla base della legislazione tributaria e della prassi dell'amministrazione finanziaria italiana vigenti alla data del presente prospetto e suscettibili di modificazioni per effetto di cambiamenti normativi e di prassi, che possono intervenire successivamente, anche con effetto retroattivo.

Quanto segue, pertanto, non intende essere un'esauriente analisi delle conseguenze fiscali connesse all'acquisto, alla detenzione e alla cessione ed esercizio dei *Certificates* da parte di titolari che siano persone fisiche residenti in Italia. Si consideri che la sintesi che segue non descrive il trattamento fiscale relativo all'acquisto, alla detenzione e alla cessione dei *Certificates* nel caso in cui i titolari, residenti in Italia, siano: società di capitali, società di persone, enti pubblici o privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, fondi pensione o SICAV, oppure i cui titolari siano persone fisiche o enti non residenti in Italia.

I sottoscrittori sono tenuti, in ogni caso, a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale relativo all'acquisto, alla detenzione e cessione dei *Certificates*.

Il regime di seguito descritto è quello risultante dalle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito in Legge n. 148 del 14 settembre 2011, ed in vigore dal 1° gennaio 2012.

Trattamento fiscale dei *Certificates*

Ai sensi dell'articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, come modificato dal Decreto Legislativo 21 Novembre 1997 n. 461 e successive modificazioni, i proventi e plusvalenze, non conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, percepiti da persone fisiche residenti in Italia e soggetti a queste equiparate come definite nel richiamato Decreto 461/1997 e successive modificazioni, derivanti sia dall'esercizio che dalla cessione a titolo oneroso dei *Certificates* sono soggetti ad imposta sostitutiva del 20%.

Gli oneri e le minusvalenze derivanti dall'esercizio o dalla cessione dei *Certificates* sono deducibili secondo le modalità appresso indicate; i premi pagati sui *Certificates* concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui i *Certificates* sono esercitati o ceduti.

Il contribuente può optare fra tre differenti regimi di tassazione tra loro alternativi: il regime della dichiarazione, che costituisce il c.d. "regime base" applicabile a meno di opzione esercitata dal

contribuente, il regime del risparmio amministrato e quello del risparmio gestito:

(i) il regime ordinario della dichiarazione

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 461 del 21 novembre 1997, le plusvalenze realizzate da persone fisiche residenti in Italia, in seguito alla vendita o all'esercizio dei *Certificates* non relativi all'attività d'impresa, sono soggetti all'imposta sostitutiva del 20%. Secondo il regime della dichiarazione, che rappresenta il regime ordinario di tassazione delle sopraindicate plusvalenze, le persone fisiche residenti in Italia, nel caso di *Certificates* non relativi all'attività d'impresa, devono indicare nella dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze conseguite nel periodo d'imposta, al netto delle minusvalenze, e corrispondere mediante versamento diretto l'imposta sostitutiva su tali plusvalenze nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. L'eventuale eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze può essere computata in diminuzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze della medesima natura realizzate nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto. Le minusvalenze realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 possono essere computate in diminuzione delle plusvalenze realizzate successivamente a tale data per una quota pari al 62,5% del loro ammontare. Nell'ambito di questo regime l'Emittente non è quindi tenuto ad operare alcuna trattenuta fiscale alla fonte.

(ii) il regime del Risparmio Amministrato

In alternativa al regime della dichiarazione, le persone fisiche residenti in Italia, nel caso di *Certificates* non relativi all'attività d'impresa, possono optare per il regime del Risparmio Amministrato, con l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 20%, da parte dell'intermediario che detiene in custodia o amministrazione i Certificati, in relazione alle plusvalenze realizzate da ciascuna cessione o esercizio dei *Certificates* (regime del "Risparmio Amministrato"). L'opzione per il suddetto regime è consentita a condizione che (i) i *Certificates* siano depositati in custodia o in amministrazione presso banche o società di intermediazione italiane o determinati intermediari finanziari autorizzati italiani e (ii) il possessore dei *Certificates* opti tempestivamente per il regime del Risparmio Amministrato. Nell'ambito del regime del Risparmio Amministrato, le eventuali minusvalenze realizzate in seguito alla cessione o all'esercizio dei *Certificates* sono computate in diminuzione delle plusvalenze realizzate nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto. Le minusvalenze realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 possono essere computate in diminuzione delle plusvalenze realizzate, nell'ambito del medesimo rapporto, successivamente a tale data per una quota pari al 62,5% del loro ammontare. Nell'ambito del regime del Risparmio Amministrato, il possessore dei *Certificates* non deve indicare le plusvalenze conseguite nel periodo d'imposta nella sua dichiarazione annuale dei redditi. Nell'ambito di questo regime l'Emittente di per sé non è tenuto ad operare alcuna trattenuta fiscale alla fonte, tranne laddove detenga in custodia o amministrazione i *Certificates* e abbia ricevuto l'opzione tempestiva per il regime del Risparmio Amministrato da parte del possessore dei *Certificates*.

(iii) il regime del Risparmio Gestito

Presupposto per effettuare l'opzione di tale regime è il conferimento di un incarico di gestione patrimoniale ad un intermediario residente debitamente autorizzato. Nel caso di opzione per il regime del Risparmio Gestito, le plusvalenze maturate, anche se non realizzate, dai possessori, persone fisiche italiane, dei *Certificates* non relativi all'attività d'impresa, sono incluse nel computo dell'incremento annuo maturato del risultato di gestione al termine di ciascun periodo d'imposta, e sono soggette ad imposta sostitutiva del 20% per conto del contribuente e da parte dell'intermediario autorizzato. Nell'ambito del regime del Risparmio Gestito, se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, per l'intero importo che trova capienza in essi. L'eventuale risultato negativo della gestione maturato fino al 31 dicembre 2011 può essere computato in diminuzione del risultato della gestione realizzato

dopo tale data per una quota pari al 62,5% del suo ammontare. Nell'ambito del Risparmio Gestito, il possessore dei *Certificates* non deve indicare le plusvalenze conseguite nel periodo d'imposta nella sua dichiarazione annuale dei redditi. Nell'ambito di questo regime l'Emittente non è tenuto ad operare alcuna trattenuta fiscale alla fonte, tranne laddove abbia ricevuto dal possessore dei *Certificates* l'incarico di gestione patrimoniale.

Le plusvalenze derivanti dall'esercizio o dalla cessione dei *Certificates* e realizzate da non residenti non sono soggette a tassazione in Italia a condizione che i *Certificates* (i) siano negoziati su mercati regolamentati ovvero (ii) se non negoziati su mercati regolamentati, laddove siano detenuti al di fuori del territorio dello Stato italiano. Inoltre, anche laddove i *Certificates* siano detenuti nel territorio dello Stato, l'imposta sostitutiva del 20% sopra menzionata non è applicabile laddove i *Certificates* siano detenuti da soggetti residenti in Stati o territori definiti "white list" ovvero in Stati che abbiano stipulato con l'Italia un trattato contro le doppie imposizioni che preveda la tassazione di tali plusvalenze solo nel Paese del percettore, a condizione che vengano rispettate le relative condizioni.

Va peraltro rilevato che, secondo una diversa interpretazione della normativa attualmente in vigore, i *Certificates* potrebbero essere considerati titoli atipici, soggetti alla disciplina di cui all'art. 5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modifiche, nella L. 25 novembre 1983, n. 649 e non a quella disciplinata dal Decreto Legislativo 21 Novembre 1997 n. 461 come sopra descritto. Sulla base di tale diversa interpretazione, i soli proventi derivanti dall'esercizio anche parziale dei *Certificates* sarebbero soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta del 20% da applicarsi a cura dell'Emittente ovvero dagli eventuali soggetti che erogano i proventi derivanti dai *Certificates* per conto dell'Emittente. In tal caso, la ritenuta a titolo di imposta risulta applicabile anche laddove i *Certificates* fossero detenuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, salvo il solo caso in cui i *Certificates* siano detenuti da soggetti residenti in Stati che abbiano stipulato con l'Italia un trattato contro le doppie imposizioni che preveda la tassazione di tali proventi solo nel Paese del percettore, a condizione che vengano rispettate le relative condizioni. I proventi e le plusvalenze realizzati in occasione della cessione dei *Certificates* - il cui corrispettivo non rappresenta una somma comunque dovuta dall'Emittente o da altri per suo conto - resterebbero in ogni caso soggetti alla sopra citata imposta sostitutiva del 20%.

Imposta di Successione e Donazione in Italia

Il Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, modificato e convertito nella Legge n. 286 del 24 novembre 2006, ha reintrodotto l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte o donazione.

Ai sensi dell'Articolo 2, comma 48 e 49 del Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, come successivamente modificato, se i *Certificates* sono trasferiti per successione o donazione:

- (i) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, si applica l'imposta sulle successioni e donazioni con l'aliquota del 4 per cento, sul valore dei *Certificates* trasferiti eccedente 1.000.000 Euro, per ciascun erede o beneficiario;
- (ii) a favore di soggetti che siano fratelli e sorelle, si applica l'imposta sulle successioni e donazioni con l'aliquota del 6 per cento, sul valore dei *Certificates* trasferiti eccedente 100.000 Euro, per ciascun erede o beneficiario;
- (iii) a favore di soggetti - non compresi al punto (i) e (ii) che precedono - che sono parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado, si applica l'imposta sulle successioni e donazioni con l'aliquota del 6 per cento sul valore dei *Certificates* trasferiti;
- (iv) a favore di altri soggetti, l'imposta sulle successioni e donazioni si applica con l'aliquota

dell'8 per cento sul valore dei *Certificates* trasferiti.

Inoltre, nel caso in cui i *Certificates* siano trasferiti a titolo di successione o donazione a favore di persona portatrice di grave handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applica l'imposta sulle successioni e donazioni sul valore dei *Certificates* trasferiti eccedente 1.500.000 Euro, per ciascun erede o beneficiario.

Tassa sui contratti di borsa

La cessione dei *Certificates* non è soggetta alla tassa sui contratti di borsa. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2008 la tassa sui contratti di borsa è stata abolita dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con Legge 28 febbraio 2008, n. 37, che ha abrogato il D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 435 e il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278.

Imposta di bollo

Ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D. L. 6 dicembre 2001, n. 201 ("**Decreto 201**"), le comunicazioni periodiche inviate dagli intermediari finanziari italiani ai loro clienti in relazione alle attività finanziarie depositate presso di loro sono soggette ad un'imposta di bollo proporzionale dovuta su base annuale. Detta imposta di bollo si applica con aliquota pari allo 0,15%, su una base imponibile pari al valore di mercato ovvero, laddove non disponibile, al valore nominale o di rimborso dei titoli. L'imposta di bollo non può essere inferiore a € 34,20 e per i soggetti diversi dalle persone fisiche non può eccedere gli € 4.500,00.

L'imposta di bollo trova applicazione sia con riferimento agli Investitori residenti che non residenti a condizione che i relativi *Certificates* siano detenuti presso un Intermediario avente sede in Italia.

Imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero

Ai sensi dell'art. 19, comma 18, del Decreto 201, le persone fisiche residenti in Italia che detengono attività finanziarie al di fuori del territorio italiano sono soggette ad un'imposta dovuta con aliquota dello 0,15% su una base imponibile pari al valore di mercato ovvero, laddove non disponibile, al valore nominale o di rimborso delle attività finanziarie detenute all'estero. I contribuenti hanno diritto ad un credito d'imposta pari alle equivalenti imposte pagate all'estero nei limiti dell'imposta dovuta in Italia.

Imposta sulle transazioni finanziarie

Ai sensi dell'articolo 1 (comma 491 e seguenti) della Legge 24 Dicembre 2012, n. 228 sono soggette all'imposta sulle transazioni finanziarie (cosiddetta "**FTT**") (i) i trasferimenti di proprietà di azioni o altri strumenti partecipativi emessi da società residenti in Italia; (ii) i trasferimenti della proprietà di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, indipendentemente dal luogo di residenza dell'emittente (i titoli sub (i) e (ii) sono di seguito definiti "**Titoli Rilevanti**"); e (iii) le operazioni su strumenti finanziari derivati (tra i quali sono espressamente inclusi i *Certificates*) che abbiano come sottostante prevalente uno o più Titoli Rilevanti o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalente a uno o più Titoli Rilevanti, indipendentemente dal luogo di residenza dell'emittente.

Quanto alle operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalente uno o più Titoli Rilevanti la FTT è dovuta a far data dal 1 luglio 2013, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dalla residenza fiscale delle parti contraenti. La FTT è dovuta in misura fissa variabile tra € 0.01875 ed € 200 in funzione della tipologia di strumento e del valore del contratto. Nel caso di regolamento mediante trasferimento del sottostante, la FTT è dovuta anche con riferimento al trasferimento dei Titoli Rilevanti. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati Membri dell'Unione Europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi

nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR, la FTT è ridotta ad un quinto.

La FTT relativa ad operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalente uno o più Titoli Rilevanti è dovuta da ognuna delle parti contraenti. Sono esenti dalla FTT le operazioni che hanno come controparte l'Unione Europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione Europea, le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali degli altri Stati, nonché gli enti e gli organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Inoltre, l'imposta non si applica, inter alia, (i) ai soggetti che si interpongono nelle operazioni, (ii) ai soggetti che effettuano operazioni di supporto agli scambi (*market making activities*); (iii) agli enti di previdenza obbligatoria e alle forme pensionistiche complementari di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, numero 252.

La FTT è applicata e successivamente versata dai soggetti (generalmente intermediari finanziari) che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti, la FTT è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Detti soggetti, se non residenti in Italia, possono nominare un rappresentante fiscale in Italia per gli adempimenti connessi alla FTT. Qualora non intervengano intermediari finanziari, la FTT è versata direttamente dal contribuente.

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze datato 21 febbraio 2013 sono state disciplinate le principali norme di implementazione della FTT, tuttavia si attende l'emanazione da parte del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di ulteriori norme di attuazione, nonché chiarimenti operativi, che potrebbero incidere sulla disciplina sopra descritta. I sottoscrittori sono quindi, invitati a consultare i loro consulenti fiscali in merito a tale nuova imposta.

Direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio

Ai sensi della Direttiva del Consiglio dell'UE 2003/48/EC, gli Stati Membri devono fornire alle autorità fiscali degli altri Stati Membri specifiche informazioni in relazione agli interessi (e proventi assimilati) erogati da agenti pagatori residenti sul proprio territorio a persone fisiche e alcuni altri enti residenti in un altro Stato Membro. L'Italia ha dato attuazione a detta Direttiva con il Decreto Legislativo 18 aprile 2005, n. 84 (il "**Decreto**"). Detto Decreto prevede che, a condizione che siano rispettati una serie di requisiti, gli agenti pagatori qualificati ai sensi della Direttiva e residenti in Italia non applichino la ritenuta alla fonte sugli interessi, ma forniscano alle autorità fiscali italiane specifiche informazioni sui pagamenti effettuati e sui beneficiari effettivi degli stessi. Le autorità fiscali italiane, a loro volta, trasmetteranno le relative informazioni alle competenti autorità fiscali dello Stato Membro in cui risiede il beneficiario.

4.2 Informazioni relative alle Attività Sottostanti

4.2.1 Livello di Riferimento dell'Attività Sottostante

A seconda dell'Attività Sottostante dei *Certificates*, il livello o prezzo dell'Attività Sottostante verrà rilevato secondo le modalità indicate per ciascuna tipologia di Attività Sottostante nel § 4 (*Modalità di calcolo del valore dell'Attività Sottostante*) del paragrafo 4.1.2 (*Termini e condizioni dei Certificates*) della Nota Informativa all'interno del presente Prospetto di Base.

4.2.2 Informazioni relative alle Attività Sottostanti e indicazione del luogo dove ottenere informazioni al riguardo

Il Portatore dei *Certificates* avrà il diritto alla scadenza di percepire un importo il cui ammontare è collegato all'andamento dell'Attività Sottostante.

I *Certificates* possono avere come Attività Sottostante una o più delle seguenti attività

finanziarie:

- (i) azioni quotate in Italia, sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ovvero quotate sui mercati azionari di altri paesi europei o extraeuropei.
- (ii) indici italiani o stranieri appartenenti alle seguenti categorie:
 - azionari,
 - valutari,
 - obbligazionari,
 - di merci,
 - di *futures*,
 - di inflazione
 - di OICR armonizzati,
 - di *Exchange Traded Fund* (gli "**ETF**")
 - di volatilità,
 - di tassi di interesse.

Si precisa, ai sensi del Regolamento Delegato (UE) n.862/2012, che sono esclusi dal presente elenco gli indici composti dall'Emittente o da una qualsiasi entità giuridica appartenente allo stesso gruppo. Inoltre, qualora l'indice sia un indice fornito da un'entità giuridica o da una persona fisica che agisce in associazione con l'Emittente o per suo conto si dichiara espressamente che:

- (a) la serie completa delle regole dell'indice e informazioni sull'andamento dell'indice sono liberamente accessibili sul sito web dell'Emittente o del provider dell'indice, e
 - (b) le regole applicabili (inclusa la metodologia di selezione e ribilanciamento delle componenti dell'indice, la descrizione di eventi di turbativa del mercato e le regole di adeguamento) sono basate su criteri prestabiliti e oggettivi;
- (iii) tassi di cambio fra l'Euro e la valuta di uno Stato ovvero fra valute di diversi Stati sempre che tali tassi di cambio siano rilevati con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e le relative valute siano convertibili;
- (iv) tassi di interesse;
- (v) merci;
- (vi) *futures* su merci⁵;
- (vii) Fondi, cioè:
 - (a) gli organismi d'investimento collettivo del risparmio ("**OICR**") (aperti o chiusi) italiani o esteri costituiti ai sensi della Direttiva 2009/65/CE e successive modificazioni (c.d. fondi armonizzati)⁶nonché
 - (b) gli *Exchange Traded Fund* ("**ETF**") (x) italiani od esteri costituiti ai sensi della Direttiva 2009/65/CE e successive modificazioni (c.d. fondi armonizzati), e (y),

⁵ Si segnala che in caso di *Certificates* la cui Attività Sottostante sia rappresentata da *Futures* su Merci, la durata di tali strumenti rispecchierà quella dei relativi *futures* sottostanti.

⁶ Si fa rinvio al paragrafo 2.1.16 "Rischio relativo ai Certificati su Fondi" per una analisi più approfondita di tale Attività Sottostante e per una panoramica dei rischi connessi ai Certificati la cui Attività Sottostante sia rappresentata da Fondi.

in caso di richiesta di ammissione a quotazione dei Certificati presso il SeDeX, quotato nei mercati regolamentati dell'Unione Europea e sottoposto alle Direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE⁷;

- (ix) relativi panieri delle Attività Sottostanti di cui ai punti (i), (ii), (iii) (iv), (v), (vi), e (vii) che precedono.

LE RELATIVE CONDIZIONI DEFINITIVE CONTERRANNO LE INFORMAZIONI RELATIVE (I) ALLA SPECIFICA ATTIVITÀ SOTTOSTANTE DEI CERTIFICATES EMESSI, E (II) ALLE FONTI INFORMATIVE, OVE SIA POSSIBILE REPERIRE INFORMAZIONI SUI PREZZI, NONCHÉ LE PAGINE DELLE RELATIVE AGENZIE INFORMATIVE COME REUTERS E BLOOMBERG.

Qualora i Certificati siano offerti al pubblico e non siano negoziati in un mercato regolamentato, in una sede di negoziazione (e.g. sistemi multilaterali di negoziazione o MTF) ovvero in altre strutture di negoziazione (e.g. sistemi bilaterali, strutture di negoziazione ad essi equivalenti), le Attività Sottostanti soddisferanno in ogni caso i requisiti previsti per i mercati regolamentati, le sedi di negoziazione e le altre strutture di negoziazione, vale a dire, per quanto applicabile a seconda dell'Attività Sottostante, i requisiti di elevata liquidità, trasparenza nei metodi di rilevazione e diffusione, la disponibilità di informazioni continue e aggiornate.

Le Attività Sottostanti dei Certificati sono attività finanziarie aventi le caratteristiche di elevata liquidità dello strumento e, in particolare, nel caso in cui l'Attività Sottostante sia costituita da una o più delle seguenti attività finanziarie:

- (i) azioni, le Condizioni Definitive indicheranno il codice ISIN dell'azione, le pagine *Reuters* e *Bloomberg* che riportano i prezzi dell'azione e le informazioni sull'andamento delle stesse. Inoltre saranno indicati la denominazione ed il sito web, qualora disponibile, della società emittente l'azione.
- (ii) indici, le Condizioni Definitive indicheranno la denominazione dell'indice, la descrizione dell'indice, i dati relativi allo Sponsor, le pagine *Reuters* e *Bloomberg* che riportano i livelli dell'indice e le informazioni sull'andamento dello stesso;
- (iii) tassi di cambio, le Condizioni Definitive indicheranno la descrizione del tasso di cambio e la pagina *Reuters* che riporta i valori dello stesso;
- (iv) tassi di interesse, le Condizioni Definitive indicheranno la tipologia di tasso di interesse e la fonte informativa che ne riporta le relative informazioni;
- (v) merci, le Condizioni Definitive indicheranno la tipologia di merce, il mercato di riferimento e la fonte informativa che ne riporta le relative informazioni;
- (vi) futures su merci, le Condizioni Definitive indicheranno la tipologia di *futures* su merci, il mercato di riferimento e la fonte informativa che ne riporta le relative informazioni;
- (vii) Fondi (compresi gli ETF), le Condizioni Definitive indicheranno la descrizione del fondo, la denominazione della Società di Gestione e la fonte informativa che riporta (i) i valori del relativo NAV (*Net Asset Value*) o (ii) in caso di ammissione a quotazione dei Certificati presso il SeDeX, i valori del prezzo dell'asta di chiusura relativo a ciascun ETF;
- (ix) panieri delle Attività Sottostanti di cui ai punti (i), (ii), (iii) (iv), (v), (vi), e (vii) che precedono, le Condizioni Definitive conterranno anche informazioni relative al peso che ogni singolo componente il Paniere avrà all'interno del Paniere stesso.

Le informazioni relative alle Attività Sottostanti saranno disponibili sui maggiori quotidiani economici nazionali (quali "*Il Sole 24 Ore*" e "*MF*"), e internazionali ("*Financial Times*" e "*Wall*

⁷

Si fa rinvio al paragrafo 2.1.17 della Nota Informativa "Rischio relativo ai Certificati su *Exchange Traded Fund*" per una analisi più approfondita di tale Attività Sottostante e per una panoramica dei rischi connessi ai Certificati la cui Attività Sottostante sia rappresentata da *Exchange Traded Fund*.

Street Journal Europe”) (qualora il mercato regolamentato al quale le Attività Sottostanti fanno riferimento sia un mercato regolamentato di un paese diverso dall'Italia).

Le informazioni relative all'Attività Sottostante che saranno disponibili al pubblico tramite le fonti sopra indicate, potranno essere riprodotte nelle relative Condizioni Definitive.

L'Emittente assume responsabilità solo per quanto attiene all'accuratezza nel riportare tali informazioni nelle Condizioni Definitive. L'Emittente non ha verificato in maniera indipendente alcuna delle informazioni riportate nelle Condizioni Definitive e non accetta né assume alcuna responsabilità in relazione a tali informazioni.

Salvi i casi di colpa grave e di dolo, l'Emittente non avrà alcun tipo di responsabilità per errori o omissioni relativi a dati, variabili e/o parametri calcolati e/o pubblicati da terzi e riportati nelle Condizioni Definitive, inclusi dati, variabili e/o parametri relativi all'Attività Sottostante.

5 CONDIZIONI DELL'OFFERTA

5.1 CONDIZIONI, STATISTICHE RELATIVE ALL'OFFERTA, CALENDARIO PREVISTO E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA

5.1.1 CONDIZIONI ALLE QUALI L'OFFERTA È SUBORDINATA

Per ciascuna Serie, sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive, la presenza di eventuali condizioni cui l'offerta ed emissione dei *Certificates* sia subordinata.

L'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione nel caso di un Evento di Sconvolgimento del Mercato (così come definito all'interno del Prospetto di Base) verificatosi nella Data di Determinazione, come meglio descritto nel paragrafo 4.1.2 della presente Nota Informativa.

In particolare, qualora nella Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore dell'Attività Sottostante sia pari o superiore ad uno specifico valore dell'Attività Sottostante (il "**Livello Massimo**"), indicato nelle relative Condizioni Definitive, in tal caso l'Emittente avrà la facoltà discrezionale di non dare corso all'emissione dei *Certificates*, dovendosi quindi ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive⁸. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito [web www.bancaimi.com](http://www.bancaimi.com).

5.1.2 AMMONTARE TOTALE DELL'EMISSIONE/DELL'OFFERTA

Con riferimento alle singole emissioni di *Certificates*, l'ammontare totale dell'emissione ed i relativi Lotti Minimi di Esercizio saranno indicati di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

Salvo ove diversamente indicato nelle relative Condizioni Definitive l'Emittente (ovvero il Responsabile del Collocamento, se così indicato nelle Condizioni Definitive) si riserva la facoltà di aumentare durante il periodo di offerta dei relativi *Certificates* (il "**Periodo di Offerta**"), l'importo totale dei *Certificates* offerti in sottoscrizione, mediante avviso integrativo da pubblicarsi sul proprio sito [web www.bancaimi.com](http://www.bancaimi.com), sul sito internet del soggetto responsabile del collocamento (il "**Responsabile del Collocamento**") e dei Collocatori (come di seguito definiti) e contestualmente trasmesso alla CONSOB.

Per ciascuna Serie, l'importo totale dei *Certificates* emessi e quindi il numero dei *Certificates* effettivamente emessi sarà comunicato dall'Emittente (ovvero il Responsabile del Collocamento, se così indicato nelle Condizioni Definitive) nell'ambito dell'avviso relativo ai risultati dell'offerta pubblicato ai sensi del successivo paragrafo 5.1.7.

5.1.3 PERIODO DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA, COMPRESSE POSSIBILI MODIFICHE E DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente Prospetto di Base sarà valido sino ad un anno dalla data della pubblicazione.

Periodo di validità dell'offerta – Proroga dell'offerta – Chiusura anticipata dell'offerta

Per ciascuna Serie, la durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive. Tale durata potrà essere differente per le adesioni eventualmente effettuate fuori

⁸ Nel caso l'Attività Sottostante sia rappresentata da un Fondo, qualora il tasso di interesse *swap* alla Data di Determinazione sia pari o inferiore ad uno specifico valore dell'Attività Sottostante (il "**Livello Minimo**") - che potrà essere stabilito in relazione a ciascuna Serie nelle Condizioni Definitive - in tal caso, l'Emittente ha la facoltà di non dare corso all'emissione dei *Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive.

sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza (*online*) rispetto alle adesioni effettuate presso i Collocatori.

Salvo ove diversamente previsto nelle relative Condizioni Definitive, l'Emittente (ovvero il Responsabile del Collocamento, se così indicato nelle Condizioni Definitive) potrà, entro l'ultimo giorno del Periodo d'Offerta, prorogare il Periodo di Offerta, dandone comunicazione al pubblico mediante avviso da pubblicarsi sul proprio sito web www.bancaimi.com, sul sito internet del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Salvo ove diversamente previsto nelle relative Condizioni Definitive, l'Emittente (ovvero il Responsabile del Collocamento, se così indicato nelle Condizioni Definitive) potrà altresì, al ricorrere di un ragionevole motivo (quali, esemplificativamente, le mutate condizioni di mercato), procedere in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta alla chiusura anticipata dell'offerta dei *Certificates*, anche là dove l'ammontare massimo dei *Certificates* non sia già stato interamente collocato, dandone comunicazione al pubblico mediante avviso da pubblicarsi sul proprio sito web www.bancaimi.com sul sito internet del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Salvo ove diversamente previsto nelle relative Condizioni Definitive, l'Emittente (ovvero il Responsabile del Collocamento, se così indicato nelle Condizioni Definitive) potrà altresì procedere alla eventuale chiusura anticipata del Periodo di Offerta una volta che le adesioni abbiano raggiunto l'ammontare complessivo qualora indicato nelle relative Condizioni Definitive, dandone comunicazione al pubblico ed alla CONSOB mediante avviso da pubblicarsi sul proprio sito web www.bancaimi.com sul sito internet del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Salvo ove diversamente previsto nelle relative Condizioni Definitive la chiusura anticipata del Periodo d'Offerta avrà efficacia a partire dal primo giorno successivo a quello di pubblicazione del suddetto avviso e riguarderà anche le adesioni eventualmente effettuate fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza (*online*).

Descrizione della procedura di sottoscrizione

Per ciascuna Serie, i *Certificates* saranno offerti in sottoscrizione dai Collocatori indicati nelle relative Condizioni Definitive.

Per ciascuna Serie le relative Condizioni Definitive specificheranno se i *Certificates* saranno offerti in sottoscrizione dai Collocatori esclusivamente presso le proprie sedi e dipendenze ovvero sia anche prevista un'offerta dei *Certificates* fuori sede o comunque mediante tecniche di comunicazione a distanza e, in tale ultima ipotesi, i Collocatori che provvederanno al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza (i "**Collocatori Online**").

I Collocatori che intendano offrire i *Certificates* fuori sede, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "**Testo Unico**"), e successive modificazioni, provvederanno alla raccolta delle domande di adesione all'offerta avvalendosi di promotori finanziari di cui all'articolo 31 del medesimo Testo Unico.

In tal caso, trova applicazione il comma 6 dell'articolo 30 del Testo Unico, il quale prevede che l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede per il tramite di promotori finanziari è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. La data ultima in cui sarà possibile aderire all'offerta mediante contratti conclusi fuori sede sarà indicata di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive.

Ai sensi dell'articolo 67-duodecies del D. Lgs. 206/2005 (cd. Codice del Consumo), nei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza tra un professionista ed un consumatore, il consumatore dispone di quattordici giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi per recedere, fatta eccezione per i casi riportati al comma quinto del medesimo articolo. In proposito, si segnala che sussistono incertezze interpretative circa l'applicazione o meno dell'eccezione di cui al comma quinto dell'articolo sopramenzionato. Pertanto, in alcuni casi potrebbe non essere riconosciuto

all'investitore tale diritto di recesso.

Qualora l'aderente all'offerta abbia già concordato di acquistare o sottoscrivere i *Certificates* prima della pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base, trova applicazione l'art. 95-bis, comma 2, del Testo Unico, il quale prevede il diritto dell'aderente, esercitabile entro il termine indicato nel supplemento e comunque non inferiore a due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la propria accettazione.

Le domande di adesione all'offerta dovranno essere effettuate mediante sottoscrizione dell'apposita scheda di adesione debitamente compilata (o secondo modalità equivalenti indicate nelle relative Condizioni Definitive) e sottoscritta dal richiedente o da un suo mandatario speciale e presentate presso i Collocatori. Le schede di adesione saranno disponibili presso tutti i Collocatori.

Ove sia previsto nelle Condizioni Definitive della relativa Serie anche un collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza, relativamente ai Collocatori Online i *Certificates* saranno offerti mediante l'utilizzo di strumenti elettronici via Internet, in sostituzione al tradizionale metodo cartaceo, ma con modalità equivalenti al medesimo.

I clienti dei Collocatori Online potranno aderire all'offerta mediante accesso - attraverso l'utilizzo di una *password* individuale - a un'area riservata ai collocamenti, situata all'interno dell'area riservata ai clienti dei Collocatori *online*. Nell'ambito di tale area riservata ai collocamenti - sempre con modalità telematiche e previo utilizzo della *password* individuale - gli aderenti potranno fornire tutti i dati personali e finanziari richiesti per l'adesione in forma cartacea senza alcuna differenziazione. Una volta confermato l'inserimento di tali dati, il riepilogo degli stessi verrà visualizzato sullo schermo del cliente, il quale sarà tenuto a confermare nuovamente la loro correttezza.

Solo al momento di questa seconda conferma tali dati assumeranno valore di domanda di adesione all'offerta.

Si precisa, peraltro, che tale modalità di adesione non modifica né altera in alcun modo il rapporto tra i Collocatori *online* ed il Responsabile del Collocamento, rispetto ai rapporti tra il Responsabile del Collocamento e gli altri Collocatori.

I Collocatori *online* garantiranno al Responsabile del Collocamento l'adeguatezza delle loro procedure informatiche ai fini dell'adesione telematica dei propri clienti. Inoltre, i medesimi Collocatori si impegneranno a effettuare le comunicazioni previste dalle disposizioni applicabili agli intermediari che operano *online*. I Collocatori *online* renderanno disponibile, per la consultazione e la stampa, il presente Prospetto di Base e le Condizioni Definitive in relazione alle quali operano come Collocatori *on line* presso il proprio sito *web*.

Salvo ove diversamente previsto nelle relative Condizioni Definitive, gli interessati potranno aderire all'offerta anche tramite soggetti autorizzati all'attività di gestione individuale di portafogli di investimento per conto terzi, ai sensi del Testo Unico e relative disposizioni di attuazione, purché gli stessi sottoscrivano l'apposita domanda di adesione in nome e per conto del cliente investitore, e tramite soggetti autorizzati, ai sensi dello stesso Testo Unico, e delle relative disposizioni di attuazione, all'attività di ricezione e trasmissione ordini, alle condizioni indicate nel Regolamento concernente la disciplina degli intermediari approvato con Deliberazione CONSOB 16190 del 29 Ottobre 2007 e successive modificazioni e integrazioni.

Le società fiduciarie autorizzate alla gestione patrimoniale di portafogli d'investimento mediante intestazione fiduciaria potranno aderire all'offerta esclusivamente per conto dei loro clienti, indicando sulla scheda di adesione il solo codice fiscale del cliente e lasciando in bianco il nome e cognome (denominazione o ragione sociale) dello stesso.

Salvo che sia prevista la possibilità di presentare domande di adesione multiple, ciascun richiedente potrà presentare una sola domanda di adesione all'offerta. Salvo che sia prevista la possibilità di presentare domande di adesione multiple, qualora vengano presentate più domande di adesione all'offerta, verrà presa in considerazione solo la prima domanda di adesione all'offerta presentata in ordine di tempo. Ove non sia stata prevista la possibilità di

presentare domande di adesione multiple e, nonostante quanto sopra, al termine dell'offerta risulti che il medesimo richiedente sia risultato più volte assegnatario in virtù di più domande di adesione presentate, l'Emittente adotterà nei confronti di tale richiedente le misure più idonee, anche in sede giudiziaria, al fine di garantire il rispetto dei principi di correttezza e parità di trattamento.

All'aderente che non intrattenga alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso cui viene presentata la domanda di adesione potrebbe essere richiesta l'apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore dei Certificati richiesti calcolato sulla base del Prezzo di Sottoscrizione. In caso di mancata o parziale assegnazione dei Certificati, la totalità delle somme versate in deposito temporaneo, ovvero l'eventuale differenza rispetto al controvalore dei Certificati assegnati, sarà corrisposta al richiedente senza alcun onere a suo carico entro la Data di Emissione dei Certificati.

Fermo restando quanto sopra previsto nell'ipotesi di collocamento fuori sede, le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere assoggettate a condizioni salvo che l'Emittente non disponga diversamente nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie. In tal caso, le modalità di revoca delle domande di adesione già presentate saranno specificate nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie.

Nel caso l'Emittente stabilisca nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie che le domande di adesione siano da considerarsi revocabili, gli investitori potranno revocare la propria domanda di adesione sottoscrivendo una apposita richiesta in tal senso presso gli uffici dei Collocatori (ovvero mediante la modalità di volta in volta indicata nelle relative Condizioni Definitive) entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta, ovvero, in caso di chiusura anticipata dell'offerta, entro l'ultimo giorno dell'offerta chiusa anticipatamente. Decorso i termini applicabili per la revoca, le adesioni divengono irrevocabili.

Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute ai Collocatori prima dell'inizio del Periodo di Offerta, e dopo il termine del Periodo di Offerta, quale eventualmente anticipato ad esito dell'eventuale chiusura anticipata disposta dall'Emittente (ovvero dal Responsabile del Collocamento, se così indicato nelle Condizioni Definitive).

Il Responsabile del Collocamento non assume alcuna responsabilità nei confronti dei potenziali aderenti all'offerta, nell'ipotesi di mancato inoltro da parte dei Collocatori dei dati relativi alle adesioni nei tempi e con le modalità previste. Il Responsabile del Collocamento avrà il diritto di verificare la regolarità delle domande di adesione all'offerta, sulla base dei dati identificativi degli intestatari, avuto riguardo per le modalità e condizioni stabilite per l'offerta stessa, nonché per la regolarità delle operazioni di collocamento, e, ove previsto dalle disposizioni *pro tempore* vigenti, si impegnerà a comunicare alla CONSOB l'esito di tale verifica.

Copie del presente Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie offerta saranno messe gratuitamente a disposizione per la consultazione presso il sito web dell'Emittente www.bancaimi.com, sul sito internet del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento approvato con Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni e verranno consegnati gratuitamente agli investitori che ne faranno richiesta.

Informazioni circa la revoca ed il ritiro dell'offerta

Revoca dell'offerta

Salvo ove diversamente previsto nelle relative Condizioni, per ciascuna Serie, qualora tra la data di pubblicazione delle relative Condizioni Definitive e il giorno antecedente l'inizio dell'offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, tra l'altro, gravi mutamenti negativi nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria o di mercato a livello nazionale o internazionale, ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente e/o del gruppo di appartenenza (il "**Gruppo**"), o comunque accadimenti di rilievo relativi all'Emittente e/o del Gruppo che siano tali, a giudizio dell'Emittente (ovvero del Responsabile del

Collocamento, se così indicato nelle Condizioni Definitive), da pregiudicare il buon esito dell'offerta o da renderne sconsigliabile l'effettuazione, ovvero qualora non si dovesse addivenire fra l'Emittente, l'eventuale Responsabile del Collocamento (ove diverso dall'Emittente) e i Collocatori alla stipula dei contratti di collocamento relativi all'offerta di cui al successivo paragrafo 5.4.4, l'Emittente (ovvero il Responsabile del Collocamento, se così indicato nelle Condizioni Definitive) potrà decidere di revocare e non dare inizio all'offerta e la stessa dovrà ritenersi annullata. Tale decisione sarà comunicata tempestivamente dall'Emittente mediante avviso da pubblicarsi sul proprio sito web www.bancaimi.com, sul sito internet del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB entro la data di inizio della singola offerta.

Ritiro dell'offerta

Salvo ove diversamente previsto nelle relative Condizioni Definitive per ciascuna Serie, l'Emittente (ovvero il Responsabile del Collocamento, se così indicato nelle Condizioni Definitive) si riserva inoltre la facoltà di ritirare, in tutto o in parte, l'offerta dei *Certificates* entro la Data di Emissione dei relativi *Certificates*, che coincide con la Data di Regolamento al ricorrere delle circostanze straordinarie, eventi negativi od accadimenti di rilievo indicati *supra* nell'ipotesi di revoca dell'offerta. Tale decisione sarà comunicata tempestivamente dall'Emittente mediante avviso da pubblicarsi sul proprio sito web www.bancaimi.com sul sito internet del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB entro la Data di Emissione dei relativi *Certificates*.

Ove l'Emittente (ovvero il Responsabile del Collocamento, se così indicato nelle Condizioni Definitive) si sia avvalso della facoltà di ritirare integralmente l'offerta di una Serie di *Certificates* ai sensi delle disposizioni che precedono, tutte le domande di adesione all'offerta della relativa Serie saranno per ciò stesso da ritenersi nulle ed inefficaci, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'Emittente.

5.1.4 RIDUZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI E MODALITÀ DI RIMBORSO DELL'AMMONTARE ECCEDENTE VERSATO DAI SOTTOSCRITTORI

Non sono previste ipotesi di riduzione dell'importo offerto dei *Certificates* di cui al presente Prospetto di Base e conseguentemente non sono previste modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori.

5.1.5 IMPORTO DI SOTTOSCRIZIONE (MINIMO E MASSIMO)

Per ciascuna Serie, le sottoscrizioni potranno essere effettuate per quantitativi pari al Lotto Minimo di Esercizio e multipli integrali. Il Lotto Minimo di Esercizio sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Non è previsto un ammontare massimo di sottoscrizione, fermo restando che l'importo massimo sottoscrivibile in sede di adesione per ciascuna Serie non potrà essere superiore all'importo massimo offerto dei *Certificates* della relativa Serie.

5.1.6 MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO E LA CONSEGNA DEI CERTIFICATES

Per ciascuna Serie, il pagamento integrale del Prezzo di Sottoscrizione dei *Certificates* offerti e sottoscritti dovrà essere effettuato dal sottoscrittore alla Data di Regolamento dei *Certificates* presso il Collocatore che ha ricevuto l'adesione.

Contestualmente al pagamento del Prezzo di Sottoscrizione, i *Certificates* assegnati nell'ambito dell'offerta saranno messi a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti dal relativo Collocatore presso Monte Titoli S.p.A.

5.1.7 DATA NELLA QUALE SARANNO RESI ACCESSIBILI AL PUBBLICO I RISULTATI

DELL'OFFERTA

L'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento comunicherà, entro il termine di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive, i risultati dell'offerta mediante apposito annuncio che sarà messo a disposizione del pubblico sul sito web dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento.

5.1.8 DIRITTI DI PRELAZIONE

Non sono previsti diritti di prelazione.

5.2 RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE

5.2.1 CATEGORIE DI INVESTITORI POTENZIALI AI QUALI SONO OFFERTI GLI STRUMENTI FINANZIARI E MERCATI

Per ciascuna Serie, i *Certificates* saranno offerti esclusivamente in Italia, con conseguente esclusione di qualsiasi mercato internazionale.

Per ciascuna Serie, i *Certificates* saranno offerti al pubblico indistinto ovvero ai soggetti individuati secondo i criteri ed i requisiti di seguito indicati:

- (i) la categoria professionale,
- (ii) il rapporto di lavoro dipendente in specifiche realtà lavorative,
- (iii) l'età,
- (iv) la residenza e/o l'area geografica; e
- (v) la presenza o assenza di rapporti di natura bancaria o finanziaria con l'Emittente e/o con i soggetti incaricati del collocamento.

Le Condizioni Definitive indicheranno l'eventuale documentazione da produrre per l'attestazione di tali criteri e requisiti.

Inoltre, all'offerta potranno aderire anche gli investitori qualificati di cui all'articolo 100 del TUF e successive modifiche, come definiti dall'articolo 2 lettera e) della Direttiva 2003/71/CE, come successivamente modificata ed integrata (gli "**Investitori Qualificati**"), ovvero particolari categorie dei medesimi.

Il presente Prospetto di Base (al pari di ciascuna delle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie a valere sul Programma di cui al presente Prospetto di Base) non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta dei *Certificates* non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli "**Altri Paesi**").

I *Certificates* non sono stati né saranno registrati ai sensi del *Securities Act* del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il "**Securities Act**") né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. Non possono comunque aderire all'offerta coloro che, al momento dell'adesione, pur essendo residenti in Italia, siano ai sensi delle *U.S. Securities Laws* e di altre normative locali applicabili in materia, "*U.S. Person*" ovvero soggetti residenti in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

Qualora l'Emittente dovesse riscontrare che l'adesione all'offerta da parte di residenti in Italia sia tuttavia avvenuta in violazione delle disposizioni vigenti in materia negli Stati Uniti ovvero negli Altri Paesi, si riserva il diritto di adottare gli opportuni provvedimenti.

5.2.2 PROCEDURA RELATIVA ALLA COMUNICAZIONE AGLI INVESTITORI

DELL'IMPORTO DEI *CERTIFICATES* ASSEGNATI

Per ciascuna Serie, nel caso le adesioni pervenute da parte del pubblico indistinto durante il Periodo di Offerta risultino superiori all'ammontare complessivo della Serie, quale eventualmente incrementato dall'Emittente, il Responsabile del Collocamento provvederà al riparto ed assegnazione dell'ammontare complessivo dei *Certificates* della Serie secondo i criteri di seguito indicati, salvo altrimenti previsto nelle relative Condizioni Definitive.

- I. Qualora il numero dei richiedenti risulti non superiore al numero di Lotti Minimi di Esercizio disponibili, per ciascun richiedente sarà assegnato un quantitativo di *Certificates* della Serie pari al Lotto Minimo di Esercizio. Nel caso in cui dopo tale assegnazione, residuino dei *Certificates* della Serie, questi saranno assegnati come segue:
 - (i) Il Responsabile del Collocamento, dedotti i Lotti Minimi di Esercizio già assegnati, procederà all'assegnazione ai singoli richiedenti dei residui *Certificates* della Serie in misura proporzionale ai *Certificates* richiesti (e non soddisfatti) da ognuno di essi. Tale assegnazione proporzionale sarà arrotondata per difetto;
 - (ii) ove, successivamente all'assegnazione di cui al precedente punto (i) residuino ancora ulteriori *Certificates* della Serie, questi saranno singolarmente assegnati dal Responsabile del Collocamento, ai richiedenti che abbiano partecipato al riparto proporzionale di cui al precedente punto (i) mediante estrazione a sorte, da effettuarsi, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e parità di trattamento.
- II. Qualora il numero dei richiedenti risulti superiore al numero di Lotti Minimi di Esercizio disponibili (e quindi non risulti possibile assegnare a ciascun richiedente un Lotto Minimo di Esercizio, poiché l'ammontare complessivo dei *Certificates* della Serie è all'uopo insufficiente), il Responsabile del Collocamento procederà ad assegnare i Lotti Minimi di Esercizio ai singoli richiedenti mediante estrazione a sorte. L'estrazione a sorte sarà effettuata, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e di parità di trattamento.

Le relative Condizioni Definitive potranno prevedere criteri di riparto diversi da quelli indicati, fermo restando che il riparto sarà effettuato, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e parità di trattamento degli aderenti.

Per ciascuna Serie, ciascun Collocatore provvederà a dare comunicazione ai richiedenti dei quantitativi loro assegnati tempestivamente, se del caso dopo l'avvenuta comunicazione del riparto da parte dell'Emittente, comunque entro la data di emissione dei relativi *Certificates*, a mezzo apposita comunicazione attestante l'avvenuta assegnazione dei *Certificates* e le condizioni di aggiudicazione degli stessi.

5.3 FISSAZIONE DEL PREZZO

Il prezzo al quale saranno offerti i *Certificates*, con riferimento a ciascuna Serie, sarà fissato dall'Emittente e sarà in ogni caso indicato nelle relative Condizioni Definitive.

Per calcolare il prezzo dei *Certificates* è utilizzato un modello basato sulla formula di Black & Scholes, considerando i seguenti parametri di mercato, Tasso *Risk Free*, Tempo Trascorso dalla Data di Emissione, Volatilità, Dividendi attesi (qualora l'Attività Sottostante sia rappresentata da Azioni, Indici di Azioni e relativi Panieri), e Correlazione (qualora l'Attività Sottostante sia rappresentata da Panieri).

Tale prezzo rimarrà fisso nel corso della durata del Periodo di Offerta salvo il verificarsi di Eventi

di Sconvolgimento del Mercato come indicato nel Capitolo 2 "Fattori di Rischio" all'interno del presente Prospetto di Base.

Nelle Condizioni Definitive sarà altresì indicato l'ammontare delle commissioni di collocamento e/o di garanzia specificamente poste a carico dei sottoscrittori, il cui ammontare fissato dall'Emittente sarà corrisposto ai Collocatori e/o al Responsabile del Collocamento. Qualora tali commissioni siano previste dall'Emittente per la fissazione del Prezzo di Emissione, nelle Condizioni Definitive sarà riportato, di volta in volta e per ciascuna Serie, il valore percentuale delle medesime rispetto al prezzo di sottoscrizione. Non è prevista l'applicazione di commissioni di sottoscrizione e/o di esercizio da parte dell'Emittente in proprio favore.

A prescindere dal Prezzo di Emissione e dalle eventuali commissioni, potrebbero sussistere delle spese necessarie relative all'apertura di un deposito titoli e di un correlato conto corrente presso gli intermediari autorizzati, qualora l'investitore non ne sia fornito, in quanto i *Certificates* costituiscono titoli in forma dematerializzata.

5.4 COLLOCAMENTO E SOTTOSCRIZIONE

5.4.1 NOME ED INDIRIZZO DEI COORDINATORI DELL'OFFERTA E DEI COLLOCATORI

Per ciascuna Serie, l'offerta dei *Certificates* sarà coordinata e diretta dal Responsabile del Collocamento che sarà indicato nelle Condizioni Definitive, e che potrà coincidere con l'Emittente.

Per ciascuna Serie, i *Certificates*, salvo che siano direttamente collocate per il loro intero ammontare dal solo Emittente, saranno collocati per il tramite di una o più banche e/o società di intermediazione mobiliare che verranno indicate nelle Condizioni Definitive (i "**Collocatori**"). L'Emittente potrà operare quale Collocatore.

Le Condizioni Definitive specificheranno l'eventuale presenza di garanzia per la sottoscrizione, in tutto od in parte, dell'offerta della relativa Serie prestata dai Collocatori o da alcuni di essi (i "**Collocatori Garanti**") ed eventualmente conterranno una sintetica descrizione delle condizioni al ricorrere delle quali tale garanzia potrà essere revocata ovvero comunque i Collocatori Garanti potranno recedere dall'impegno di garanzia.

Nelle Condizioni Definitive saranno altresì specificati i Collocatori che offriranno modalità di sottoscrizione *online* per il pubblico indistinto.

Per ciascuna Serie, le relative Condizioni Definitive saranno messe a disposizione del pubblico non appena possibile, e, qualora possibile, prima dell'inizio del Periodo di Offerta, a mezzo di pubblicazione sul sito *web* dell'Emittente www.bancaimi.com e sul sito internet del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori; l'Emittente ed i Collocatori sono inoltre tenuti a rilasciarne copia a stampa gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta.

5.4.2 ORGANISMI INCARICATI DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il servizio titoli relativo ai *Certificates* sarà svolto da Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Via Mantegna 6.

5.4.3 COLLOCAMENTO E GARANZIA

Per ciascuna Serie, la presenza di un accordo di collocamento e di eventuale garanzia fra Emittente, il Responsabile del Collocamento (ove non coincida con l'Emittente) e Collocatori sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive.

5.4.4 DATA DI STIPULA DEGLI ACCORDI DI SOTTOSCRIZIONE/COLLOCAMENTO

Per ciascuna Serie, il relativo accordo di collocamento e di eventuale garanzia sarà stipulato

entro l'inizio dell'offerta.

5.4.5 AGENTE DI CALCOLO

L'Emittente svolge la funzione di Agente di Calcolo.

6 AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

6.1 Quotazione ed impegni dell'Emittente

L'Emittente potrà con riferimento ai *Certificates* (a) richiedere l'ammissione a quotazione presso il Mercato Telematico dei *securitised derivatives* ("**SeDeX**"), segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A., presso sistemi multilaterali di negoziazione o internalizzatori sistematici o (b) procedere alla sola offerta al pubblico senza richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il *SeDeX*, presso sistemi multilaterali di negoziazione o internalizzatori sistematici, o (c) procedere alla offerta e successivamente richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il *SeDeX*, presso sistemi multilaterali di negoziazione o internalizzatori sistematici, come di volta in volta riportato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

In particolare, l'Emittente procederà alla sola offerta al pubblico dei *Certificates*, in tutti i casi in cui, essendovi un ridotto aggiornamento delle informazioni sui prezzi relative all'Attività Sottostante, tali *Certificates* potrebbero non essere ammessi alla quotazione sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A..

Ove sia prevista nelle relative Condizioni Definitive la richiesta di ammissione a quotazione dei *Certificates*, non vi è alcuna garanzia che la domanda sia accolta e quindi che i *Certificates* siano effettivamente ammessi a quotazione.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione degli strumenti finanziari oggetto del Programma *Equity Protection Certificates* con provvedimento n. LOL-001731 del 5 settembre 2013.

Con riferimento ai *Certificates* che, sulla base del presente Prospetto di Base, saranno di volta in volta oggetto di ammissione alla quotazione, Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'articolo 2.4.6, comma 5, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., come successivamente modificato, (il "**Regolamento Borsa**") adotterà il relativo provvedimento di ammissione alla quotazione con il quale verrà, tra l'altro, determinato il quantitativo minimo di negoziazione.

I *Certificates* ammessi alla quotazione potranno essere acquistati sul comparto *SeDeX* in conformità alle regole e procedure stabilite da Borsa Italiana S.p.A..

L'Emittente si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere le ammissioni a quotazione dei *Certificates* presso altri mercati regolamentati, italiani od anche esteri, ovvero di richiedere le ammissioni alle negoziazioni dei *Certificates* presso sistemi multilaterali di negoziazione anche partecipati dall'Emittente, da società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso, ovvero su sistemi di internalizzazione sistematica anche proprietari dell'Emittente, di società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie.

Nei casi di offerta in sottoscrizione di una Serie di *Certificates* non seguita né da quotazione presso il *SeDeX* o presso altri mercati regolamentati, né da ammissione alle negoziazioni degli stessi presso sistemi multilaterali di negoziazione o su sistemi di internalizzazione sistematica, l'Emittente non assume in via generale l'onere di controparte non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di *Certificates* su iniziativa dell'investitore. Pertanto, l'investitore potrebbe trovarsi nell'impossibilità di disinvestire il proprio investimento nei *Certificates*. L'Emittente potrebbe tuttavia decidere di riacquistare i *Certificates* dall'investitore; in tale eventualità le modalità e le condizioni del riacquisto potranno essere specificate nelle Condizioni Definitive.

Si precisa tuttavia che, nel caso in cui l'Emittente decidesse di riacquistare i *Certificates*, il prezzo dei *Certificates* potrà essere calcolato sulla base di metodologie che tengono conto delle condizioni pro tempore di mercato nonché del merito di credito e delle esigenze di provvista dell'Emittente.

6.2 Altri mercati di quotazione

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, strumenti finanziari della stessa classe dei *Certificates* sono già ammessi a negoziazione sul mercato SeDex.

6.3 Intermediari sul mercato secondario

Nel caso di quotazione, l'Emittente riveste le funzioni di Specialista in relazione ai Certificati e si è impegnato nei confronti di Borsa Italiana S.p.A. all'osservanza dell'articolo 4.4.1 del Regolamento di Borsa, che prevede l'impegno ad esporre in via continuativa su tutte le Serie quotate proposte in acquisto e vendita per un quantitativo minimo di ciascuna proposta almeno pari a quello fissato nelle Istruzioni di Borsa e secondo la tempistica ivi specificata.

A tal riguardo, si rappresenta che in relazione ai Certificati non sussiste alcun obbligo per lo Specialista, alla data del Prospetto di Base, di effettuare proposte in acquisto e vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo indicato nelle Istruzioni di Borsa (c.d. obblighi di *spread*).

Fermo quanto sopra indicato, non sono previsti ulteriori soggetti con l'impegno ad agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario al fine di fornire liquidità attraverso il margine tra i prezzi di domanda e offerta in relazione ai *Certificates* oggetto di sola offerta.

7 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

7.1 Consulenti legati all'emissione degli strumenti finanziari

Non vi sono consulenti legati alle emissioni dei *Certificates* di cui alla presente Nota Informativa.

7.2 Informazioni sottoposte a revisione

La presente Nota Informativa non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti.

7.3 Pareri o relazioni di esperti

La presente Nota Informativa non contiene pareri o relazioni di terzi in qualità di esperti.

7.4 Informazioni provenienti da terzi

Le informazioni provenienti da fonti terze (ad esempio *Reuters* e *Bloomberg*) riportate nella presente Nota Informativa sono state riprodotte fedelmente dall'Emittente e, per quanto l'Emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base delle informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

7.5 Informazioni successive all'emissione

Gli investitori saranno avvertiti di qualsiasi modifica ed informazione rilevante in riferimento ai *Certificates* mediante avviso riportato sul sito web dell'Emittente www.bancaimi.com ed eventualmente (in caso di ammissione a quotazione degli strumenti), senza che questo comporti alcun obbligo a carico dell'Emittente, per il tramite di Borsa Italiana S.p.A., con avviso di borsa.

A seguito dell'ammissione a quotazione dei *Certificates* qualsiasi modifica ed informazione rilevante in relazione ai *Certificates* verrà effettuata per il tramite di Borsa Italiana S.p.A., con avviso di borsa, secondo quanto previsto dalla normativa, anche di natura regolamentare, dell'ordinamento italiano.

VII MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE



Sede legale in Largo Mattioli 3, 20121 Milano
iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5570
Società appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A.
Capitale Sociale Euro 962.464.000
N. iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 04377700150

CONDIZIONI DEFINITIVE [DI OFFERTA] [DI QUOTAZIONE]

relative al Prospetto di Base concernente l'offerta al pubblico e/o l'ammissione a quotazione degli *Equity Protection Certificates* emessi da Banca IMI S.p.A. ai sensi del Programma *Equity Protection Certificates*

[Inserire eventuale denominazione commerciale dei *certificates*: [•]]

“([)][[BANCA IMI S.P.A.] [•] [EURO] EQUITY PROTECTION
[LONG/ SHORT] [AUTOCALLABLE] [CAP] [BEST OF/ WORST
OF] [RAINBOW] [PLUS] [•] CERTIFICATES [QUANTO] [DI STILE
1/ DI STILE 2] SU [AZIONE [•]] [INDICE [•]] [MERCE] [FUTURE
SU MERCE] [TASSO DI CAMBIO [•]] [TASSO DI INTERESSE [•]]
[FONDO [•]] [[PANIERE DI [AZIONI] [INDICI] [MERCİ] [FUTURES
SU MERCE] [TASSI DI CAMBIO] [TASSI DI INTERESSE] [FONDI]
[[([•], [•])]]([•])]

[E]

“[•]”

I Certificati, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non appropriate.

Si consideri che, in generale, l'investimento nei Certificati, in quanto strumenti finanziari di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, l'investitore dovrà valutare il rischio dell'operazione e l'intermediario dovrà verificare se

l'investimento è appropriato per l'investitore ai sensi della normativa vigente.

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Si precisa che:

- (a) **le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, della Direttiva 2003/71/CE, come successivamente modificata ed integrata (la "Direttiva Prospetto"), e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base – pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 20 settembre 2013 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0075477/13 del 20 settembre 2013 – [come modificato dal Supplemento al Prospetto di Base, pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data [•]];**
- (b) **a norma dell'articolo 14 della Direttiva Prospetto, il Prospetto di Base [ed il relativo Supplemento] [è] [sono] disponibil[e][i] sul sito web dell'Emittente www.bancaimi.com;**
- (c) **gli investitori sono invitati a leggere attentamente le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base "*Equity Protection Certificates* su Azioni, Indici, Merci, *Futures* su Merci, Tassi di Cambio, Tassi di Interesse, Fondi, Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Merci, Panieri di *Futures* su Merci, Panieri di Tassi di Cambio, Panieri di Tassi di Interesse e Panieri di Fondi" [, come modificato dal Supplemento al Prospetto di Base, pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data [•]], al fine di ottenere una completa e dettagliata informativa relativamente all'Emittente ed [all'offerta] [all'ammissione a quotazione], prima di qualsiasi decisione sull'investimento; e**
- (d) **alle presenti Condizioni Definitive è allegata la Nota di Sintesi relativa alla singola emissione.**

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione presso il mercato regolamentato securitised derivatives exchange – Mercato SeDeX, segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A. dei *certificates* oggetto del presente Programma *Equity Protection Certificates* con provvedimento n. LOL-001731 del 5 settembre 2013.

[Borsa Italiana S.p.A. ha deliberato l'ammissione alla quotazione [dei] [degli] **[/•]** su [•] con provvedimento n. LOL[•] del [•].]

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse [a Borsa Italiana S.p.A. e] alla CONSOB in data [•].

1. Condizioni e caratteristiche [dei] [•] [([" [Banca IMI S.p.A.] [•][Euro] [Euro] Equity Protection [Long/Short] [Autocallable] [Cap] [Best Of/ Worst Of] [Rainbow] [Plus] [•] Certificates [Quanto] [di Stile 1/ di Stile 2] [su [•]]"] oggetto di [offerta][quotazione][)]

INFORMAZIONI ESSENZIALI	
Conflitti di interesse	[Specificare se vi siano conflitti ulteriori rispetto a quanto indicato nel paragrafo 3.1 della Nota Informativa]
INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI	
Codice ISIN	[•]
Caratteristiche dei Certificati	<p>Le presenti Condizioni Definitive sono relative [all'offerta] [all'ammissione a quotazione] di</p> <p>[-] [(["Euro] Equity Protection [Long/Short] [Autocallable] [Cap] [Best Of/ Worst Of] [Rainbow] [Plus] Certificates [Quanto] [di Stile 1/ di Stile 2] [)] su [•]] ("Certificati")[:]</p> <p>[-] [(["Euro] Equity Protection [Long/Short] [Autocallable] [Cap] [Best Of/ Worst Of] [Rainbow] [Plus] Certificates [Quanto] [di Stile 1/ di Stile 2] [)] su [•]] ("Certificati")[:] [che saranno] emessi da Banca IMI S.p.A. (l'"Emittente") [(congiuntamente denominati "Equity Protection Certificates" [o i "Certificates"] [o i "Certificati")) nell'ambito del Programma "Equity Protection Certificates"]. [in caso di quotazione, inserire:</p> <p>[Si informa che i Certificati oggetto di ammissione alla quotazione sono stati precedentemente offerti al pubblico, e in particolare:</p> <p>(i) le condizioni definitive relative all'offerta sono state pubblicate mediante deposito presso CONSOB in data [•],</p> <p>(ii) l'offerta si è svolta dal [•] al [•],</p> <p>(iii) il Prezzo di Sottoscrizione era pari a [•] Euro,</p> <p>(iv) gli investitori assegnatari dei Certificati sono stati n. [•], e</p> <p>(v) il numero dei Certificati assegnati è stato di n. [•].]</p>
Tipologia	["([[Euro] Equity Protection [Long/Short] Autocallable] [Cap] [Best Of/ Worst Of] [Rainbow] [Plus] Certificates [Quanto][di Stile 1/ di Stile 2] [)]"].
Autorizzazioni relative all'emissione	L'emissione dei Certificati è stata deliberata in data [•].
Data di Emissione	I Certificati sono emessi il [•].
Data di Scadenza	[•]
Valuta di Emissione	Euro
Valuta di Riferimento	[•]
Data di Regolamento	I Certificati saranno messi a disposizione dell'investitore entro il [•] (" Data di Regolamento "), a mezzo di conforme evidenziazione contabile nel deposito indicato dall'investitore nella scheda di adesione utilizzata.

[Data] [Date] di Determinazione	[•]
[Giorno] [Giorni] di Valutazione	[•]
[[Giorno][Giorni] di Negoziazione [dell'Indice] degli [Indici] di Inflazione] <i>[in caso l'Attività Sottostante sia costituita da Indici di Inflazione]</i>	[•]
[Giorno di Liquidazione]	[Non oltre 10 Giorni Lavorativi successivi al Giorno di Valutazione]
Valore di Riferimento Iniziale* <i>* Si segnala che il Valore di Riferimento Iniziale non è al momento determinabile. Tale valore sarà rilevato dall'Agente di Calcolo successivamente al Periodo di Offerta secondo i criteri indicati nel Prospetto di Base e nelle presenti Condizioni Definitive.</i>	<p>[Pari al Valore di Riferimento alla Data di Determinazione]</p> <p><i>[ovvero, specificare modalità di fissazione del Valore di Riferimento Iniziale diverse da quella sopra riportata:</i></p> <p>[•]</p> <p><i>[Qualora l'Attività Sottostante sia rappresentata da un Indice Italiano, indicare la modalità di fissazione del Valore di Riferimento Iniziale:</i></p> <p>Il Valore di Riferimento Iniziale è stato rilevato sulla base dei prezzi di apertura dei rispettivi elementi costitutivi dell'Indice [•].</p> <p>OPPURE</p> <p>Il Valore di Riferimento Iniziale è stato rilevato sulla base del livello di chiusura dell'Indice [•].]</p>
Valore di Riferimento Finale* <i>* Si segnala che il Valore di Riferimento Finale non è al momento determinabile. Tale valore sarà rilevato dall'Agente di Calcolo alla scadenza secondo i criteri indicati nel Prospetto di Base e nelle presenti Condizioni Definitive.</i>	<p>[Pari al Valore di Riferimento nel Giorno di Valutazione]</p> <p><i>[ovvero, specificare modalità di fissazione del Valore di Riferimento Finale diverse da quella sopra riportata:</i></p> <p>[•]</p> <p><i>[Qualora l'Attività Sottostante sia rappresentata da un Indice Italiano, indicare la modalità di fissazione del Valore di Riferimento Finale:</i></p> <p>Il Valore di Riferimento Finale è stato rilevato sulla base dei prezzi di apertura dei rispettivi elementi costitutivi dell'Indice [•].</p> <p>OPPURE</p> <p>Il Valore di Riferimento Finale è stato rilevato sulla base del livello di chiusura dell'Indice [•].]</p>
[[Periodo/Periodi] di Osservazione del Valore di Riferimento Iniziale]	[•]
[[Periodo/Periodi] di Osservazione del Valore di Riferimento Finale]	[•]
Fattore di Partecipazione	[•]%
[Livello Massimo]	[•]
[Livello Minimo]	[•]

<p>Livello Cap [in caso di caratteristica Cap]*</p> <p>* Si segnala che il Livello Cap non è al momento determinabile. Tale valore sarà rilevato dall'Agente di Calcolo successivamente al Periodo di Offerta secondo i criteri indicati nel Prospetto di Base e nelle presenti Condizioni Definitive.</p>	<p>[Pari ad un valore calcolato secondo la seguente formula:</p> <p>[in caso di Equity Protection Long Cap Certificates di Stile 1 inserire:</p> $\text{Livello Cap} = \frac{CAP - (1 - FP) * (LP * Multiplo)}{FP * Multiplo}$ <p>[in caso di quotazione inserire= [●]]</p> <p>[in caso di Equity Protection Long Cap Certificates di Stile 2 inserire:</p> $\text{Livello Cap} = \frac{CAP - (1 - FP) * (VRI * Multiplo)}{FP * Multiplo}$ <p>[in caso di quotazione inserire = [●]]</p> <p>[in caso di Equity Protection Short Cap Certificates di Stile 1 inserire:</p> $\text{Livello Cap} = LP - \frac{CAP - ProtezioneShort}{FP * Multiplo}$ <p>[in caso di quotazione inserire = [●]]</p> <p>[in caso di Equity Protection Short Cap Certificates di Stile 2 inserire:</p> $\text{Livello Cap} = VRI + \frac{VRI}{FP} - \frac{CAP}{FP * Multiplo}$ <p>[in caso di quotazione inserire = [●]]</p> <p>Dove:</p> <p>["FP" indica il Fattore di Partecipazione,]</p> <p>["LP" indica il Livello di Protezione,]</p> <p>["VRI" indica il Valore di Riferimento Iniziale.]]</p>
<p>CAP [in caso di caratteristica Cap]</p>	<p>[●].</p>
<p>Percentuale di Protezione</p>	<p>[●]%</p>
<p>Importo Short [In caso di Equity Protection Short]</p>	<p>[●]</p>
<p>[Primo] [Secondo] [●] [Periodo] [Periodi] di Valutazione Autocallable in relazione alla rilevazione dell'Evento di Esercizio Anticipato][In caso di caratteristica Autocallable]</p>	<p>- [●] - [●]</p> <p>il verificarsi dell'Evento di Esercizio Anticipato verrà rilevato [● indicare modalità di rilevazione] sul [Valore di Riferimento] [livello] [prezzo] [di chiusura] [dell'Attività Sottostante] [delle attività finanziarie nell'ambito dell'Attività Sottostante].</p> <p>[In particolare, l'Evento di Esercizio Anticipato si realizzerà qualora [nell'ambito dell'Attività Sottostante][il [Valore di Riferimento] [livello] [prezzo] [di chiusura] [dell'Attività Sottostante][di almeno un'attività finanziaria][di ciascuna attività finanziaria]sarà [pari] [o superiore] al Livello di Esercizio Anticipato.]</p>

Livello di Esercizio Anticipato <i>[In caso di caratteristica Autocallable]</i>	<p>[[•]]% del Valore di Riferimento Iniziale in relazione al Primo Periodo di Valutazione <i>Autocallable</i>.]</p> <p>[[•]]% del Valore di Riferimento Iniziale in relazione al Secondo Periodo di Valutazione <i>Autocallable</i>.]</p> <p>[in caso di caratteristica <i>Best Of o Worst Of</i>:</p> <p>[[•]]% del Valore di Riferimento Iniziale in relazione al Primo Periodo di Valutazione <i>Autocallable</i> in relazione a [[•]]</p> <p>[[•]]% del Valore di Riferimento Iniziale in relazione al Secondo Periodo di Valutazione <i>Autocallable</i> in relazione a [[•]].]</p>
Importo di Esercizio Anticipato [in relazione al [Primo] [Secondo] [•]] [Periodo di Valutazione Autocallable] <i>[In caso di caratteristica Autocallable]</i>	<p>[[•]] Euro in relazione al Primo Periodo di Valutazione <i>Autocallable</i></p> <p>[[•]] Euro in relazione al Secondo Periodo di Valutazione <i>Autocallable</i></p>
[Giorn[o][i] di Pagamento Plus] <i>[in caso di corresponsione di Importo Plus]</i>	<p>[[•]] [Primo] Giorno di Pagamento <i>Plus</i></p> <p>[[•]] [Secondo] Giorno di Pagamento <i>Plus</i></p>
[Importo Plus] <i>[in caso di corresponsione di Importo Plus]</i>	<p>- [[•]] in relazione al [Primo] Giorno di Pagamento <i>Plus</i></p> <p>- [[•]] in relazione al [Secondo] Giorno di Pagamento <i>Plus</i></p>
Multiplo* <i>* Si segnala che il Multiplo non è al momento determinabile. Tale valore sarà rilevato dall'Agente di Calcolo successivamente al Periodo di Offerta secondo i criteri indicati nel Prospetto di Base e nelle presenti Condizioni Definitive.</i>	Pari al rapporto tra il Prezzo di Sottoscrizione ed il Valore di Riferimento Iniziale
Formula per il Calcolo dell'Importo di Liquidazione	[[•]]
INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' SOTTOSTANTE	
Attività Sottostante	<p>L'Attività Sottostante dei Certificati è costituita da [Azione [•]] [Indice [•]] [Merce] [Future su merce] [Tasso di Cambio [•]] [Tasso di interesse[•]] [Fondo [•]] [[Paniere di [Azioni] [Indici] [Merci] [Futures su merce] [Tassi di Cambio] [Tassi di interesse] [Fondi] [[([•], [•])]]].</p> <p>[[•]] (Codice ISIN [•])</p> <p>[INSERIRE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' SOTTOSTANTE]</p>

[•]

[in caso di Best Of, Worst Of, inserire:

L'Attività Sottostante dei Certificati è costituita da:

[Azione [•]] [Azione [•]] [Azione [•]] [Indice [•]] [Indice [•]] [Indice [•]] [Merce]
[Merce] [Merce] [Future su merce] [Future su merce] [Future su merce] [Tasso di
Cambio [•]] [Tasso di Cambio [•]] [Tasso di Cambio [•]] [Tasso di interesse[•]]
[Tasso di interesse[•]] [Tasso di interesse[•]] [Fondo [•]] [Fondo [•]] [Fondo [•]]
[[Paniere di [Azioni] [Indici] [Merci] [Futures su merce] [Tassi di Cambio] [Tassi di
interesse] [Fondi] [[(•), (•)]]] [[Paniere di [Azioni] [Indici] [Merci] [Futures su merce]
[Tassi di

Cambio] [Tassi di interesse] [Fondi] [[(•), (•)]]] [[Paniere di [Azioni] [Indici] [Merci]
[Futures su merce] [Tassi di Cambio] [Tassi di interesse] [Fondi] [[(•), (•)]]].]

[•] (Codice ISIN [•])

[INSERIRE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' SOTTOSTANTE]

[•] (Codice ISIN [•])

[INSERIRE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' SOTTOSTANTE]

[•] (Codice ISIN [•])

[INSERIRE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' SOTTOSTANTE]

[IN CASO DI PANIERE, INSERIRE:]

[Paniere di [•], composto dai seguenti Elementi Costitutivi del Paniere:

[•] (Codice ISIN [•])

[•] (Codice ISIN [•])

Composizione del Paniere e ponderazione dei relativi Elementi Costitutivi del Paniere

[Numero di Serie] [e] [Descrizione Paniere]	Composizione del Paniere	Peso dell'Elemento Costitutivo del Paniere
[•]	[•]	[•]%

	<p><i>[in caso di caratteristica Rainbow, inserire: Composizione del Paniere e ponderazione dei relativi Elementi Costitutivi del Paniere</i></p> <table border="1" data-bbox="639 421 1342 960"> <tr> <th data-bbox="639 421 887 528">[Numero di Serie] [e] [Descrizione Paniere]</th> <th data-bbox="887 421 1121 528">Composizione del Paniere</th> <th data-bbox="1121 421 1342 528">Peso dell'Elemento Costitutivo del Paniere</th> </tr> <tr> <td data-bbox="639 528 887 960">[•]</td> <td data-bbox="887 528 1121 960">[•]</td> <td data-bbox="1121 528 1342 960"> [•]% in relazione all'Elemento Costitutivo con miglior Performance [•]% in relazione all'Elemento Costitutivo con la seconda miglior Performance [•] [•]% in relazione all'Elemento Costitutivo con la peggior Performance </td> </tr> </table>	[Numero di Serie] [e] [Descrizione Paniere]	Composizione del Paniere	Peso dell'Elemento Costitutivo del Paniere	[•]	[•]	[•]% in relazione all'Elemento Costitutivo con miglior Performance [•]% in relazione all'Elemento Costitutivo con la seconda miglior Performance [•] [•]% in relazione all'Elemento Costitutivo con la peggior Performance						
[Numero di Serie] [e] [Descrizione Paniere]	Composizione del Paniere	Peso dell'Elemento Costitutivo del Paniere											
[•]	[•]	[•]% in relazione all'Elemento Costitutivo con miglior Performance [•]% in relazione all'Elemento Costitutivo con la seconda miglior Performance [•] [•]% in relazione all'Elemento Costitutivo con la peggior Performance											
<p>Reperibilità delle informazioni sull'Attività Sottostante <i>[in caso di Best Of, Worst Of: inserire informazioni relative a tutte le Attività Sottostanti]</i></p>	<p>La tabella che segue riporta [per ciascuna Serie] l'Attività Sottostante dei Certificati, nonché le relative pagine <i>Bloomberg</i> e <i>Reuters</i>:</p> <table border="1" data-bbox="590 1072 1233 1476"> <tr> <th data-bbox="590 1072 758 1408">Attività Sottostante</th> <th data-bbox="758 1072 917 1408">Ticker Bloomberg</th> <th data-bbox="917 1072 1037 1408">Ric Reuters</th> <th data-bbox="1037 1072 1233 1408">[Sito web dello Sponsor dell'Indice] [inserire qualora l'Attività Sottostante sia rappresentata da un Indice]</th> </tr> <tr> <td data-bbox="590 1408 758 1442">[•]</td> <td data-bbox="758 1408 917 1442">[•]</td> <td data-bbox="917 1408 1037 1442">[•]</td> <td data-bbox="1037 1408 1233 1442">[•]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="590 1442 758 1476">[•]</td> <td data-bbox="758 1442 917 1476">[•]</td> <td data-bbox="917 1442 1037 1476">[•]</td> <td data-bbox="1037 1442 1233 1476">[•]</td> </tr> </table> <p>I livelli dell'Attività Sottostante sono riportati dai maggiori quotidiani economici e nazionali ed internazionali nonché alle pagine <i>Bloomberg</i> [•].</p> <p>Le informazioni relative all'andamento dell'Attività Sottostante potranno essere reperite dall'investitore attraverso la stampa finanziaria, i portali di informazioni finanziarie presenti su <i>internet</i> e/o i <i>data provider</i>.</p> <p>[IN CASO DI PANIERE, INSERIRE:] [Le informazioni relative alla composizione ed ai valori del Paniere saranno rese disponibili dall'Emittente alle seguenti pagine <i>[Reuters]</i> <i>[Bloomberg]</i> [del sito web dell'Emittente]: [•].]</p> <p>[INSERIRE DISCLAIMER E LE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE:</p> <p>[•]</p>	Attività Sottostante	Ticker Bloomberg	Ric Reuters	[Sito web dello Sponsor dell'Indice] [inserire qualora l'Attività Sottostante sia rappresentata da un Indice]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
Attività Sottostante	Ticker Bloomberg	Ric Reuters	[Sito web dello Sponsor dell'Indice] [inserire qualora l'Attività Sottostante sia rappresentata da un Indice]										
[•]	[•]	[•]	[•]										
[•]	[•]	[•]	[•]										

[Sponsor dell'Indice/degli Indici]	[•]
[Società di Gestione del Fondo/dei Fondi]	[•]
[Borsa di Riferimento dell'Attività Sottostante]	[•]
[Ente di Calcolo del Tasso di Interesse/dei Tassi di Interesse]	[•]
INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OFFERTA [da inserire nel caso in cui gli strumenti siano oggetto di offerta al pubblico]	
Condizioni dell'offerta	[Le domande di adesione non sono assoggettate a condizioni.] [Le domande di adesione sono assoggettate alle seguenti condizioni: [•].]
Periodo di Offerta	[Offerta in sede] Dal [•] al [•] [Offerta fuori sede] [Dal [•] al [•]]
Lotto Minimo di Esercizio	[•] <i>Certificates</i>
Quantità Massima Offerta	La quantità dei Certificati oggetto dell'offerta è di un massimo di n. [•] Certificati . [L'Emittente] [Il Responsabile del Collocamento] potrà, durante il Periodo di Offerta, aumentare l'importo totale dei Certificati e quindi la quantità di Certificati oggetto dell'offerta secondo le modalità indicate nel Prospetto di Base. L'importo totale di Certificati effettivamente emesso e quindi la quantità di Certificati effettivamente emessi, sarà comunicato [dall'Emittente] [dal Responsabile del Collocamento] secondo le modalità indicate nel Prospetto di Base.
Modalità di sottoscrizione e assegnazione	I Certificati possono essere sottoscritti in quantitativi minimi di [•] <i>certificates</i> e multipli di [•]. [Le domande di adesione sono irrevocabili.] [Le domande di adesione sono revocabili, mediante comunicazione di revoca debitamente sottoscritta dal richiedente o da un suo mandatario speciale e presentata [presso [lo sportello]] [le dipendenze] [•] del Collocatore che ha ricevuto la domanda di adesione entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta, ovvero, in caso di chiusura anticipata dell'offerta, entro l'ultimo giorno dell'offerta chiusa anticipatamente. Decorsi i termini applicabili per la revoca, le adesioni divengono irrevocabili.] [•][<i>inserire modalità di revoca delle adesioni in caso di collocamento on-line</i>] [Non è prevista/ E' prevista] la possibilità di presentare domande di adesione

	multiple. [Indicazione dei criteri di riparto]
Prezzo di Sottoscrizione	<p>Il Prezzo di Sottoscrizione dei Certificati oggetto di offerta è pari ad Euro [•]. Il prezzo dei Certificati è influenzato, oltre che dal livello dell'Attività Sottostante, anche dalla variazione di altri fattori rilevanti, tra i quali la volatilità[, i dividendi attesi], l'andamento dei tassi di interesse, la durata residua dei Certificati [e la correlazione tra gli Elementi Costitutivi del Paniere].</p> <p>Il prezzo [giornaliero] dei Certificati sarà pubblicato sui circuiti [Reuters, alla pagina [•]] [e] [Bloomberg, alla pagina [•]].</p> <p>L'importo del prezzo di sottoscrizione dovrà essere pagato dall'investitore con pari valuta e secondo le modalità, ove nello specifico praticabili, indicate nella scheda di adesione sottoscritta dall'investitore.</p>
[Commissioni collocamento]	<p>di [Non sono previste commissioni, né altri oneri a carico dell'investitore per la sottoscrizione dei Certificati su [•].]</p> <p>[OPPURE]</p> <p>[E' prevista una Commissione di Collocamento inclusa nel Prezzo di Sottoscrizione [pari al [•] dello stesso] [in relazione ai primi n. [•] Certificati collocati e[, per quelli collocati in eccesso,] successivamente [determinata per far sì che la Commissione di Collocamento finale sia complessivamente] compresa in un <i>range</i> tra lo [•]% e il [•]% del Prezzo di Sottoscrizione [in relazione alla totalità dei Certificati collocati].]</p>
[Commissioni di Garanzia]	<p>[Non sono previste commissioni a carico dell'investitore per la sottoscrizione dei Certificati su [•].]</p> <p>[OPPURE]</p> <p>[E' prevista una commissione di garanzia a favore [del Collocatore Garante] [dei Collocatori Garanti], inclusa nel Prezzo di Sottoscrizione pari a [•].]</p> <p>[[•].<i>[Possibilità di inserire una sintetica descrizione delle condizioni al ricorrere delle quali la garanzia può essere revocata ovvero i Collocatori Garanti possono recedere dalla garanzia]</i>]</p>
Informazioni sul collocamento	<p>Il collocamento dei Certificati avviene solo in Italia tramite [il seguente Collocatore] [i seguenti Collocatori]: [•], [il quale collocherà/i quali collocheranno] [i <i>certificates</i> presso [•]] [, eccetto il Collocatore [•]].</p> <p>[Non è previsto/E' previsto] un collocamento [fuori sede] dei Certificati [tramite il Collocatore [•]] [, il quale potrà avvalersi di promotori finanziari].</p> <p>[Non è previsto/E' previsto] un collocamento online dei Certificati . [I Collocatori Online sono: [•]]</p> <p>Il Responsabile del Collocamento è [•], con sede in [•].</p> <p>Il collocamento avrà luogo dal [•] al [•].</p> <p>[La data ultima in cui sarà possibile aderire all'offerta fuori sede è [•].]</p>

	<p>[La data ultima in cui sarà possibile aderire all'offerta online è [•].]</p> <p>[L'Emittente] [Il Responsabile del Collocamento] potrà prorogare il Periodo di Offerta, così come provvedere alla chiusura anticipata del Periodo di Offerta, secondo le modalità indicate nel Prospetto di Base.</p> <p>[L'Emittente] [Il Responsabile del Collocamento] altresì procederà alla chiusura anticipata del Periodo di Offerta una volta che le adesioni abbiano raggiunto l'ammontare complessivo di [•], secondo le modalità indicate nel Prospetto di Base. In particolare, la chiusura anticipata del Periodo di Offerta avrà efficacia dal [primo giorno successivo a quello di] [giorno di] pubblicazione dell'avviso di chiusura anticipata.]</p> <p>[L'Emittente] [Il Responsabile del Collocamento] potrà revocare ovvero ritirare l'offerta dei Certificati secondo le modalità indicate nel Prospetto di Base.</p> <p>[L'Emittente] [il Responsabile del Collocamento] comunicherà, entro [•], i risultati dell'offerta mediante apposito annuncio che sarà messo a disposizione del pubblico sul sito web [dell'Emittente] [e] [del Responsabile del Collocamento].</p>
Accordi di sottoscrizione e di collocamento	<p>[E' prevista][Non è prevista] la sottoscrizione di [accordi di collocamento] [accordi di garanzia]. [I Collocatori Garanti sono [•]].][IN CASO DI OFFERTA DEI CERTIFICATES NON SEGUITA NÉ DA QUOTAZIONE PRESSO IL SEDEX O PRESSO ALTRI MERCATI REGOLAMENTATI, NÉ DA AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DEGLI STESSI PRESSO SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE O SU SISTEMI DI INTERNALIZZAZIONE SISTEMATICA, INSERIRE, QUALORA PREVISTE, INFORMAZIONI CIRCA LE EVENTUALI MODALITÀ DI SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA' DEI CERTIFICATES DA PARTE DELL'EMITTENTE]</p>
Destinatario dell'offerta	<p>[Destinatario dell'offerta dei Certificati è il pubblico indistinto in Italia.]</p> <p><i>[Diversamente, indicare le categorie dei destinatari dell'Offerta e l'eventuale documentazione da produrre per l'attestazione dei relativi criteri e requisiti].</i></p> <p>[Non possono/Possono] aderire all'offerta [gli Investitori Qualificati, come definiti nel Prospetto di Base] [le seguenti categorie di investitori Qualificati, come definiti nel Prospetto di Base: [•]].</p>
<p><i>[In caso di decisione dell'Emittente di sostenere in tutto o in parte la liquidità dei Certificati, inserire:</i></p> <p>Modalità di sostegno della liquidità dei Certificati]</p>	<p>[•]</p>

Informazioni sulla quotazione [DA INSERIRE NELLE CONDIZIONI DEFINITIVE DI OFFERTA QUALORA L'EMITTENTE ABBIA GIA' INDIVIDUATO LA PIATTAFORMA PRESSO LA QUALE CHIEDERA L'AMMISSIONE A QUOTAZIONE/NEGOZIAZIONE]	<p>[QUALORA L'EMITTENTE INTENDA RICHIEDERE L'AMMISSIONE A QUOTAZIONE A BORSA ITALIANA SUCCESSIVAMENTE ALL'OFFERTA DEGLI EQUITY PROTECTION CERTIFICATES, INSERIRE:]</p> <p>L'Emittente intende chiedere l'ammissione a quotazione dei Certificati di cui alle presenti Condizioni Definitive presso il mercato <i>SeDeX</i>, segmento <i>investment certificates</i>, di Borsa Italiana S.p.A.. Tuttavia, l'Emittente non garantisce che essi vengano ammessi a quotazione in tale mercato.</p> <p>Inoltre, l'Emittente si riserva la facoltà di chiedere l'ammissione alle negoziazioni dei Certificati presso il sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX, mercato organizzato e gestito da EuroTLX SIM S.p.A., segmento Cert-X. Tuttavia, l'Emittente non garantisce che essi vengano ammessi alle negoziazioni in tale sistema multilaterale di negoziazione.]</p> <p>[OPPURE IN CASO DI AMMISSIONE A NEGOZIAZIONE SU SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE OD INTERNALIZZATORI SISTEMATICI, INSERIRE:]</p> <p>L'Emittente intende chiedere l'ammissione alle negoziazioni dei Certificati [presso il sistema multilaterale di negoziazione [•]] [sul sistema di internalizzazione sistematica [•]]. Tuttavia, l'Emittente non garantisce che essi vengano ammessi alle negoziazioni [in tale sistema multilaterale di negoziazione] [su tale sistema di internalizzazione sistematica].</p> <p>Inoltre, l'Emittente si riserva la facoltà di chiedere l'ammissione a quotazione dei Certificati di cui alle presenti Condizioni Definitive presso il mercato <i>SeDeX</i>, segmento <i>investment certificates</i>, di Borsa Italiana S.p.A.. Tuttavia, nel caso in cui venga richiesta l'ammissione a quotazione dei Certificati, l'Emittente non garantisce che essi vengano ammessi a quotazione in tale mercato.</p>
<p align="center">INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUOTAZIONE [da inserire nel caso in cui gli strumenti siano oggetto di ammissione a quotazione]</p>	
Serie	[•]
[Prezzo di emissione]	[•]
Codice di negoziazione	[•]
Lotto Minimo di Negoziazione	[•] <i>Certificates</i>
Prezzo dell'Attività Sottostante	[•]
Prezzo indicativo dei Certificati	[•]
Tasso <i>risk-free</i>	[•]%
Volatilità	[•]%

Cash Settlement/ Physical delivery	<i>Cash Settlement</i>
Quantità	[•]
Stile	<i>Europeo</i>
Informazioni sulla quotazione	<p>Borsa Italiana S.p.A. ha deliberato l'ammissione alla quotazione dei Certificati con provvedimento n. LOL-000[•] in data [•].</p> <p>La data di inizio delle negoziazioni sarà stabilita dalla Borsa Italiana S.p.A., che provvederà ad informarne il pubblico mediante proprio avviso trasmesso a due agenzie di stampa.</p>

Banca IMI S.p.A.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

L'Emittente si riserva la facoltà, in sede di redazione delle Condizioni Definitive, di riportare nella presente sezione (i) le esemplificazioni dei rendimenti di ciascuna serie di Certificati, (ii) indicazioni supplementari non richieste dalla pertinente nota informativa sugli strumenti finanziari, relative, tra l'altro, all'Attività Sottostante, nonché (iii) una tabella riepilogativa delle caratteristiche dei Certificati ammessi a quotazione (qualora si richieda ammissione alla quotazione dei Certificati presso Borsa Italiana S.p.A.).

ALLEGATO - NOTA DI SINTESI RELATIVA ALL'EMISSIONE

La presente Nota di Sintesi è relativa agli [Euro] Equity Protection [Long/Short] [Autocallable] [Cap] [Best Of/ Worst Of] [Rainbow] [Plus] Certificates [Quanto] [di Stile 1/ di Stile 2] (i "Certificati") descritti nelle Condizioni Definitive cui la presente Nota di Sintesi è allegata. La presente Nota di Sintesi specifica le informazioni relative ai Certificati descritte a livello generale nella Nota di Sintesi del Prospetto di Base pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 20 settembre 2013 a seguito dell'approvazione n. 0075477/13 del 20 settembre 2013,[come modificato dal[i] Supplemento[i], pubblicato[i] mediante deposito presso la CONSOB in data [•]],unitamente alle informazioni rilevanti contenute nelle Condizioni Definitive. La Nota di Sintesi dovrebbe essere letta come un'introduzione al Prospetto di Base ed è finalizzata ad aiutare gli investitori a valutare l'opportunità di investire nei Certificati, ma non può sostituire il Prospetto di Base. Qualsiasi decisione di investimento nei Certificati dovrebbe basarsi sull'esame del Prospetto di Base completo, incluso qualsiasi documento incorporato per riferimento[.][i][i] Supplemento[i], pubblicato[i] mediante deposito presso la CONSOB in data [•]], e le Condizioni Definitive.

La responsabilità civile incombe solo sulle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le relative eventuali traduzioni, ma soltanto qualora la Nota di Sintesi risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del prospetto ovvero non offra, se letta congiuntamente alle altre sezioni del prospetto, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori a valutare l'opportunità di investire nei Certificati.

Si segnala che, qualora sia presentato un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel prospetto, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del prospetto prima dell'inizio del procedimento.